XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	3
Giunta per le autorizzazioni	»	4
Commissioni riunite (IV Camera e 4ª Senato)	»	6
Commissioni riunite (X Camera e 10ª Senato)	»	7
Commissioni riunite (I e V)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	»	23
Commissioni riunite (V e VI)	»	24
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	25
Giustizia (II)	»	34
Affari esteri e comunitari (III)	»	36
Difesa (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
Finanze (VI)	»	57
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	76
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	89
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIO E TURISMO (X)	»	103

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

Lavoro pubblico e privato (XI)	Pag.	108
Affari sociali (XII)	»	118
Agricoltura (XIII)	»	122
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	133
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione del- l'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di		
IMMIGRAZIONE	»	138
Commissione parlamentare per l'infanzia	»	139
INDICE GENERALE	»	141

GIUNTA DELLE ELEZIONI

0 /	7 1/4	7 7 1	A 7	R I O	ı
. > 1) ///	/V/I	A F	< 1 ()	1

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 15.05.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Franco Cardiello,	
deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il	
tribunale di Salerno (proc. n. 5191/06 RGNR) (Esame e conclusione)	4
Comunicazioni del presidente	5

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Franco Cardiello, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Salerno (proc. n. 5191/06 RGNR).

(Esame e conclusione).

Francesco PIONATI (UdC), relatore, riferisce che il caso prende origine da una querela di Marco Ferrando, dapprima dirigente di Rifondazione Comunista e poi leader di un movimento di estrema sinistra, che si è doluto di frasi dell'allora deputato Franco Cardiello che – secondo la ricostruzione e il titolo giornalistico – lo aveva definito « appestato ». Il Cardiello infatti aveva pubblicamente criticato l'intenzione del Ferrando di svolgere un comizio a Eboli dal momento che in precedenza egli si era pronunciato assai criticamente non solo verso la partecipazione italiana alla missione militare in Iraq ma

anche verso le stesse forze armate. Cardiello in particolare aveva ricordato che a Ferrando si poteva ascrivere lo *slogan* »10, 100, 1000 Nassiria » e che la sua presenza nelle liste elettorali era una vergogna. Al riguardo, sottolinea che la qualifica « appestato » non sembra essere stata pronunciata dal deputato Cardiello ma essere in realtà una sintesi giornalistica. Da questo punto di vista non vi sarebbe luogo né per la deliberazione della Camera né per un processo a carico del Cardiello.

Diverso invece il ragionamento sull'essere vergognoso il fatto che Ferrando facesse campagna elettorale in qualità di candidato. Su quest'ultimo punto la Giunta già nella scorsa legislatura aveva ritenuto all'unanimità di poter accordare l'insindacabilità in ragione della circostanza che in data 12 novembre 2003 a nome di tutto il gruppo di Alleanza Nazionale (e quindi anche di Cardiello che ne faceva parte) il deputato Anedda, nell'Assemblea della Camera, espresse il cordoglio e la solidarietà a tutti coloro che erano caduti in Iraq. Idealmente e concettualmente le parole per cui oggi è chiamato a rispondere si ricollegano a quella posizione parlamentare del suo partito. Propone che tale valutazione sia confermata nella legislatura in corso.

Maurizio PANIZ (PdL) e Francesco Paolo SISTO (PdL) concordano.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) e Lorenzo RIA (PD), a nome dei rispettivi gruppi, si associano.

La Giunta, all'unanimità, delibera di proporre all'Assemblea che i fatti oggetto del procedimento rientrano nella prerogativa dell'insindacabilità e incarica il deputato Francesco Pionati di predisporre la relazione.

Comunicazioni del presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Giunta una domanda d'insindacabilità avanzata dall'*ex* deputato Katia Bellillo in relazione a un procedimento penale (il n. 35296/05 RGNR) pendente presso il tribunale di Milano per dichiarazioni ritenute offensive da Sabrina Ferilli. Si tratta di un disaccordo relativo alle

posizioni assunte dalla Bellillo e dalla Ferilli successivamente al *referendum* sulla procreazione assistita nel 2005. Gli sembra che la vicenda non sia di difficile componibilità e quindi propone che la Giunta – conformemente a numerosi precedenti – si faccia promotrice di un tentativo di conciliazione. Se non vi sono obiezioni, i difensori delle parti verranno quindi invitati a ricercare i termini di una composizione stragiudiziale.

(Così rimane stabilito).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che, in ragione dell'assenza giustificata dei deputati Ferranti e Lo Presti, il seguito della discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare viene rinviato. La Giunta, anche sulla base della documentazione già da tempo in distribuzione, tornerà sull'argomento nella prima seduta dopo la pausa estiva che convoca sin d'ora per mercoledì 17 settembre 2008 alle ore 9,15.

La seduta termina alle 9.30.

IV (Difesa) della Camera dei Deputati e 4ª (Difesa) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:					
Audizione di rappresentanti del	COCER-Interforze	sulle tematiche	d'interesse	del	personale

AUDIZIONI INFORMALI

militare

Mercoledì 30 luglio 2008.

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze sulle tematiche d'interesse del personale militare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 16.

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

7

AUDIZIONI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente della 10^a Commissione del Senato, Cesare CURSI. — Interviene il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Le Commissioni proseguono lo svolgimento dell'audizione, rinviata nella seduta del 9 luglio 2008.

Cesare CURSI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Matteo COLANINNO (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdC), nonché i senatori Salvatore TOMASELLI (PD) e Costantino GARRAFFA(PD).

Il ministro Claudio SCAJOLA risponde ai quesiti posti nel corso dell'intero dibattito.

Intervengono per chiedere ulteriori precisazioni il senatore Filippo BUBBICO (PD) e i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Santo Domenico VERSACE (PdL), Ignazio ABRI-GNANI (PdL), Giacomo Antonio PORTAS (PD) e Matteo COLANINNO (PD).

Il ministro Claudio SCAJOLA fornisce i chiarimenti richiesti.

Cesare CURSI, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione	
della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441 Governo (Esame e rinvio)	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione congiunta testé conclusasi degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, l'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento, dopo lo svolgimento delle relazioni, che avrà luogo oggi, sarà decisa in una nuova riunione congiunta degli uffici di presidenza, che sarà convocata per domani.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore per la I Commissione, premette che il provvedimento in esame ha un contenuto estremamente vasto ed eterogeneo, che va oltre la stretta competenza delle Commissioni I e V. Non è stato pertanto possibile un riparto degli articoli tra i relatori, ai fini dell'introduzione del-

l'esame, secondo il criterio stretto della materia. Pertanto, d'accordo con il deputato Corsaro, relatore per la V Commissione, si soffermerà su una parte degli articoli, mentre gli altri saranno successivamente illustrati da lui.

Per quanto riguarda gli articoli 1-4, essi appaiono in qualche modo superati in quanto il loro contenuto è stato di fatto trasfuso nel decreto-legge n. 112 del 2008 nel corso della discussione del relativo disegno di legge di conversione qui alla Camera. Degli articoli da 5 a 9 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale. In particolare, si modificano le fattispecie di contraffazione e dei marchi, con l'introduzione della nuova fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale). Si modifica altresì la fattispecie dell'introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi (articolo 474 del codice penale). In relazione a tali reati, vengono introdotte un'aggravante specifica e la confisca obbligatoria dei beni. Nelle ipotesi aggravate è disposto il passaggio di competenze alla procura distrettuale. È inoltre previsto un inasprimento della pena per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa della contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari (articolo 517-ter).

L'articolo 11 modifica la disciplina in materia di incidente probatorio, in relazione ai delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, relativi, rispettivamente, al reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e al reato di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 integra la formulazione dell'articolo 392 del codice di procedura penale, relativo ai casi di incidente probatorio, aggiungendo un comma 2-bis che prevede – nei procedimenti per i reati anzidetti – la possibilità di richiesta

di perizia sulle cose sequestrate, da parte del pubblico ministero, dell'indagato e della persona offesa dal reato, quando la loro quantità o natura comportino costi di custodia troppo elevati. Il comma 2 stabilisce che nei casi sopraindicati – salva l'ipotesi di conservazione della merce in quanto assolutamente necessaria alle indagini – il pubblico ministero, eseguita la perizia e prelevati i necessari campioni, provveda immediatamente alla distruzione della merce sequestrata.

L'articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, viene previsto che anche per i reati anzidetti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale possa applicarsi la vigente disciplina delle operazioni cosiddette « sotto copertura », vale a dire quelle affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità; viene altresì prevista la possibilità di ritardare l'emissione di provvedimenti cautelari per acquisire maggiori elementi probatori. Tale possibilità è estesa anche alle indagini per i reati di cui al nuovo articolo 517-ter del codice penale - introdotto dall'articolo 10 del disegno di legge in esame - il quale aggiunge tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la fattispecie della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari. È infine modificata la disciplina sanzionatoria dell'incauto acquisto da parte del consumatore. L'articolo 13 dispone una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale e delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice medesimo.

Degli articoli da 14 a 17 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie, comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria, concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati in materia di energia. La norma – che detta

anche una disciplina transitoria – precisa che la giurisdizione esclusiva comprende le controversie relative a « diritti costituzionalmente garantiti ».

Dell'articolo 19 dirà il deputato Corsaro. Gli articoli 20, 21 e 22 risultano superati in quanto i loro contenuti sono stati trasfusi nel decreto-legge n. 112 del 2008. Dell'articolo 23 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 24 reca una delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, volta a riorganizzare una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché a ridefinire il rapporto di vigilanza del menzionato Ministero sugli stessi enti. L'articolo, inoltre, prevede l'emanazione, entro tre mesi, di regolamenti per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute.

L'articolo 25 reca disposizioni per la chiarezza dei testi normativi. In particolare, si prevede che ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe debba indicare espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, adorazione o deroga; e che le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme debbano contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui rinviano, che esse intendono richiamare.

L'articolo 26 reca norme per la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, apportando modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 sostituisce interamente l'articolo 2 della legge n. 241, che disciplina la conclusione del procedimento amministrativo, ridefinendo le modalità di determinazione dei termini per l'adozione dei provvedimenti e abbreviando la durata massima di tali termini. La lettera *b*) introduce il nuovo

articolo 2-bis, col quale si pone a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di risarcire il danno ingiusto causato dal-l'inosservanza dei termini procedimentali e si dispone, in caso di ritardo, la corresponsione a titolo sanzionatorio di una somma di denaro a beneficio dell'istante. Ai sensi del comma 2, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce un elemento di valutazione per i dirigenti. I commi da 3 a 5 recano le norme di prima applicazione e le disposizioni finanziarie.

L'articolo 27, intervenendo in materia di certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, novella alle lettere a) e b) – gli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, introducendo modifiche alla disciplina generale relativa all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di abbreviare e dare maggiore certezza ai tempi di conclusione della fase consultiva. Si prevede in particolare che l'amministrazione richiedente debba procedere anche in assenza dei pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche richieste quando siano decorsi infruttuosamente i termini per la loro emissione. È inoltre attribuito agli organi di controllo interno il compito di effettuare un costante monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti e sul rispetto dei relativi termini. La lettera c) – attraverso una novella all'articolo 25 della medesima legge n. 241 del 1990 interviene invece sulla disciplina della tutela non giurisdizionale nei casi di diniego, espresso o tacito, dell'accesso agli atti amministrativi o di differimento dello stesso. In particolare, si prevede che la richiesta di riesame debba essere trasmessa – oltre che alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi anche all'amministrazione interessata.

I commi 1 e 2 dell'articolo 28 apportano modifiche all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che disciplina le modalità di svolgimento della conferenza di servizi, disponendo che questa può svolgersi per via telematica; possono parteciparvi, senza diritto di voto, i portatori

di interessi individuali o collettivi, di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, e le amministrazioni competenti per le eventuali misure di agevolazione; vi partecipano, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori e gli incaricati di pubblici servizi, che sono vincolati alle determinazioni assunte: l'efficacia giuridica propria del provvedimento finale conforme alla determinazione adottata in esito ai lavori della conferenza, è attribuita al verbale recante la determinazione; tale norma si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il comma 3 dell'articolo 28 sottrae alla disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio assenso gli atti e i procedimenti riguardanti la cittadinanza. I commi 4 e 5, intervenendo sull'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, dispongono che, in caso di esercizio di impianti produttivi e di prestazione di servizi, l'attività oggetto della DIA può avere inizio già a decorrere dalla data della dichiarazione, e non decorsi 30 giorni da questa. Il comma 6 precisa che il ricorso giurisdizionale per controversie sulla DIA può riguardare anche gli atti formati in virtù delle norme sul silenzio assenso. Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 29, modificando gli articoli 22 e 29 della legge n. 241 del 1990, interviene sull'ambito di applicazione della legge medesima. In particolare le disposizioni della legge sono estese alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative; sono ridefinite le disposizioni della legge la cui applicazione è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali e locali, in quanto afferenti ad esigenze di disciplina unitaria e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Quanto all'articolo 30, i commi 1 e 2 dispongono rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante Provvidenze a favore dei farmacisti rurali e la conseguente abolizione, dal 1 gennaio 2009, dell'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali. I commi 3-5 recano una serie di disposizioni volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni. In particolare, il comma 3 novella in tal senso alcuni articoli del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, al fine di esentare gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dall'obbligo di presentare, in allegato al bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica; il bilancio pluriennale; nonché gli ulteriori documenti previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono inoltre esclusi dall'obbligo di redazione del conto economico. Gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono individuati nell'ambito del regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (commi 4 e 5). Il comma 6 dell'articolo 30, infine, reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate.

Degli articoli 31-35 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 36 individua le finalità e l'ambito di applicazione delle norme contenute nel Capo VII del provvedimento in esame, concernente il Piano industriale della pubblica amministrazione: si tratta di norme dirette a rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, a ridurne i costi di funzionamento e ad accrescere le garanzie dei cittadini, inquadrandole nell'ambito dei principi in materia di funzionamento delle amministrazioni pubbliche

enunciati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di cui si richiama l'articolo 41) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (con il rinvio all'articolo 197).

L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 stabilisce il principio della prevalenza, ai fini della copertura del proprio fabbisogno di personale, del reclutamento dall'esterno tramite concorsi pubblici, previo ricorso alla mobilità. Il comma 2 precisa che le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento da adottare da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale debbano tener conto dell'articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria, profilo professionale e posizione economica. comma 3 dispone l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, di individuare i posti da ricoprire, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle sedi di servizio ovvero all'ambito regionale. Il comma 4 stabilisce l'obbligo, per i vincitori delle procedure di progressione verticale, di permanenza nella sede di destinazione per un periodo di almeno cinque anni, e considera titolo di preferenza nelle stesse procedure la permanenza in sedi carenti di organico.

L'articolo 38, recante disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, dispone comma 1 che - se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza - a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai sensi del comma 2, il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate ed

obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero e viene conseguentemente collocato in disponibilità. Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

L'articolo 39 prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici.

L'articolo 40 pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.

Dell'articolo 41, dirà il deputato Cor-

L'articolo 42 reca disposizioni riferite al trasferimento di funzioni e risorse agli enti territoriali, nonché alle modalità di erogazione dei servizi da parte dai medesimi enti. In particolare, il comma 1 reca novelle all'articolo 7 della cosiddetta legge La Loggia (n. 131 del 2003), innovando le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio di dette funzioni. La principale innovazione introdotta consiste nell'eliminazione della fase della procedura che prevede la presentazione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che recepiscano accordi al riguardo stipulati tra Stato, Regioni ed autonomie locali. Attraverso una integrale delegificazione del procedimento è invece individuata come procedura ordinaria quella attualmente prevista in via transitoria, fino all'approvazione dei citati disegni di legge, in base alla quale il trasferimento avviene, sempre in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede che gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, individuino entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame i servizi di interesse generale la cui erogazione è affidata a privati.

Il comma 3 reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato, facendo sì che la popolazione dei comuni associati a tal fine sia pari ad almeno 20.000 abitanti.

L'articolo 43 intende favorire l'esternalizzazione di funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, consentendone la fruizione anche ai cittadini. Le amministrazioni pubbliche possono decidere di affidare, in via temporanea, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati. A tal fine presentano una proposta di affidamento - che presuppone un risparmio di spesa - ad un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il comitato individua lo strumento giuridico più adatto per l'esercizio della funzione, sul cui trasferimento decide in ultima istanza il Consiglio dei ministri. Inoltre, le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta alla piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini, provvedendo con le risorse disponibili in bilancio. In sede di contrattazione collettiva dovranno essere definiti incentivi economici da attribuire al personale impiegato nelle attività di cui

L'articolo 44 promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime di pubblicare, sul proprio sito web o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.

L'articolo 45 risulta superato in quanto il suo contenuto è stato trasfuso nel decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 46 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo di tre importanti agenzie pubbliche operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e dell'alta formazione, ossia il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Centro di formazione studi (Formez) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

L'articolo 47 dispone che le carte dei servizi pubblici prevedano strumenti di rapida risoluzione non giurisdizionale delle controversie promosse dagli utenti sulla base di uno schema tipo di procedura conciliativa definito dalle autorità di settore o con decreto interministeriale.

L'articolo 48 riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea, non avranno effetto di pubblicazione legale. Si attinge a tal fine alle risorse finanziarie disponibili, e non ancora impegnate, a legislazione vigente per la realizzazione del progetto « PC alle famiglie ».

L'articolo 49 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell'amministrazione digitale, prevedendo – fra l'altro – forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperino alle prescrizioni in materia di trasparenza e di utilizzo delle nuove tecnologie, modifica delle norme in materia di

firma digitale e previsione dell'utilizzazione delle reti telematiche nelle comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e i propri dipendenti.

Degli articoli 50-51 dirà il deputato Corsaro. L'articolo 52 apporta alcune modifiche alle disposizioni contenute nel libro I del codice di procedura civile. In particolare si prevede l'elevazione della competenza per valore del giudice di pace; significative modifiche attengono alle questioni sulla competenza (il cui rilievo processuale è ridimensionato), definendosi, tra l'altro, un nuovo sistema di impugnazione consistente nel reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; ulteriori disposizioni riguardano la valorizzazione del comportamento processuale delle parti: in particolare viene inserita una norma di principio che obbliga le parti a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo leale e veritiero; con riferimento alla disciplina delle spese processuali misure particolari sono previste a carico dell'attore il quale abbia rifiutato, senza giusto motivo, una proposta conciliativa avanzata dall'altra parte; si introduce altresì uno strumento sanzionatorio a carico del soccombente, condannato al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite in conseguenza dell'accertamento della condotta illecita; ulteriori norme sono previste in materia di disponibilità delle prove e di rimessione in termini, della quale si allarga l'ambito oggettivo di applicazione.

L'articolo 53 introduce una serie di modifiche al libro secondo del codice di procedura civile, relativo al processo di cognizione.

In particolare – oltre all'introduzione di una nuova norma sulla possibile assunzione di testimonianza scritta – sono novellate le disposizioni in materia di notificazioni, di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, di nomina del consulente tecnico, di sospensione necessaria del processo, di riduzione dei termini per la riassunzione o prosecuzione della causa. Viene, infine, coordinata la disciplina delle impugnazioni (sia in appello

che per cassazione) con quella di nuova introduzione in materia di competenza.

L'articolo 54 aggiunge alla disciplina del processo di esecuzione un nuovo articolo 614-bis, che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.

L'articolo 55 interviene in materia di procedimenti cautelari ed arbitrato rituale novellando, rispettivamente, gli articoli 669-octies e 819-ter del codice processuale civile. Con la prima modifica si afferma esplicitamente il principio generale secondo cui il giudice che emette un provvedimento cautelare ante causam deve sempre provvedere anche sulle spese relative al relativo procedimento. La modifica all'articolo 819-ter in materia di arbitrato detta disposizioni in materia di reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato.

L'articolo 56 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un nuovo capo III-bis, composto dagli articoli 702bis, 702-ter e 702-quater, che aggiunge tra i procedimenti speciali del libro quarto il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato per le sole domande relative ai crediti di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose; la rapidità del procedimento permette nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.

L'articolo 57 interviene sul regio decreto n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiungendo l'articolo 103-bis, che disciplina il contenuto del modello di testimonianza. Sono inoltre apportate modifiche agli articoli 104 e 118,

al fine di prevedere che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio, e di definire di contenuto della motivazione della sentenza.

L'articolo 58 abroga le norme che assoggettano al rito del lavoro – di cui al Libro II, Titolo IV, Capo I del codice di procedura civile – le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

L'articolo 59 consente all'Avvocatura dello Stato di effettuare la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro.

L'articolo 60 prevede una serie di abrogazioni conseguenti alle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame.

L'articolo 61 reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, che le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

L'articolo 62 riduce il periodo della sospensione di diritto dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, anziché dal 1° agosto al 15 settembre, come attualmente previsto.

L'articolo 63 contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure di riscossione di esse. Tra i diversi interventi, quelli maggiormente significativi consistono nelle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Esse riguardano, tra l'altro, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, le norme in materia di devoluzione allo Stato dei beni sequestrati. Ulteriori significative modifiche al citato testo unico, attengono al cuore della disciplina del sistema di recupero delle spese di giustizia, con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione

del credito. Alcune novità riguardano anche le modalità di riscossione di specifiche spese per le quali è infatti stabilito il ricorso alla riscossione *pro quota*. Viene inoltre completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo. Alcune modifiche conseguenti all'introduzione della nuova disciplina sono, infine, apportate alla legge finanziaria per il 2008, in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia spa.

L'articolo 64 dispone l'abrogazione di alcune norme, resa necessaria dall'introduzione della nuova disciplina in materia di spese di giustizia.

L'articolo 65, al comma 1, dispone che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle « clausole generali » contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e « parasubordinato » deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente. Il comma 2 prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle clausole in esso contenute, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell'ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione negoziale certificata e la sua attuazione. Il comma 3 dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve far riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione. Analogamente, il giudice, nello stabilire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti nonché di una serie di elementi di fatto direttamente indicati dalla disposizione in esame. Il comma 4 provvede a riformulare l'articolo

75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che individua la finalità della procedura di certificazione, ampliando sul piano definitorio l'ambito di intervento della certificazione. Infine il comma 5 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile introducendo, in particolare, nuove modalità di conciliazione ed arbitrato.

L'articolo 67, comma 1, sostituendo l'articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, allunga da 60 giorni a 120 giorni dal ricevimento della sua comunicazione (ovvero della comunicazione dei motivi se non contestuale) il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento. Tuttavia, allo stesso tempo, si dispone che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più (come nella normativa vigente) con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale. Il comma 2 precisa che il termine previsto a pena di decadenza dal precedente comma per l'impugnazione del licenziamento, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace. Il comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato un'unità produttiva ad un'altra.

L'articolo 68 interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato. Degli articoli 69-73 dirà il deputato Corsaro.

L'articolo 74 reca disposizioni relative alle attività e al funzionamento della Corte dei conti. I commi 1-3 individuano una procedura giurisdizionale per la contestazione di deliberazioni conclusive di controlli su gestioni svolti dalla Corte dei conti nei quali siano stati accertati il mancato raggiungimento di obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività svolta. I ricorsi, sui quali decide un apposito collegio costituito all'interno delle sezioni riunite della Corte di conti, possono essere presentati - oltre che dall'amministrazione interessata - anche da enti, istituti e amministrazioni che avrebbero tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché da ogni contribuente che sia da almeno tre anni in regola con i propri adempimenti fiscali. I commi 4-11 sono relativi agli effetti dell'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti sui documenti di bilancio. In particolare, il comma 4 mantiene fermo l'obbligo del Governo di formulare le previsioni di spesa tenendo conto degli esiti del controllo successivo della Corte sul bilancio e sul patrimonio. Il comma 5 affida alle Sezioni riunite il compito di rendere, insieme al giudizio di parifica del Rendiconto generale, il referto sul controllo successivo della gestione del bilancio e del patrimonio delle pubbliche amministrazioni. Il comma 6 affida alla Corte il compito di effettuare un'analisi sull'andamento delle entrate. Il comma 7 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di chiedere alla Corte valutazioni in ordine alle conseguenze finanziarie di provvedimenti legislativi. In tali casi il Presidente della Corte può sottoporre la richiesta di parere alle sezioni riunite ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati (comma 8). Il comma 10 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di invitare il Presidente della Corte a riunioni tecniche di governo ed il comma 11 consente allo stesso Presidente ed alle Commissioni parlamentari di chiedere alla Corte la verifica e la certificazione delle risultanze

dei conti pubblici. Il comma 12 riconosce alla Corte dei conti – per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo – la possibilità di accedere in via telematica alle banche dati di ogni amministrazione.

Dell'articolo 75, infine, dirà il deputato Corsaro.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per la V Commissione, rileva preliminarmente che il disegno di legge costituisce parte integrante della manovra economica varata dal Governo, nel quadro del piano triennale per la stabilizzazione della finanza pubblica che si pone l'obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio entro l'anno 2011. Esso risulta esplicitamente collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2009 secondo quanto indicato nel DPEF per gli anni 2009-2013 nonché nelle relative risoluzioni di approvazione approvate dalla Camera e dal Senato nelle sedute dell'8 luglio 2008. Mentre il DPEF ha delineato il quadro di riferimento della prima parte di questa Legislatura, ed i decreti-legge n. 93 del 2008 e n. 112 del 2008 hanno avviato i primi interventi puntuali cui è stato attribuito il carattere di urgenza, con l'attuale disegno di legge si propongono misure ed interventi in grado di operare scelte di indirizzo di politica economica ed industriale. In particolare, le misure inserite nel disegno di legge sono mirate allo sviluppo economico con una razionalizzazione dell'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate, l'estensione della struttura dei distretti industriali ad un riferimento che non sia più ancorato alla sola logica di incidenza geografica, gli interventi a supporto della internazionalizzazione delle imprese, il forte impegno nella lotta alla contraffazione ed alla tutela della proprietà industriale; alla scelta dell'investimento sull'innovazione e l'energia, con particolare riferimento allo studio ed allo sviluppo della produzione energetica nucleare; ai percorsi di liberalizzazione e privatizzazione attinenti la riforma dei servizi pubblici locali e la limitazione al ricorso di società partecipate e controllate direttamente od indirettamente dallo Stato; alle semplificazioni ed al contenimento dei termini procedurali e valutativi, nonché, infine, al miglior efficientamento e razionalizzazione strutturale della pubblica amministrazione.

Osserva che la decisione di articolare la manovra finanziaria in un decreto-legge e in un disegno di legge rivela l'intenzione di affidare a tale ultimo strumento le misure di carattere prevalentemente strutturale, anche attraverso il ricorso a significative deleghe legislative. In realtà già nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 112 del 2008 alcune importanti misure di interesse della Commissione bilancio contenute nel disegno di legge di cui stiamo avviando l'esame sono state incluse nel decreto, al fine di dare alle stesse, giudicate suscettibili di determinare effetti positivi già nel breve periodo, immediata attuazione: si tratta in particolare delle disposizioni in materia di sostegno alle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 1 e 2, divenuti gli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge, di quelle in materia di distretti produttivi di cui all'articolo 3, confluite nell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112, di quelle in materia di banca del Mezzogiorno di cui all'articolo 4, confluite nell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 112, di quelle in materia di infrastrutture militari di cui all'articolo 20, divenute l'articolo 14-bis del decretolegge, delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 21, divenute l'articolo 23-bis del decreto-legge; di quelle di cui all'articolo 22 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, divenute l'articolo 83-bis, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 45, in materia di cessione di quote di società a responsabilità limitata, divenute il comma 1-bis dell'articolo 36.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che alcune disposizioni si collegano strettamente ad altre contenute nel decreto-legge. In questa ottica assumono un particolare rilievo le disposizioni in materia di finanza pubblica contenute agli articoli 72, 73 e 74. Esse si affiancano infatti alle disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 1 e degli articoli 60 e seguenti del decreto-

legge. Rispetto alle disposizioni contenute nel decreto-legge è stato rilevato da più parti il rischio che si procedesse per decreto ad una riforma della legislazione contabile nazionale. In realtà, una riforma strutturale delle procedure di bilancio è quella che si profila all'articolo 72, e quindi nell'ambito del disegno di legge, sul quale vi potrà essere un ampio confronto parlamentare. L'articolo 72 prevede infatti modifiche agli articoli 11 e 11-ter della legge di contabilità generale n. 468 del 1978, novellando la disciplina inerente il contenuto proprio della legge finanziaria. nonché quella relativa alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. Quanto al primo aspetto, l'articolo, oltre a dare specifico rilievo nella legge di contabilità nazionale al parametro di riferimento principale ai fini del rispetto dei vincoli comunitari introdotti dal Trattato di Maastricht, vale a dire l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, rende più stringente l'esclusione dal contenuto della legge finanziaria delle norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Ancor più rilevante è il fatto che sono escluse dal contenuto della legge finanziaria norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata in modo da evitare che, come accade da diversi anni, nella legge finanziaria si concentrino numerosi interventi di spesa, anche di modesta rilevanza. Per quanto concerne la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, l'articolo prevede che questa sia determinata non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche; tra le modalità di determinazione della copertura finanziaria, si dispone inoltre la possibilità di prevedere, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto (da considerare ai fini della copertura ai sensi delle modifiche precedenti), compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa. Particolarmente apprezzabile, proprio in relazione alle modalità e agli strumenti di lavoro della

Commissione bilancio, è la previsione dell'obbligo di aggiornare le relazioni tecniche relative ai provvedimenti legislativi all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.

L'articolo 73 reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, al fine di garantire un contesto di stabilità e di piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti. Richiama poi le considerazioni già svolte dalla collega Bernini sulle disposizioni in materia di Corte dei conti di cui all'articolo 74.

Ricorda che ulteriori disposizioni del disegno di legge richiamano poi quelle del decreto-legge. In particolare, l'articolo 14 reca disposizioni volte a consentire l'individuazione di un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubblica e privata. Inoltre la disposizione reca una delega al Governo volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga. In tal senso, la disposizione si affianca alle misure di immediata agevolazione in materia di banda larga contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 112. Segnala peraltro l'opportunità che il Governo chiarisca la distribuzione temporale dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo in esame, dal momento che la norma fa riferimento. ai fini della realizzazione degli interventi previsti, ad una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del suddetto Fondo, senza precisare la quota da utilizzare in ciascuno degli esercizi finanziari inclusi nel periodo indicato. Gli articoli 15, 16 e 17 intervengono in materia di energia, prevedendo, per quanto riguarda l'articolo 15, una delega al Governo per il riassetto normativo dei criteri in materia di localizzazione degli impianti di produzione

elettrica nucleare; per quanto riguarda l'articolo 16, che il CIPE decida, su proposta del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'ambiente, le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale; per quanto riguarda l'articolo 17, l'approvazione di un piano per l'innovazione nel settore energetico per consentire all'Italia di partecipare alla ricerca internazionale in materia nucleare e in materia di cattura e di confinamento dell'anidride carbonica. Tali disposizioni si collegano a quelle in materia di energia contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 112. Infine, l'articolo 34 prevede che, con decreto del Ministero dell'economia, vengano stabilite procedure e modalità volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per prevenirne l'indebito utilizzo nella programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

Illustra quindi brevemente le ulteriori disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione bilancio, in ogni caso rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto concerne i rilievi e le esigenze di chiarimento in merito ai profili finanziari delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento. Tra queste richiama in primo luogo l'articolo 5, che reca disposizioni volte all'aggiornamento della disciplina concernente gli interventi di promozione e reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui alla legge n. 181 del 1989, prevedendone l'estensione all'intero territorio nazionale, nonché la semplificazione delle relative procedure di approvazione. A tal fine la norma autorizza il Ministero dello sviluppo economico a sottoscrivere, con Regioni e soggetti interessati, appositi accordi di programma che, su proposta dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia), prevedano interventi agevolativi volti alla realizzazione di azioni di bonifica di aree con rilevanti problemi ambientali; di interventi compensativi a favore di aree ospitanti o destinate ad ospitare grandi impianti industriali a forte impatto ambientale; di iniziative di riqualificazione interessate da situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale. L'articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 56 del 2005 sull'internazionalizzazione delle imprese, volte a semplificare le procedure previste nell'ambito dell'accordo-quadro con le università del 2001 e di accordi di settore. L'articolo 7 conferisce due deleghe al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi aventi per oggetto, rispettivamente, il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (con particolare riferimento al coordinamento tra gli interventi di competenza dello Stato e delle Regioni) ed il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore. L'articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla Simest Spa, innalzando dal 49 per cento al 70 per cento il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, consentendo che i fondi regionali confluiscano, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa e devolvendo i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico. L'articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della Simest S.p.a. L'articolo 19 reca un'articolata disciplina delle procedure gestite dalle centrali di committenza regionali, quali strumenti di razionalizzazione degli acquisti. Tale disciplina va ad integrare le norme generali sugli appalti pubblici e gli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza recate dall'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici. L'articolo 23 prevede una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress (cosiddette psico-fisico « attività ranti»), che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1º gennaio 2008, la possibilità, su domanda, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico. In proposito osserva che l'articolo 23, disponendo una delega su materia identica a quella precedente di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007, i cui termini sono scaduti senza l'attuazione della delega, e richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza determina una riapertura dei termini per l'esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla legge n. 247 del 2007. Sembrerebbe in ogni caso opportuno che, trattandosi di un intervento espressamente produttivo di effetti onerosi, si prevedessero, già in sede di definizione della norma di delega, strumenti idonei a garantire, nell'esercizio della delega, la coerenza delle risorse autorizzate rispetto al numero dei soggetti interessati al pensionamento anticipato. Richiama poi l'articolo 31 interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007, rafforzando il ruolo del Ministro dello sviluppo economico e, in particolare, consentendo ad esso di individuare nuove aree tecnologiche entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché di aggiornare o modificare quelle già individuate, a partire dal 2009, anche con cadenza annuale. L'articolo 32 modifica la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, relativa alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Viene introdotta una sanzione amministrativa più

lieve per coloro che, pur avendo utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato lo stesso lavoratore e, al contempo, si modifica la disciplina relativa all'entità delle sanzioni civili per l'utilizzazione di lavoro sommerso. Inoltre, si escludono dall'applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro. L'articolo 33 reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento all'ampliamento delle funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale, al tempo stesso riconoscendo espressamente la funzione di coesione che il servizio postale riveste. L'articolo 41 reca disposizioni di carattere generale volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni in relazione ai processi di esternalizzazione riferiti alla fornitura di servizi, prevedendo in particolare che il ricorso all'outsourcing sia subordinato alla realizzazione di economie di gestione e all'adozione di misure di contenimento delle dotazioni organiche e delle spese di personale. L'articolo 42 reca disposizioni riferite al trasferimento di funzioni e risorse agli enti territoriali, nonché alle modalità di erogazione dei servizi da parte dai medesimi enti, prevedendo in particolare che il conferimento delle funzioni e il trasferimento delle risorse abbia luogo non attraverso disegni di legge collegati, ma attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In proposito invito il Governo a valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza della spesa con riferimento all'attuazione dell'intero processo di riordino delle competenze, in modo da evitare duplicazioni degli oneri a livello centrale, dopo che le funzioni siano state trasferite agli enti territoriali. Occorrerebbe inoltre verificare come le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dovranno essere emanati si coordinino con la normativa di rango primario con cui si disciplina l'attribuzione delle funzioni e l'organizzazione delle strutture dell'amministrazione statale che attualmente provvedono a svolgerle. L'articolo 43 intende favorire l'esternalizzazione di funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, consentendone la fruizione anche ai cittadini. L'articolo 50 reca disposizioni relative all'uso del VOIP (Voce tramite protocollo Internet) da parte delle pubbliche amministrazioni nel contesto del Sistema pubblico di connettività (SPC). Con riferimento a tale disposizione, come pure alle previsioni recate dagli articoli 48 e 51, segnala l'opportunità che il Governo precisi se le risorse di cui è previsto l'utilizzo siano iscritte nel bilancio dello Stato o in quello della Presidenza del Consiglio, al fine di verificarne la reale sussistenza e l'effettiva possibilità di impiegarle, nonché l'adeguatezza rispetto agli oneri derivanti dalle disposizioni medesime. Richiama poi l'articolo 51, che prevede la riallocazione di fondi di interesse del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Rileva in particolare che il comma 1 destina le somme stanziate dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 115 del 2005 per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari che non risultano ancora impegnate, al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività presentati dalle università, nonché alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi, mentre comma 2 prevede che il Dipartimento per

l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, per favorire la promozione, da parte di giovani ricercatori, di iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi, dando priorità ai progetti volti a migliorare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. L'articolo 69 novella le disposizioni dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002 prevedendo il trasferimento alla società Patrimonio S.p.A., oltre che dei beni rientranti nel conto del patrimonio dello Stato, di ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. L'articolo 70 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, uno o più decreti che dispongano la separazione delle attività svolte da Sace in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale e la possibilità che tali attività, una volta separate, siano gestite da due diversi organismi. L'articolo 71 novella le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 in materia di società partecipate e controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Con riferimento alle disposizioni maggiormente rilevanti, segnala che il comma 1, lettera a), interviene in materia di riduzione, compensi e funzioni dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche statali; le lettere c) e d) recano disposizioni in materia di limiti in capo alle pubbliche amministrazioni alla costituzione e alla partecipazione in società la cui attività non siano strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali; la lettera e), estende a 36 mesi il periodo entro il quale le amministrazioni pubbliche devono cedere le partecipazioni in società non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. La lettera f) del comma 1 reca, infine, un'interpretazione autentica della disposizione di cui al comma 734, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, in materia di divieto di nomina quale amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico per i soggetti che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Infine l'articolo 75 reca la copertura finanziaria degli interventi previsti al capo I – Impresa (articoli da 1 a 13) –, al capo II – Innovazione (articolo 14) – e capo III – Energia (articoli 15-18) del titolo I (Sviluppo economico, semplificazione e competitività), effettuati tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), stabilendo che per la realizzazione degli stessi si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili

presso l'Agenzia. Con riferimento a quest'ultima disposizione, nonché a quanto previsto dagli articoli 5 e 17, segnala al rappresentante del Governo l'opportunità di chiarire l'ammontare di risorse disponibili sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, precisando la quota che deve ritenersi vincolata per interventi e programmi di spesa già avviati.

Donato BRUNO, *presidente*, secondo quanto convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

\sim	\sim	M	7 4	4	\mathbf{r}	T	\sim
	"	/\//	/\//	A	ĸ	•	"

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

			3	S O 1	M M A R I O			
UFFICIO	DI	PRESIDENZA	INTEGRATO	DAI	RAPPRESENTANTI	DEI	GRUPPI	 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 17.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-00001 Tommaso Foti: Sulla chiusura della via per la chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino	25
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	30
5-00165 Viola: Sul presidio delle forze dell'ordine in alcune località balneari per il periodo estivo	26
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	32
RISOLUZIONI:	
7-00013 Volontè: Per la pubblicità dei compensi dei dipendenti o consulenti dei Ministeri e delle società partecipate dai Ministeri (<i>Discussione e rinvio</i>)	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica del Trattato di Lisbona. Emendamenti C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	29
AVVERTENZA	29

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.15.

5-00001 Tommaso Foti: Sulla chiusura della via per la chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale ricostruzione della vicenda, che definisce «farsesca». Ricorda che la strada per la chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino è sempre stata aperta e percorribile, prima che il nuovo proprietario del cosiddetto « maniero » ne rivendicasse l'uso esclusivo, con la conseguenza che, per raggiungere la predetta chiesa, occorre ora inerpicarsi per una lunga scalinata. Constata che sull'intera vicenda le autorità pubbliche sono di fatto assenti: lo stesso sindaco, dopo aver adottato un'ordinanza urgente, che non è mai stata attuata, l'ha poi ritirata perché sarebbero venuti meno i presupposti, laddove la situazione è invece di fatto rimasta immutata, mentre i tentativi di conciliazione non sono stati condotti con sufficiente convinzione. Quanto al giudice di pace di Borgonovo, fa presente che questi non ha accertato l'insussistenza di una servitù di uso pubblico sulla via in questione, ma si è limitato a rilevare che il comune non ne aveva provato la sussistenza. In conclusione, prende atto con amarezza che la questione rimarrà sospesa fino ad almeno il 2012.

5-00165 Viola: Sul presidio delle forze dell'ordine in alcune località balneari per il periodo estivo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la puntualità dei dati numerici forniti dal rappresentante del Governo, ma non per le soluzioni prospettate. Prende atto che i sindaci dei comuni del litorale veneto coinvolti erano a conoscenza del fatto che il numero di carabinieri assegnati alla stazione di Caorle sarebbe stato ridotto, anche se le loro dichiarazioni pubbliche sono state di segno contrario. Sollecita quindi una maggiore attenzione del Governo alle località balneari richiamate nell'interrogazione, che sono tra le più importanti mete del turismo in Italia, sottolineando come esse siano interessate da un numero crescente di episodi di microcriminalità, dai furti allo spaccio di droga, e invita l'Esecutivo a rafforzare il locale presidio di forze dell'ordine, anche trasferendo unità di personale da altre zone più tranquille.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00013 Volontè: Per la pubblicità dei compensi dei dipendenti o consulenti dei Ministeri e delle società partecipate dai Ministeri.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Luca VOLONTÈ (UdC), nell'anticipare che il gruppo della Lega Nord Padania lo ha invitato a riformulare la sua risoluzione nel senso di sopprimere il secondo capoverso delle premesse, preannuncia di essere disponibile a tale riformulazione. Si riserva quindi di intervenire alla luce del dibattito.

Il sottosegretario Luigi CASERO, dopo aver espresso condivisione per la finalità della risoluzione, che tende a dare attuazione al principio di trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa la conoscibilità dei compensi corrisposti dalle stesse, osserva che la diffusione delle predette informazioni, pur di per sé non incompatibile in linea di principio con la disciplina dettata in materia di tutela dei dati personali, determina però di fatto una compressione al diritto alla riservatezza degli interessati, se non ci si limita a pubblicizzare, genericamente, il compenso spettante per la copertura di una posizione astratta, per esempio quella di direttore generale, bensì il compenso di una determinata persona individuata per nome. La diffusione delle informazioni in questione, infatti, è ammessa, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del cosiddetto Codice in materia di protezione dei dati personali giugno (decreto legislativo 30 n. 196), unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento e comunque, ai sensi degli articoli 3 e 11 del Codice stesso, solo se necessaria e proporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire: il che è stato più volte ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla stessa giurisprudenza comunitaria. Per la pubblicazione dei compensi di singoli individui occorre pertanto una legittimazione in specifiche disposizioni normative.

Per quanto riguarda la pubblicità dei compensi corrisposti ai componenti delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel ribadire le osservazioni già svolte, evidenzia che sussiste inoltre una obiettiva difficoltà nell'individuare i soggetti interessati, atteso il novero, la natura e la tipologia delle partecipazioni societarie, e quindi esiste il rischio concreto di includere soggetti privati non direttamente interessati dalle esigenze di trasparenza che si intendono soddisfare.

In conclusione, propone ai presentatori della risoluzione di riformulare il secondo capoverso del dispositivo nei termini seguenti: « ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché le società non quotate, a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, pubblicizzino sul proprio sito web, nonché comunichino al Governo e al Parlamento, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, gli atti comportanti spesa relativi ai compensi corrisposti ad amministratori e sindaci, compresi i corrispondenti compensi di fine mandato e/o liquidazioni, che comportino il superamento dei tetti retributivi fissati legislativamente. A tale pubblicità non sono tenute le società quotate nei mercati regolamentati, già tenute legislativamente ad osservare le norme di trasparenza dettate da Consob».

Mario TASSONE (UdC), premesso di concordare sulla soppressione del secondo capoverso delle premesse della risoluzione in discussione, della quale è cofirmatario, esprime soddisfazione per l'attenzione mostrata dal Governo all'atto, che pone in luce un punto importante del rapporto tra lo Stato e le società partecipate. Ricorda che queste godono di uno statuto anomalo, che permette loro di invocare, a seconda delle occorrenze e delle convenienze, la propria rilevanza pubblica o la propria natura privatistica. Ciò premesso, reputa giusto e

doveroso rendere note le retribuzioni dei dirigenti delle società partecipate dal soggetto pubblico ed, in particolar modo, i compensi degli amministratori delegati delle grandi società operanti nei settori delle ferrovie, delle poste e così via. A suo avviso, l'obiezione dell'esistenza di un diritto alla riservatezza mossa dal rappresentante del Governo è da ritenersi pretestuosa, dal momento che la riservatezza in Italia di fatto non esiste, come prova la continua diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche.

Sesa AMICI (PD) giudica sostanzialmente condivisibile la risoluzione in discussione, che tende a rafforzare un importante elemento di democrazia qual è quello del rapporto diretto tra pubblica amministrazione e cittadini. Preferirebbe tuttavia che non si parlasse, nelle premesse, di una «iniziativa di straordinaria trasparenza intrapresa dal ministro Brunetta», atteso che la pubblicazione dei compensi dei dipendenti pubblici costituisce attuazione di vigenti disposizioni di legge. Chiede inoltre al rappresentante del Governo se l'inciso « che comportino il superamento dei tetti retributivi fissati legislativamente » contenuto nella sua proposta di riformulazione si riferisca soltanto ai « compensi di fine mandato e/o liquidazioni » o a tutti «gli atti comportanti spesa relativi ai compensi».

Il sottosegretario Luigi CASERO chiarisce che l'inciso si riferisce a tutti gli atti.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo tende a definire un impegno nuovo rispetto a quanto già previsto dalla legge come obbligo. Ricorda infatti che l'articolo 3, comma 18 e commi da 44 a 53, della legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 2007) ha già dettato una disciplina per la limitazione dei compensi dei dipendenti pubblici ed ha previsto la pubblicazione dei relativi atti di spesa sui siti *web* delle amministrazioni di appartenenza.

Linda LANZILLOTTA (PD) fa presente che il tema delle retribuzioni si presenta articolato e complesso, con caratteristiche diverse a seconda della natura del soggetto pubblico di riferimento. Un conto sono i ministeri o quelle società partecipate interamente controllate dallo Stato, in ordine alle quali il rappresentante del Governo potrebbe, già in questa sede, illustrare gli orientamenti del Governo stesso. Diverse considerazioni vanno invece svolte per quanto riguarda le retribuzioni erogate dalle società controllate dalle province e dai comuni, in ordine alle quali vige la disciplina prevista dalla legge finanziaria per il 2007. Su queste retribuzioni sarebbe opportuno che il Governo fornisse elementi utili per valutare se e come tali norme siano eluse, anche in considerazione del fatto che sovente componenti dei consigli di amministrazione vengono assunti dalle stesse società con qualifiche di livello dirigenziale. Si tratta di società interamente detenute dalla mano pubblica, in ordine alle quali può esercitarsi un controllo pieno sulle retribuzioni, che possono e, anzi, devono essere diffuse.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che l'utile lavoro avviato nella seduta in corso abbia consentito alla Commissione di acquisire importanti elementi di valutazione, che richiedono un attento approfondimento. Per questa ragione ritiene che la discussione sulla risoluzione in esame potrebbe riprendere nella seduta già convocata per domani.

Carlo COSTANTINI (IdV) si dichiara favorevole a proseguire la discussione sulla risoluzione in oggetto nella seduta di domani, in modo da poter approfondire le diverse questioni emerse.

Luca VOLONTÈ (UdC) si dichiara non contrario al rinvio della discussione a domani, come pure alla riformulazione delle premesse della risoluzione in termini tali da tenere conto del rilievo posto dalla deputata Amici, nonché del suggerimento pervenutogli dai deputati della

Lega Nord Padania, di cui ha già fatto cenno. Intenderebbe inoltre riformulare il primo capoverso del dispositivo in modo da posticipare la data del 30 luglio, che era ragionevole quando è stata presentata la risoluzione, ma non lo è più oggi, considerato che occorrerebbe a questo punto attendere il 30 luglio 2009 per ottenere la pubblicazione dei compensi dei dipendenti e consulenti dei ministeri. Quanto all'ulteriore proposta di riformulazione del dispositivo avanzata dal rappresentante del Governo, si dichiara disponibile a tenere conto delle questioni da lui sollevate, in vista di un comune impegno per una maggiore trasparenza in materia di retribuzioni a carico del soggetto pubblico.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rispondendo al deputato Tassone, fa presente di non aver espresso un giudizio di valore sulle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza, essendosi limitato a ricordarne l'esistenza. Il Parlamento è quindi libero di adottare le iniziative legislative che ritenga opportune per modificare quelle disposizioni.

Nel merito, assicura che è volontà del Governo di assicurare la trasparenza sulle retribuzioni dei dipendenti ministeriali e delle società partecipate dal Tesoro o delle loro controllate, in ottemperanza alle prescrizioni di legge. Per quanto riguarda le società che fanno capo agli enti locali, concorda sull'esigenza della massima trasparenza, anche per contrastare fenomeni deteriori, finalizzati ad aggirare i tetti di retribuzione, quali il cumulo degli incarichi e la confusione tra soggetti controllanti e controllati. Quanto alle iniziative che si possono intraprendere in questo senso, segnala la possibilità di intervenire normativamente come anche di costituire un osservatorio per verificare eventuali situazioni illegittime, lasciando poi alla magistratura ordinaria e contabile di accertare eventuali responsabilità.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica del Trattato di Lisbona. Emendamenti C. 1519 Governo, approvato dal Se-

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rilevato che gli emenda-

menti in esame (Leoluca Orlando 1.1, Palomba 1.2 e Donadi 1.3) non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00001 Tommaso Foti: Sulla chiusura della via per la chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione dell'On.le Tommaso Foti riguarda le iniziative da adottare per ripristinare il transito – da parte degli abitanti di Vicobarone, frazione di Ziano Piacentino – della « Strada della Chiesa ».

Com'è noto all'interrogante, si tratta di un'annosa e complicata vicenda, che vede principalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria, che si è pronunciata più volte e non favorevolmente all'uso pubblico della strada, anche se la decisione non è ancora definitiva. Purtuttavia, in relazione alle funzioni di mediazione e di raccordo tra le istituzioni pubbliche e le varie componenti della società civile, la Prefettura di Piacenza ha tenuto varie riunioni con il Comune di Ziano e le parti interessate, al fine di verificare la possibilità, al di là delle vicende giudiziarie, di trovare un punto d'incontro.

Il Prefetto stesso, nell'ultima riunione del 14 dicembre 2007, ha proposto al proprietario del fabbricato prospiciente la chiesa, nelle more della decisione di merito della Corte d'Appello di Bologna, di consentire l'accesso ai parrocchiani in occasione di particolari celebrazioni religiose, con modalità da concordare e senza pregiudizio del proprio diritto. Quest'ultimo non ha ritenuto di accettare, dichiarando ufficialmente, invece, la propria disponibilità a vendere o a permutare l'intero immobile, per dirimere definitivamente la questione.

Successivamente, con *telefax* del 19 dicembre 2007, la proprietà ha fatto pervenire in Prefettura una comunicazione con la quale ha informato della decisione di aderire, sia pure parzialmente, all'invito rivolto dal Prefetto, consentendo a chi lo

voglia di transitare a piedi sulla porzione di fondo un tempo denominata « via della Chiesa », in occasione delle festività natalizie, per recarsi nella parrocchiale di Vicobarone e partecipare ai riti religiosi che vi saranno celebrati.

Debbo purtroppo rilevare come, allo stato degli atti, non sembra vi siano margini per altri interventi da porre in essere da parte del Prefetto in ordine alla vicenda in parola.

Difatti l'intervento richiesto sul Comune di Ziano, per il reinserimento della strada nell'elenco comunale delle strade a uso pubblico, non è percorribile, atteso che si rientra in un ambito che prevede la piena autonomia dell'ente locale. Com'è noto, il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 15 febbraio 2007, ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la domanda riconvenzionale volta ad accertare l'assoggettamento di via della Chiesa in Vicobarone di Ziano Piacentino alla servitù di uso pubblico acquistata per possesso ab immemorabili. Con la medesima sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il parroco e un altro privato cittadino che aveva presentato tale denuncia, non hanno titolo per transitare a piedi o con autoveicolo o in altro modo lungo la citata via, ordinando loro di astenersi dal transitare sulla medesima strada.

A seguito di tale sentenza, secondo quanto riferito dal Sindaco, il Comune di Ziano ha ritenuto atto dovuto la cancellazione della strada della Chiesa dall'elenco delle strade a uso pubblico, non emergendo dalla sentenza 80/2007 dei Tribunale di Piacenza alcun elemento idoneo a contrastare le statuizioni di cui alla

sentenza 17/1999 del Giudice di Pace di Borgonovo, nella quale il magistrato non aveva ritenuto provata la circostanza di un passaggio pubblico sulla strada.

Avverso la sentenza del Tribunale, il Parroco e il privato cittadino hanno proposto atto d'appello alla Corte d'Appello di Bologna e hanno chiesto, tra l'altro, qualora si ritenga la sentenza provvisoriamente esecutiva, di sospenderne l'esecuzione alla prima udienza. La richiesta è stata motivata dall'impossibilità di celebrare i funerali nella Chiesa parrocchiale, il cui altro accesso è rappresentato da una scalinata costituita da 36 scalini.

Tuttavia la Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 18 settembre 2007, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha fissato l'udienza per le conclusioni al 29 maggio 2012.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere provvisionali ingiunte con l'ordinanza 7 agosto 2006 al proprietario del fabbricato prospiciente la strada perché necessitava lavori di consolidamento, il Comune ha precisato che il 6 aprile 2007 esse sono state completate ed eseguite in conformità alle prescrizioni. Conseguentemente, previo parere positivo del Comando Vigili del Fuoco, sono state rimosse le transenne a suo tempo predisposte per scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica, e il tecnico incaricato dal Comune ha confermato che non sussistono più le condizioni di pericolo immediato.

Le relative spese resesi necessarie per l'espletamento delle perizie restano a totale carico del proprietario dell'immobile prospiciente la strada. A tal fine l'amministrazione comunale ha comunicato di non aver sostenuto alcun esborso di somme.

In merito alla sanzione prevista dall'articolo 30 del codice della strada, al di là dei dubbi sull'applicabilità della norma alla fattispecie dato che il tratto in questione non parrebbe rientrare nel concetto di strada accolto dall'articolo 2 del Codice della Strada, è comunque da rilevare la mancanza dei presupposti per l'applicazione della sanzione. Ai sensi dell'articolo 204 del Codice della Strada, infatti, atto d'impulso per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria è l'accertamento di una violazione, e quindi l'invio in Prefettura di un verbale o atto compilato da un ufficio o comando accertatore; atto che nel caso in specie non è mai stato prodotto, sicché è mancato il presupposto fondamentale per qualsiasi valutazione di merito sulla fondatezza dell'accertamento.

Allo stato attuale, oltretutto, i presupposti di fatto per l'applicazione della sanzione (fabbricati e muri che minacciano rovina) non sussisterebbero, atteso che le prescrizioni dell'ordinanza sindacale del 7 agosto 2006, come detto, risultano soddisfatte e, dopo l'esecuzione delle opere provvisionali, non sono state evidenziate aree potenzialmente esposte a pericolo di crolli. Conseguentemente il Sindaco di Ziano, con ordinanza n. 39 del 6 dicembre 2007 ha provveduto a revocare l'ordinanza n. 30 del 7 agosto 2006, essendone venuti meno i presupposti di legge che ne avevano determinato l'adozione.

Al momento, come già detto, non sembrano sussistere i presupposti per un intervento prefettizio in qualsiasi altro campo che non sia una mera attività di confronto e ricerca di pacifiche soluzioni tra le parti, che il rappresentante del Governo nella provincia non ha mancato di esperire.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00165 Viola: Sul presidio delle forze dell'ordine in alcune località balneari per il periodo estivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva viene definito annualmente a livello centrale dal Ministero dell'Interno sulla base di una valutazione comparata delle esigenze e delle criticità presenti nelle varie aree territoriali come desumibili dalle segnalazioni e istanze di potenziamento che vengono formulate dai Prefetti delle varie province, tenendo conto ovviamente delle risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili.

La manovra di potenziamento avviene prevalentemente sia attraverso una razionale redistribuzione del personale dei reparti territoriali, che viene spostato dalle zone meno impegnate nel periodo estivo verso quelle più interessate dai flussi turistici, sia attraverso l'invio di aliquote di personale provenienti dai reparti d'istruzione che, al termine dell'attività formativa, effettuano il periodo di tirocinio pratico-applicativo.

Proprio la disponibilità di queste ultime aliquote, nella stagione corrente, risulta sensibilmente diminuita per effetto della riduzione delle nuove immissioni in servizio autorizzate negli scorsi esercizi finanziari. In particolare, per quanto riguarda la Polizia di Stato, nel corso del 2008 è stato ultimato solo il 168° corso Allievi Agenti per complessive 90 unità, a fronte delle 1.200 provenienti dai due corsi ultimati nell'anno precedente.

Analoga riduzione si registra nel caso dell'Arma dei Carabinieri, che per questa estate ha potuto impiegare complessivamente 753 unità di rinforzo a fronte delle 1.896 dello scorso anno, con una diminuzione di oltre il 60 per cento per effetto

della minore disponibilità di risorse dei reparti addestrativi conseguente alla riduzione delle immissioni ereditata dagli esercizi finanziari pregressi.

Detto questo per chiarire i termini generali del problema, che nel futuro potrà trovare soluzione nei provvedimenti del Governo che autorizzano l'immissione in servizio di nuovo personale nelle forze di polizia, preciso che, nel caso della provincia di Venezia, oggetto dell'interrogazione dell'On. Viola, la Prefettura, d'intesa con i Sindaci del Comune capoluogo nonché di quelli di Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento, Cavallino, Chioggia ed Eraclea, ha approntato uno specifico piano di potenziamento dei presidi di polizia, approvato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il 7 marzo scorso.

Per l'attuazione del piano, è stata avanzata la richiesta d'assegnazione di ulteriori unità di rinforzo i cui oneri finanziari per spese di vitto ed alloggio erano da porre a carico dei Sindaci delle località balneari interessate, così come previsto dal protocollo d'intesa sulla sicurezza urbana del 2003 richiamato anche dall'interrogante.

In fase di definizione del piano nazionale per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, alla provincia di Venezia sono state assegnate 55 unità di rinforzo della Polizia di Stato per i mesi di luglio ed agosto, destinate al capoluogo; 20 unità di rinforzo della Guardia di Finanza per il periodo dal 25 luglio al 23 agosto; nonché, per quanto riguarda i Carabinieri, 15 unità di rinforzo per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, cui vanno aggiunte altre 25

unità per il periodo dal 14 luglio al 17 agosto ed una Stazione Mobile attivata nella località di Bibione.

Complessivamente, tali aliquote di rinforzo risultano ridotte rispetto agli anni precedenti a causa, come detto, della minore disponibilità di unità dei reparti addestrativi.

Nel caso dei Carabinieri, pur dovendosi far fronte alla riduzione dei rinforzi provenienti dai reparti d'istruzione, per assicurare comunque il soddisfacimento delle esigenze di vigilanza nelle località turistiche si è agito sull'altra leva di redistribuzione delle risorse cui prima si accennava, cioè lo spostamento stagionale di militari da zone più tranquille verso località interessate da maggiori afflussi di visitatori e villeggianti.

In tal senso, tenendo conto anche di quest'ulteriore tipologia di movimentazione del personale, dai dati forniti dal Comando Generale dei Carabinieri risulta che, per l'attuale stagione, la Stazione di Caorle ha avuto assegnate 22 unità di rinforzo, quella di Jesolo 12, la Stazione di Cavallino 8, quella di Bibione 24 e quella di Chioggia 7; tale dispositivo, che prevede un potenziamento stagionale di 73 unità rispetto alle 96 dell'anno precedente, è stato ulteriormente integrato con la previsione d'impiego, dal 1º luglio al 31 agosto, di altre 15 unità della Compagnia di

Intervento Operativo del 4º battaglione « Veneto », poste a disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia.

La riduzione delle aliquote di rinforzo ha determinato preoccupazione nei Sindaci dei Comuni di Caorle ed Eraclea per le possibili conseguenze sui servizi di controllo e di vigilanza nel territorio. Per tale motivo, la questione è stata nuovamente affrontata il 10 luglio scorso in Prefettura nel corso di una riunione tecnica di coordinamento nel corso della quale i rappresentanti delle forze di polizia, nell'evidenziare che attualmente le predette località balneari non presentano particolari criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, hanno comunque garantito un adeguato dispositivo di sicurezza con il rafforzamento del consueto e collaudato piano integrato di vigilanza e controllo del territorio.

Desidero peraltro sottolineare che, nonostante le difficoltà di ordine generale cui prima accennavo, l'intera manovra di potenziamento dei servizi di vigilanza estivi posta in essere dall'Arma dei Carabinieri, e concordata a livello interforze presso il Dipartimento della polizia di Stato, ha privilegiato le località turistiche del Veneto e della Riviera romagnola, in favore delle quali è stato complessivamente destinato un volume di forze pari ad oltre i 2/3 di quello impiegato nel 2007.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:	
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo	34
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e dell'Ordine dei giornalisti in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali	34
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	35
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 1424 Governo, C. 574 De Corato e	25
C. 952 Pelino (Seguito esame e rinvio)	35

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 luglio 2008.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana,
C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura,
C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini,
C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.40

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 luglio 2008.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e dell'Ordine dei giornalisti in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 16.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 1424 Governo, C. 574 De Corato e C. 952 Pelino.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2008.

Paola PELINO (PdL) sottolinea l'importanza di promuovere adeguate misure contro la violenza sessuale ed i maltrattamenti in famiglia, trattandosi di un argomento di drammatica attualità, rimasto sospeso nella scorsa legislatura. Illustra quindi brevemente la proposta di legge C. 952, della quale è prima firmataria, recante nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale ed i maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi. Il provvedimento è volto a

modificare il vigente articolo del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale, cambiando l'attuale formulazione, che richiede il requisito della « costrizione » della vittima, nella formula della semplice mancanza di consenso. Prevede iniziative a livello operativo (assistenza, soccorso, asilo) e più in generale, programmi di collaborazione e formazione da parte delle pubbliche autorità volte a promuovere l'assistenza più specifica, la prevenzione della violenza sulle donne, coinvolgendo gli organi della sanità, della giustizia, delle Forze di polizia giudiziaria ed i servizi sociali. Provvede altresì alla tutela delle donne vittime di abusi con case-rifugio denominate «istituti S.O.S.» per asilo ed assistenza. Sul fronte psicodidattico, introduce programmi di educazione civica nelle scuole. Prevede, inoltre, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del reato di maltrattamenti, in modo che sia punito chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Auspica quindi che dopo la pausa estiva l'esame dei provvedimenti possa proseguire celermente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	36
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori del Comitato	37
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Professor Giuliano Amato sugli sviluppi istituzionali dell'Unione europea in relazione al loro rapporto con gli ordinamenti nazionali, alla luce del <i>referendum</i> irlandese sul Trattato di Lisbona	39
SEDE REFERENTE:	
Ratifica Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla Costruzione di un nuovo tunnel. C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e C. 932 Delfino (Esame e rinvio)	39
Ratifica II Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea. C. 1558 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	42
Ratifica Convenzione Italia-Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 1559 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	45
AVVEDTENZA	47

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica del Trattato di Lisbona.C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.10.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori del Comitato.

Furio COLOMBO, presidente, propone che, essendone pervenuta la richiesta, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Al riguardo, invita i componenti il Comitato a considerare l'opportunità che i lavori del Comitato siano anche in futuro caratterizzati da tale forma di pubblicità, da valutare tuttavia di volta in volta in ragione della delicatezza dei temi da trattare.

Nel dare il benvenuto ai colleghi presenti, rileva l'opportunità di procedere alla discussione di aspetti di metodo e di merito connessi all'attività del Comitato. Richiama il proficuo lavoro, già svolto nel corso della precedente legislatura, dal Comitato permanente, allora istituito presso la III Commissione, e segnala talune questioni di particolare rilievo. In particolare, prospetta come priorità il monitoraggio sull'attuazione della moratoria universale contro la pena di morte, alla luce dell'impegno italiano e in considerazione dell'allarme destato dalla recente condanna a morte di ventinove cittadini iraniani. Connessa a tale tema è la questione della vicenda processuale dell'ex leader iracheno Tariq Aziz, che, oltre a presentare notevoli criticità sul piano del rispetto delle più elementari garanzie, sembra destinata a concludersi entro tempi brevi con una condanna a morte: si tratta di una vicenda di indubbio rilievo sul piano dei diritti umani e che deve costituire oggetto di considerazione da parte del Comitato e non essere lasciata al mero interessamento di singole parti politiche.

Ricorda altresì la vicenda di Mikhail Khodorkovskij, imprigionato dal regime del presidente Putin e detenuto in condizioni di isolamento in Siberia. Segnala altresì l'opportunità che il Comitato si attivi per l'istituzione di un contrassegno europeo per la circolazione dei veicoli per disabili, la cui previsione consentirebbe di assicurare una piena tutela della libertà di circolazione sul territorio europeo. Propone infine che il Comitato dia seguito all'iniziativa promossa dalla Comunità di Sant'Egidio per evitare la permanenza dei bambini all'interno delle carceri.

Paolo GUZZANTI (PdL) concorda con quanto proposto dal presidente, pur non condividendo l'ordine delle priorità: ritiene infatti che la condizione in cui versa il soldato israeliano Gilad Shalit, catturato da un *commando* palestinese nel mese di giugno, sia prioritaria rispetto a quella di Tariq Aziz. Concorda con l'indicazione relativa a Mikhail Khodorkovskij e ricorda il caso di Mikhail Trepashkin, che ha suscitato l'attenzione dell'opinione pubblica in Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

Margherita BONIVER (PdL) prospetta l'esigenza di evitare che i lavori del Comitato si concentrino su una pluralità di casi individuali, pur meritevoli di attenzione, a partire dal citato caso del soldato israeliano Shalit, al fine di svolgere un lavoro il più completo e coerente possibile. Occorrerebbe, a suo avviso, inquadrare i possibili casi individuali nell'ambito di tematiche di ordine generale, come ad esempio la questione delle minoranze, nel cui contesto potrebbero essere collocate sedute del Comitato dedicate alle violazioni anche nei confronti delle donne o degli omosessuali, come pure in aree quali il Tibet, il Darfur o la Birmania. Richiamando la responsabilità di ricorrere a tutti gli strumenti previsti dal regolamento per porre tali temi anche all'attenzione della Commissione e dell'Assemblea, rileva l'opportunità che il Comitato instauri contatti regolari con il Tribunale Penale Internazionale.

Enrico PIANETTA (PdL) condivide l'approccio pragmatico, proposto dal presidente e richiama l'attenzione dei colleghi sul tema della tratta degli esseri umani. Il Comitato dovrebbe, a suo avviso, porre in essere tutte le attività necessarie a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle diverse questioni al suo studio ed eventualmente ricorrere a strumenti quali audizioni e missioni, da svolgere nel quadro di un'indagine conoscitiva. Infine, richiama l'attenzione sulle attività del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, da lui presieduto, considerata l'affinità dei temi.

Furio COLOMBO, presidente, prospetta la possibilità di sottoporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione la proposta di svolgimento di un'indagine conoscitiva sui diritti umani nel mondo con particolare riferimento al tema delle minoranze.

Matteo MECACCI (PD) concorda con quanto osservato dalla collega Boniver e ritiene che il caso di Tariq Aziz sia da inquadrare nella più ampia tematica relativa alla moratoria sulla pena di morte. Al riguardo, segnala che si assiste a livello internazionale ad una recrudescenza delle pene capitali nei Paesi non abolizionisti e che ciò deve essere guardato anche come reazione alla risoluzione approvata alle Nazioni Unite; per tale ragione occorre agire anche nei confronti dei singoli Paesi per ottenere la piena applicazione della moratoria. Sottolinea, peraltro, che la questione di Aziz non è mai stata affrontata nel corso degli incontri che il premier iracheno Al Maliki ha avuto in occasione della sua recente visita in Italia.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) sottolinea che nel corso degli ultimi decenni la nozione di diritti umani ha subito uno stravolgimento e che i dati delle Nazioni Unite rivelano interventi assai contenuti su questo versante, come conseguenza di una complessa stratificazione di sensi di colpa e retaggi da Guerra Fredda, che scoraggia dal porre la questione nei confronti di significativi soggetti della comunità internazionale, a partire da un numero assai consistente di Stati appartenenti all'area islamica. Vi è infatti grave sproporzione tra il gran numero di risoluzioni delle Nazioni Unite rivolte allo Stato di Israele sul tema dei diritti e quelle riguardanti Paesi come la Siria, l'Egitto o l'Arabia Saudita quanto, ad esempio, alla condizione delle carceri. In risposta al collega Mecacci, sottolinea che Paesi autoritari, come l'Iran o la Cina, comminano la pena capitale non in reazione ad una risoluzione delle Nazioni Unite ma come conseguenza della propria natura di regime totalitari. Osserva inoltre che la possibile condanna a morte di Tariq Aziz non può ricevere maggiori attenzioni rispetto a quella nei confronti dei ventinove cittadini iraniani, da cui si differenzia solo in quanto chiama in causa l'intera querelle sull'intervento militare in Iraq. A suo avviso, un'attenzione specifica del Comitato nei confronti del caso Aziz significherebbe una presa in carico di tutti i valori politici che essa reca con sé. Concorda con la questione delle minoranze, richiamata dalla collega Boniver, e sottolinea l'importanza di non trascurare, quale violazione dei diritti umani, la diffamazione sistematica degli individui come pure il terrorismo, che si caratterizza quale violazione di tutti i diritti umani.

Marco FEDI (PD) condivide l'esigenza di evitare che il Comitato duplichi il lavoro, svolto dalla Commissione, quanto all'esame delle questioni di politica estera e la proposta di dedicare un approfondimento alla condizione delle minoranze. Ritiene tuttavia che tale indirizzo non sia in contraddizione con la trattazione di situazioni individuali e che la vicenda di Tariq Aziz sia da considerare dal punto di vista dei diritti umani e non dei temi di politica internazionale.

Fabio PORTA (PD) concorda con la priorità, segnalata dal presidente, sulla moratoria della pena di morte e segnala il tema della condizione dei connazionali detenuti all'estero, questione posta con frequenza all'attenzione dei parlamentari eletti all'estero. Si tratta di un tema connesso ai mancati accordi di estradizione o di cooperazione giudiziaria e al trattamento carcerario. Concorda altresì con la proposta di un approccio per temi e, anche alla luce della liberazione di Ingrid Betancourt, richiama l'esigenza di non dimenticare i tanti cittadini, italiani e non, che sono sequestrati in varie aree del mondo, come in America Latina o in Somalia.

Furio COLOMBO, presidente, ritiene che il Comitato potrà valutare nel corso del proprio lavoro i migliori strumenti cui ricorrere per valorizzare il più possibile il proprio operato e svolgere al meglio la propria funzione. Nel ribadire l'intenzione di porre all'attenzione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di un'indagine conoscitiva sui diritti umani nel mondo con particolare riguardo alla protezione delle minoranze, segnala l'opportunità che il Comitato proceda all'esame della Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei per l'anno 2007, trasmessa al Parlamento, nonché promuova l'esame delle relazione annuale del Parlamento europeo sui diritti umani. Ritiene infine che il Comitato dovrebbe assumere iniziative in occasione delle imminenti celebrazioni del 60° Anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Condivide, inoltre, le questioni poste dai colleghi, con particolare riferimento al tema del terrorismo, e ritiene che il dibattito abbia segnalato come questioni prioritarie il tema della moratoria universale e della vicenda di Tarik Aziz, la condizione del soldato israeliano Gilad Shalit e il tema dei detenuti italiani all'estero.

Paolo GUZZANTI (PdL) segnala altresì la questione delle migliaia di esecuzioni che ogni anno hanno luogo in Cina.

Matteo MECACCI (PD) ritiene opportuno che non vi siano malintesi tra i componenti il Comitato sulle tematiche da considerare, che saranno comunque trattate nei limiti delle competenze del Comitato stesso.

Furio COLOMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 luglio 2008.

Audizione del Professor Giuliano Amato sugli sviluppi istituzionali dell'Unione europea in relazione al loro rapporto con gli ordinamenti nazionali, alla luce del *referendum* irlandese sul Trattato di Lisbona.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del Presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla Costruzione di un nuovo tunnel.

C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e C. 932 Delfino.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario BARBI (PD), relatore, illustra i provvedimenti in esame segnalando che essi provvedono alla ratifica di un Accordo tra l'Italia e la Francia assai rilevante per i rapporti e l'economia dei due Paesi. L'Accordo consta di un Preambolo e di 34 articoli. Nel Preambolo si sottolinea la necessità, rilevata da entrambe le parti, di adeguare sia i requisiti di sicurezza sia le condizioni di esercizio del tunnel a volumi di traffico automobilistico non più compatibili con le caratteristiche tecniche e costruttive dell'infrastruttura. Viene altresì evidenziata la volontà di delineare un nuovo quadro giuridico per l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza dell'infrastruttura esistente e per la costruzione (e successivi esercizio, manutenzione e sicurezza) del nuovo tunnel. Nel Preambolo, infine, si evidenzia che l'Accordo, sviluppato dal gruppo di lavoro insediato nell'ambito della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti tra i due paesi nelle Alpi meridionali (CIG), è destinato a subentrare, per espressa volontà delle parti, all'Accordo preliminare sottoscritto da Italia e Francia a Lucca il 24 novembre 2006 e volto sia a migliorare le condizioni di circolazione all'interno del tunnel con l'attuazione di comuni disposizioni di gestione, sia a garantire la qualità della progettazione del nuovo tunnel.

Passando ad un'analisi dell'articolato, osserva che l'articolo 1 contiene l'oggetto dell'Accordo e che l'articolo 2 reca una serie di definizioni: tra queste, particolarmente rilevante è la definizione di gestore, ossia il soggetto giuridico incaricato dell'esercizio, della manutenzione e della sicurezza del tunnel, in servizio ai sensi della citata direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli articoli da 3 a 5 dettano disposizioni in ordine agli organismi incaricati dell'attuazione dell'Accordo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 viene ridefinito il ruolo amministrativo e tecnico della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti tra i due paesi nelle Alpi meridionali (CIG), che le parti designano come autorità amministrativa comune e alla quale, con riferimento alla gestione unificata del tunnel, l'Accordo attribuisce una serie di rilevanti compiti. Alla CIG, infine, nelle materie per le quali non ha competenza in qualità di autorità amministrativa, viene conferito un ruolo consultivo presso le parti sui profili dell'esercizio e della sicurezza. L'articolo 4 amplia il ruolo consultivo del Comitato di sicurezza, ora titolato a rilasciare pareri sia sui documenti comuni di esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel in servizio, sia su quelli rilevanti per la sicurezza del nuovo tunnel. Con l'articolo 5 viene istituita una Commissione tecnica incaricata di assistere la CIG nelle attività di monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario. Gli articoli da 6 a 12 dispongono in ordine all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio, ossia dell'opera effettivamente aperta al traffico. L'articolo 6 introduce la gestione unificata del tunnel, affidandola all'Italia che provvede designando, ai sensi della normativa nazionale italiana, il gestore unico, responsabile sull'intera infrastruttura (tunnel in servizio, strada e dotazioni); tale modalità gestionale è alternativa al vigente modello di gestione caratterizzato dalla presenza di due enti gestori stradali, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) Piemonte per la parte italiana, e la Direction départementale de l'Equipement des Alpes-Maritimes per il versante francese, responsabili ciascuna per la sezione del tunnel che ricade sul territorio di rispettiva competenza. Ai due enti nazionali resta affidata la gestione delle vie di accesso al tunnel.

L'articolo 7 affida al gestore unico la predisposizione del manuale di gestione. L'articolo 8 regola la ripartizione dei costi di esercizio del tunnel in servizio stabilendone la ripartizione a carico della parte italiana in ragione del 58,35 per cento e a carico della parte francese in ragione del 41,65 per cento; tale ripartizione può essere rivista ogni cinque anni in caso di modifica rilevante della ripartizione del traffico all'interno del tunnel. Gli aspetti di sicurezza del tunnel in servizio sono l'oggetto dell'articolo 9, che affida al gestore unico la redazione del regolamento di circolazione, mentre l'articolo 10 indi-

vidua i soggetti di polizia abilitati all'espletamento dei compiti di controllo della circolazione stradale. Viene inoltre disciplinata la redazione, da parte delle Prefetture territorialmente competenti, del piano di soccorso binazionale (articolo 11) e viene altresì prevista la possibilità che una delle parti adotti misure in deroga agli obblighi sanciti dall'Accordo a fronte di situazioni eccezionali (articolo 12).

Disposizioni in ordine alla costruzione del nuovo tunnel sono recate dagli articoli da 13 a 26. Viene definito, ai fini dell'identificazione delle opere che ricadono nell'ambito di applicazione dell'Accordo, il perimetro dell'intervento (articolo 13); la committenza della costruzione del nuovo tunnel è affidata alla parte italiana, che designa, secondo la normativa nazionale, il committente delegato, ossia il soggetto giuridico incaricato della costruzione dell'intervento (articolo 14), ferma restando la responsabilità di ciascuno dei due governi in materia di procedure ambientali ed espropriative, con particolare riguardo all'applicazione della Convenzione di Espoo sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (articolo 15). L'articolo 16 individua le due fasi principali dei lavori e l'articolo 17 indica il documento di riferimento tecnico-finanziario dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 18, il tunnel è costruito in conformità alla vigente normativa europea, con riferimento alla normativa italiana per i casi non previsti. L'articolo 19 prevede che il committente delegato assicuri la pubblicazione dei documenti della gara o delle gare di appalto per la realizzazione dell'intervento in conformità alle vigenti normative comunitarie e nazionali italiane; il committente delegato ha altresì l'onere di garantire l'esecuzione dell'intervento e di provvedere al collaudo dell'opera, tenendo informata la CIG sullo stato di avanzamento dei lavori (articolo 20). Ai sensi dell'articolo 21, ciascuna parte assicura al committente delegato la disponibilità sul proprio territorio dei terreni necessari all'intervento.

Gli articoli 22 e 23 regolano l'accordo finanziario per la costruzione del nuovo tunnel in base alla formulazione riportata in dettaglio nella relazione tecnica. Il costo di riferimento dell'intervento (ossia il costo al netto dell'imposta sul valore aggiunto) è stimato in 141,2 milioni di euro a valori del 2002; ogni modifica di tale costo, presentata dal committente delegato, deve essere convalidata dalla CIG; le parti si fanno carico del costo di riferimento in ragione del 58,35 per cento alla parte italiana e del 41,65 per cento a carico della parte francese (articolo 22). Le condizioni di pagamento delle spese sono dettagliate dall'articolo 23.

Le condizioni di presa in consegna delle opere a conclusione delle fasi dei lavori sono stabilite dall'articolo 24. Le decisioni in ordine alla progressiva messa in servizio del nuovo tunnel sono poste in capo alla CIG in quanto autorità amministrativa (articolo 25). L'articolo 26 reca i compiti assegnati al committente delegato in ordine alla costruzione del nuovo tunnel in conformità alla legislazione italiana. Tale soggetto è incaricato dell'affidamento degli appalti, della conclusione dei contratti e delle convenzioni necessarie alla costruzione dell'opera, dell'aggiornamento della documentazione, con particolare riguardo a quella relativa alla sicurezza nella fase di messa in servizio, delle attività di monitoraggio e controllo e della remunerazione di fornitori e imprese; il committente delegato rende regolarmente cono alla Commissione tecnica e alla CIG sull'avanzamento dei lavori e sulle criticità riscontrate. L'articolo 27 reca disposizioni relative ai diritti d'ingresso sui rispettivi territori nazionali da parte del personale impiegato nei lavori. Tale articolo dispone – fra l'altro – al comma 2 che i cittadini extra-comunitari impiegati con regolare contratto di lavoro in maniera abituale, presso un'impresa o un fornitore di servizi con sede in Italia o in Francia, non sono tenuti a richiedere uno specifico permesso di lavoro. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato sia dotato di un visto o di un permesso temporaneo per un soggiorno superiore a tre mesi. L'articolo 28 reca disposizioni in materia fiscale e doganale e precisa che per le materie non regolate dall'Accordo o dalle decisioni della CIG, alle attività e ai lavori svolti dal gestore si applica la normativa italiana; per le questioni non regolate dall'Accordo la norma rimanda ad ulteriori accordi tra le parti. Ai sensi dell'articolo 29 alle condizioni di lavoro e di impiego del personale che interviene sul tunnel si applicano le norme italiane; per i danni provocati ad utenti e terzi si applica il diritto dello Stato sul cui territorio si è prodotto l'evento che ha generato il danno. La soluzione di controversie riguardanti l'Accordo avverrà per via diplomatica (articolo 30), le acque e i minerali rinvenuti durante i lavori saranno assegnati in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio è avvenuta la scoperta (articolo 31); ai fini dell'Accordo la frontiera all'interno del tunnel è stabilita sulla verticale della frontiera all'aperto (articolo 32). L'articolo 33 stabilisce che l'Accordo può essere modificato con il consenso delle parti e l'articolo 34, infine, disponendo in tema di entrata in vigore e di denuncia dell'Accordo, stabilisce in 35 anni la durata dell'Accordo, rinnovabile tacitamente per periodi di cinque anni.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI ricorda che, nel corso della precedente legislatura, l'altro ramo del Parlamento aveva già approvato un disegno di legge avente ad oggetto la ratifica dell'Accordo in titolo.

Teresio DELFINO (UdC) esprime soddisfazione per la tempestiva presentazione del disegno di legge governativo considerata la rilevanza dell'infrastruttura in oggetto. Si tratta peraltro di una questione particolarmente urgente che richiede la conclusione del processo di ratifica prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica II Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea. C. 1558 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI (LNP), relatore, illustra il provvedimento di cui sottolinea il particolare valore strategico nell'azione di contrasto alle frodi finanziarie. Osserva che il Protocollo all'esame della Commissione è volto ad estendere il campo di applicazione della Convenzione tra gli Stati membri dell'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari, ratificata con la legge n. 300 del 2000. Segnala che il Protocollo, come emerge dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, mira a includere nelle fattispecie previste dalla Convenzione anche il riciclaggio di denaro e a prevedere la responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata, oltre che a migliorare ulteriormente la cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie. Si tratta di novità di particolare rilievo che esprimono una volontà specifica degli Stati membri rispetto al tema della tutela degli interessi finanziari. Ricorda che la Convenzione ha la finalità di assicurare presso gli Stati membri efficaci misure sanzionatorie, anche penali, per la repressione delle frodi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità, definendo per le Parti contraenti precisi obblighi in materia di competenza giurisdizionale, di estradizione e di reciproca cooperazione.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel Protocollo, con particolare riferimento ai termini « frode », « corruzione passiva » e « corruzione attiva ». Per la nozione di « riciclaggio di denaro », l'articolo 1 fa rinvio alla direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991. In relazione all'articolo 2 del Protocollo – che richiede a ciascuno Stato di configurare il riciclaggio di denaro come illecito penale

– evidenzia che la fattispecie è già prevista dall'articolo 648-bis del codice penale e che pertanto tale articolo del Protocollo risulta già completamente attuato nel nostro ordinamento. Gli articoli 3 e 4 del Protocollo richiedono l'affermazione della responsabilità della persona giuridica laddove delitti di frode, corruzione e riciclaggio siano commessi a suo beneficio, e la conseguente irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche di tipo pecuniario. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha previsto che per una serie di reati espressamente individuati - fra i quali figurano anche il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - possano essere applicate alla persona giuridica mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Il presupposto per l'irrogazione della sanzione è ovviamente la responsabilità dell'ente che, ai sensi dell'articolo 5, sussiste in riferimento ai reati commessi nell'interesse dell'ente stesso o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

In relazione alle previsioni contenute nell'articolo 5 in materia di sequestro e confisca, già l'ordinamento italiano prevede una disciplina, dettata dagli articoli 240 del codice penale e 253 del codice processuale penale. In relazione alla cosiddetta confisca per equivalente o di valore, questa è già prevista per specifici reati – tra cui la corruzione (ai sensi dell'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dalla legge n. 300 del 2000), le truffe e le cosiddette frodi comunitarie in virtù del rinvio al citato articolo 322-ter operato dall'articolo 640-quater del codice penale.. Tale misura è possibile anche in relazione al riciclaggio ma nei soli casi di reato transnazionale in cui sia coinvolta la criminalità organizzata (limite previsto dall'articolo 11 della legge n. 146 del 2006).

Ricorda che la legge comunitaria per il 2008 – nell'ambito della delega al Governo per l'adozione di legislazione di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio (relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato) – ha già generalizzato, per ogni tipologia di reato, l'obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile (articolo 31, comma 1, lettera *b*) n. 3).

Anche gli obblighi previsti dall'articolo 6 del Protocollo alla Convenzione – la rinuncia ad invocare l'eccezione fiscale (ovvero il rifiuto di assistenza giudiziaria per il solo motivo che la domanda si riferisce ad un reato fiscale) - risultano già attuati. Peraltro, la norma integra quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, ratificata dalla citata legge n. 300 del 2000, che stabilisce che uno Stato membro non può rifiutare l'estradizione per un atto fraudolento che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee unicamente perché si tratta di un reato in materia di tasse o di dazi doganali. Tali ipotesi riguardano ora anche i reati di corruzione, attiva e passiva, riciclaggio di denaro ed in generale ogni tipo di assistenza giudiziaria in materia penale.

La riproposizione della rinuncia all'eccezione fiscale anche nell'articolo 6 del II Protocollo deriva dal fatto che, al momento dell'adozione del relativo atto istitutivo, nessuno di questi strumenti era stato ratificato da tutti gli Stati membri. Le successive, intervenute ratifiche fanno ritenere la disposizione dell'articolo 6 del Protocollo già pienamente operante nell'ordinamento. Gli articoli da 7 a 12 disciplinano la cooperazione degli Stati membri con la Commissione europea riguardo le attività di contrasto alla frode, alla corruzione e al riciclaggio di denaro e stabiliscono gli obblighi della Commissione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali. Nell'articolo 7 viene precisato che la cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE si attua attraverso l'assistenza tecnica e operativa da parte della Commissione, cosa che può comportare lo scambio di dati tra Commissione e autorità competenti dei vari Stati membri. A tal fine, l'articolo 8 dispone che il livello di protezione dei dati non possa essere inferiore a quello previsto dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L'articolo 10 disciplina i casi in cui, e le modalità secondo le quali, la Commissione può trasferire dati personali a Stati membri terzi. L'articolo 12 elenca le disposizioni della Convenzione che si applicano al Secondo Protocollo. Le eventuali controversie tra gli Stati membri nonché tra gli Stati membri e la Commissione in merito all'interpretazione o all'applicazione del secondo Protocollo saranno giudicate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (articolo 13) che è altresì competente a pronunciarsi in via pregiudiziale. L'articolo 14 ribadisce che agli atti della Commissione nel quadro dell'applicazione del secondo Protocollo sono applicabili le norme di diritto comunitario relative alla responsabilità extracontrattuale della Comunità, di cui all'articolo 288 e 235 del Trattato che istituisce la Comunità europea. In base all'articolo 15, paragrafo 1, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sui ricorsi

proposti da persone fisiche o giuridiche contro decisioni della Commissione (ivi compreso il rifiuto di decidere), nell'ambito delle disposizioni del Protocollo in esame. Come rilevato dalla relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato, il testo dell'articolo 15, paragrafo 1, ricalca ampiamente il testo dell'articolo 230, quarto e secondo comma, del Trattato CE. Il paragrafo 2 dell'articolo 15, contiene il rinvio ad una serie di articoli del Trattato che istituisce la Comunità europea e allo statuto della Corte di giustizia, che si applicano al Protocollo. Gli articoli 16-19 contengono le clausole finali. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la notifica al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea – che è il depositario - della ratifica dello Stato membro che procede per ultimo. Il Protocollo è aperto all'adesione degli Stati che diventeranno membri dell'Unione europea. È prevista la possibilità per gli Stati membri di apporre una riserva per considerare illecito penale il riciclaggio di denaro in relazione ai proventi dei soli casi gravi di corruzione attiva e passiva. Tale riserva, di cui deve essere informato il depositario all'atto della ratifica, ha una durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta.

In conclusione, alla luce della rilevanza dei temi trattati auspica un celere *iter* di esame del provvedimento, esprimendo una perplessità per la mancata considerazione dell'IVA nel quadro della strategia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie. Si tratta di una grave lacuna destinata a facilitare casi di concorrenza sleale e che va contro la tutela delle aziende italiane e del complessivo sistema produttivo italiano.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI auspica una sollecita conclusione dell'*iter* volto alla ratifica del Protocollo in titolo.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Convenzione Italia-Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 1559 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (PDL), relatore, illustra il provvedimento in esame rilevando che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 10 settembre 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Islanda, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Va segnalato che l'Islanda è l'unico Paese dell'OCSE nei cui confronti l'Italia non aveva concluso un accordo per evitare le doppie imposizioni. Ricorda che l'Islanda, unitamente al Liechtenstein e alla Norvegia, è legata alla Comunità europea dal 1994 dall'Accordo SEE (Spazio economico europeo), che ha costituito appunto uno spazio comune basato su quattro libertà: la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo attualmente presente solo nella legislazione fiscale islandese. Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l'Islanda sono l'imposta statale sul reddito, l'imposta statale sul patrimonio netto e l'imposta comunale sul reddito. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma dell'accordo. In proposito, va osservato che l'abolizione, a partire dal 1º gennaio 1998, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese ha fatto venir meno nell'ordinamento italiano ogni forma di imposizione sul patrimonio: il punto 1 del Protocollo aggiuntivo prevede a tal proposito che in caso di reintroduzione di tale fattispecie in Italia la Convenzione si applicherà ad essa.

Segnala che agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le royalties (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale. Anche per

ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una « base fissa », e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.

A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Va ricordato in proposito che il comma 2 dell'articolo 18, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, prevede che le indennità di fine rapporto siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia nel frattempo divenuto residente dell'altro Stato contraente. Inoltre, su un piano più generale, il punto 8a) del Protocollo aggiuntivo stabilisce che i benefici e le esenzioni previsti dalla Convenzione non potranno applicarsi laddove sia dimostrabile che la qualificazione di residenza di un soggetto sia stata perseguita appunto allo scopo di ottenere quei vantaggi.

Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di

reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire sono nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa. All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. Gli articoli 32 e 33 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo - ma solo

dopo 5 anni dall'entrata in vigore – da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

In conclusione, nell'auspicare una valutazione favorevole sul provvedimento in titolo, formula al Governo la richiesta di predisporre documentazione relativa agli accordi in materia di doppia imposizione, già siglati dal nostro Paese, al fine di poter disporre di un quadro comparativo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, condividendo i contenuti della relazione svolta dall'onorevole Picchi, fa presente l'opportunità di un celere *iter* di ratifica, considerato che la Convenzione in titolo è stata siglata nel 2002 ed è attesa dal Governo islandese.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Bruxelles (24-26 giugno 2008) in occasione della riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo (Svolgimento e	
conclusione)	48
ALLEGATO (Comunicazioni)	49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente, Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.

Sulla missione svolta a Bruxelles (24-26 giugno 2008) in occasione della riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Sulla missione svolta a Bruxelles (24-26 giugno 2008) in occasione della riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo.

COMUNICAZIONI

Lo scorso 25 giugno ho partecipato alla riunione tra la Commissione esteri del Parlamento europeo, competente nelle materie degli affari esteri e della difesa, e i rappresentanti delle Commissioni esteri e difesa dei Parlamenti nazionali degli Stati membri. La riunione è stata organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, durante il semestre di presidenza di turno slovena dell'Unione europea. La delegazione parlamentare italiana era composta, oltre che dal sottoscritto, per la Commissione affari esteri, dall'onorevole Enrico Pianetta, e per la 4^a Commissione del Senato, dal senatore Mauro Del Vecchio, che hanno partecipato anche alla sessione pomeridiana dei lavori, dedicata al tema dei diritti umani.

Prima dell'avvio dei lavori della riunione, la delegazione ha incontrato l'Ambasciatore Andrea Meloni, Rappresentante d'Italia presso il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione europea, e alcuni funzionari della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, al fine di comporre un quadro generale del negoziato europeo sul Trattato di Lisbona e sui possibili contenuti della riunione.

L'Ambasciatore Meloni ha dato conto dei notevoli progressi realizzati sul terreno delle politiche europee in materia di affari esteri e difesa (PESC PESD) a partire dalla Strategia europea in materia di sicurezza e dall'intesa con la NATO del 2003, proseguita con particolare enfasi dal 2005, anche a seguito del rilancio

dei rapporti fra le due sponde dell'Atlantico, promosso dalla visita del Presidente Bush a Bruxelles. L'Ambasciatore ha altresì ricordato lo stato dei rapporti tra l'Unione europea e la NATO, ad oggi regolati sulla base di accordi e intese formali soddisfacenti e che, tuttavia, incorrono in maggiori difficoltà in caso di operazioni condotte sotto l'egida dell'Unione europea con interventi di Paesi non NATO. Quanto al ruolo dell'Italia, l'Ambasciatore Meloni ha dato conto dell'importante ruolo svolto dal nostro Paese in materia PESD a partire dal contributo alle missioni in Bosnia soprattutto sul versante della lotta al crimine organizzato. L'Ambasciatore ha infine auspicato l'intensificarsi delle visite di parlamentari italiani a Bruxelles, al fine di avviare una migliore conoscenza dei protagonisti e delle strutture della dimensione PESD, in un'ottica di miglior tutela degli interessi dell'Italia.

Passando ai lavori della riunione interparlamentare, occorre premettere che la riunione ha avuto per oggetto un confronto sulla cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nell'attività di controllo della politica estera e di difesa comune alla luce del Trattato di Lisbona. Con riferimento al nuovo ruolo e responsabilità dei Parlamenti, si sono avvicendati in veste di relatori gli eurodeputati Jacek Saryusz-Wolski e Andrew Duff, rispettivamente presidente e componente della Commissione esteri del Parlamento europeo.

Occorre fin dall'inizio sottolineare che i lavori della riunione sono stati fortemente condizionati dall'esito negativo del *referendum* irlandese sul Trattato di Lisbona, che ha avuto luogo pochi giorni prima della riunione in oggetto.

Passando agli interventi di merito, il presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, Jacek Saryusz-Wolski, ha dato conto dell'evoluzione del ruolo della Commissione a partire dagli eventi dell'11 settembre per il rafforzamento della funzione di controllo sulle questioni PESC. Il presidente Saryusz-Wolski ha altresì messo in risalto la necessità di conferire maggiore legittimità democratica all'azione dell'Unione europea sui temi PESC-PESD. Ha quindi sottolineato che occorre maggior dialogo per dare risposte a quei cittadini che vogliono un'Unione europea che in politica estera e di difesa sappia parlare ad una sola voce, pur nel rispetto dell'esito del referendum irlandese. Il presidente ha inoltre sottolineato che il Parlamento europeo è già oggi titolare di competenze rilevanti per quanto riguarda gli strumenti finanziari, le politiche di allargamento e gli accordi internazionali e che il Trattato intende consolidare ulteriormente tali competenze. In questa prospettiva, ha quindi precisato che la maggiore novità del Trattato è rappresentata dall'istituzione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e che più in generale il Parlamento europeo potrà aspirare a svolgere un ruolo di controllo più incisivo sull'esecutivo europeo. Infine, passando al tema del consenso dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee, ha sottolineato che il futuro dell'Unione europea dipende anche dal grado di cooperazione tra le Assemblee parlamentari e dalla capacità di fornire risposte al di là dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il successivo intervento di Andrew Duff, relatore del parere sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali secondo il Trattato di Lisbona, si è incentrato sulle reazioni all'esito del *referendum* irlandese. Il relatore, ha sottolineato che non può essere contestata la possibilità di sviluppare la dimensione PESC-PESD e che, a suo modo di vedere, non sarà semplice superare l'impasse attuale, senza un'attività rafforzata da parte dei Parlamenti con incontri più frequenti ed uno scambio di idee più approfondito. Peraltro, ha segnalato che la presidenza di turno francese intende sviluppare il settore PESC-PESD al di là delle previsioni del Trattato e che, anche per questa ragione, occorre che la dimensione parlamentare sia adeguatamente valorizzata.

In proposito, i rappresentanti del Parlamento irlandese hanno sottolineato che il loro Governo intende rispettare l'esito del referendum, chiedendo tempo agli interlocutori europei per approfondire le cause del voto negativo, che vanno tra l'altro ricercate nella mancata presenza di componenti irlandesi in seno alla Commissione europea - che ha destato perplessità anche presso coloro che erano favorevoli alla ratifica - e nella scarsa partecipazione al voto delle giovani generazioni. Infine, a loro avviso, la leadership favorevole al voto non ha saputo promuovere efficacemente le ragioni del sì al referendum a differenza dei fautori del no.

Il rapporteur sulla cooperazione tra i Parlamenti nazionali e componente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Elmar Brok, ha sottolineato che in materia di PESC-PESD il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali non sono in competizione e che, per quanto concerne la politica estera e di sicurezza, l'indicazione che proviene dal Trattato di Lisbona è chiara e procede nel senso di una responsabilizzazione dell'Alto rappresentante verso il Parlamento europeo. Il rapporteur ha insistito sulla necessità di un più intenso scambio di idee per rafforzare le funzioni dei Parlamenti rispetto a temi quali il controllo delle burocrazie che entrano in gioco in materia PESC-PESD e le politiche di bilancio.

Nel corso del dibattito sono emerse ulteriori questioni. In particolare, è stata segnalata la necessità di rispettare il parere della maggioranza dei cittadini europei favorevoli alla ratifica del Trattato di Lisbona (Polonia); l'esigenza di formalizzare le strutture PESC-PESD al fine di dotare l'Unione europea di maggiore credibilità sulla scena internazionale (Cipro). È stata auspicata la presenza dell'Alto rappresentante in occasione delle prossime riunioni delle Commissioni esteri e difesa, considerata la natura prettamente intergovernativa delle decisioni in materia PESC-PESD.

Sempre in tema di difesa, è stata sottolineata l'esigenza di investire maggiori risorse finanziarie, in ordine alle quali i Parlamenti nazionali hanno un compito preciso, anche al fine di dare sostegno e concretezza all'azione dell'Alto rappresentante. È stato altresì avanzato un richiamo rivolto alla leadership irlandese per far presente che l'identità europea e quella nazionale sono da considerare come strettamente correlate. Il presidente della Commissione esteri del Parlamento bulgaro, Salomon Passy, ha ricordato l'esigenza di pervenire ad una legislazione sul mercato interno nei settori della difesa e di non concentrare gli sforzi sulla sola richiesta di maggiori richieste finanziarie, trascurando invece il lavoro per il miglior utilizzo delle risorse già esistenti. In proposito, ha ricordato le parole del cancelliere tedesco, Angela Merkel, secondo la quale un euro speso da Bruxelles per la Difesa ha un'efficacia pari al 20 per cento rispetto ad un dollaro speso da Washington nello stesso settore.

Per quanto riguarda la delegazione italiana, il senatore Del Vecchio ha manifestato ottimismo sul futuro del Trattato di Lisbona, sottolineando che la questione va oltre il tema del completamento del processo di ratifica. Ha concordato sulla cooperazione rafforzata tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali sui temi PESC-PESD quale componente qualificante della nuova Europa ed ha sottolineato l'importanza degli aspetti procedurali connessi alla cooperazione militare, segnalando il ruolo dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e dell'Agenzia europea per la difesa per la definizione di *standard* per l'unificazione degli strumenti di difesa.

A conclusione dei lavori, il Presidente Wolski ha osservato che l'andamento del processo di ratifica deve essere considerato una responsabilità della politica e, pertanto, tale tema sarà oggetto delle prossime riunioni che a livello europeo verranno indette dalle presidenze di turno francese e ceca.

Desidero infine ricordare che, nel corso della riunione, ho sottolineato la necessità di non sottovalutare le ragioni del no irlandese al Trattato di Lisbona – mettendo in particolare in risalto l'esigenza che la politica estera e di difesa dell'Europa non comporti il depotenziamento del ruolo della NATO, anche ai fini di un miglioramento dei rapporti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti – e ho ribadito altresì la necessità che gli Stati membri assumano maggiori responsabilità in materia di Difesa nonché un atteggiamento maggiormente pragmatico nei confronti degli Stati Uniti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007. C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	53
Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997. C. 1558 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	55
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002. C. 1559 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	55
AVVERTENZA	56

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che ancora una volta l'assenza di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze non consente alla Commissione di procedere allo svolgimento dei propri lavori. Ritiene pertanto opportuno sospendere la seduta, che riprenderà al termine della seduta delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 16.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che sul provvedimento la Commissione ha già espresso un parere favorevole nella seduta di ieri. Nella medesima giornata la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo, che, pertanto, non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Avverte poi che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene i soli tre emendamenti Leoluca Orlando 1.1, Palomba 1.2 e Donadi 1.3. Tali proposte emendative intervengono sui criteri per la segnalazione da parte del Governo italiano per la scelta dei giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, prevedendo che tale segnalazione debba essere effettuata tra gli ex-giudici della Corte costituzionale ovvero tra i Primi presidenti e i procuratori generali emeriti della Corte di cassazione (emendamento 1.1), ovvero all'interno di una terna di magistrati scelta dal Consiglio superiore della magistratura (emendamento 1.2) o ancora tra magistrati di Corte di cassazione con competenze specifiche in materia di legislazione comunitaria e diritto internazionale (emendamento 1.3). In proposito, rileva che gli emendamenti non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che gli emendamenti richiamati dal presidente non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (1519-A)

esprime sul testo del provvedimento

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, illustra il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, il quale reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e quello francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, ricorda che la relazione tecnica, in ordine alla gestione del tunnel, afferma che per le attività realizzate dai servizi doganali, di polizia e di protezione sanitaria, l'Accordo non prevede oneri finanziari supplementari a carico delle Amministrazioni. In relazione alla costituzione della Commissione tecnica di cui all'articolo 5 dell'Accordo, si ribadisce che ai modesti oneri derivanti dalla medesima si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Per quanto attiene alla realizzazione del nuovo tunnel risulta a carico della Parte italiana un importo pari a 82,391 milioni di euro. Di questo importo, 54 milioni di euro sono disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 452 della legge finanziaria 2005. Il restante finanziamento, pari a 28,391 milioni di euro è assicurato dal contratto di programma ANAS 2007, in quanto ricompreso tra gli interventi di cui alla Tabella 1 del predetto contratto. Tali risorse sono subordinate all'accertamento delle disponibilità accantonate ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 159 del 2007, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 758 e 759 della legge finanziaria 2007. La relazione afferma che l'Accordo descrive le modalità dell'anticipazione del finanziamento dell'opera da Parte italiana che permetteranno di ridurre al massimo gli oneri finanziari. L'Italia effettuerà il pagamento dei costi di investimento direttamente al committente delegato ANAS Spa. In proposito, osserva che la norma non prevede alcuna copertura per gli oneri connessi all'esercizio, alla manutenzione, alla sicurezza e alla gestione del tunnel sia per quanto riguarda la retribuzione degli agenti preposti ai servizi doganali, di polizia e di protezione sanitaria sia per le spese di funzionamento, di manutenzione, di costruzione degli impianti e dotazioni necessari ai predetti servizi per garantire il corretto funzionamento del tunnel. Chiede pertanto chiarimenti al Governo circa le modalità di reperimento delle risorse necessarie all'esercizio della struttura. In relazione alla fase di costruzione, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il reperimento le necessarie risorse sia in relazione alla quota del 2,02 per cento di cui è previsto che non si possa effettuare il disaccantonamento, sia soprattutto per le probabili eventuali maggiorazioni connesse alle revisioni dei costi dell'opera, posto che la stima attuale si riferisce a dati relativi al 2002.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che le risorse previste dal contratto di programma risulteranno idonee ad assicurare non solo la costruzione ma anche la funzionalità del tunnel.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, chiede al rappresentante di Governo di esprimersi anche sulle eventuali maggiorazioni dei costi connesse alle revisioni dei costi dell'opera, in considerazione del fatto che la stima attuale si riferisce a dati relativi al 2002.

Il sottosegretario Luigi CASERO sottolinea che in base alle valutazioni compiute dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il tempo trascorso rispetto alla rilevazione dei dati assunti a riferimento per la stima dei costi di realizzazione non inciderà sui costi dell'opera.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1557 ed abb., recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007";

nel presupposto che all'onere complessivo del provvedimento si faccia fronte, oltre che con le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge n. 311 del 2004, anche con le risorse relative al contratto di programma ANAS,

esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

C. 1558 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta sullo stesso.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002.

C. 1559 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, il quale reca la ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 10 settembre 2002. Tale Convenzione permette di disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni tra i due Paesi. La struttura dell'articolato ricalca gli

schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'OCSE. Segnala che il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica, che quantifica, per alcuni degli articoli della Convenzione, effetti di perdita di gettito, sebbene di esiguo ammontare. Il testo del disegno di legge di ratifica, tuttavia, non presenta alcuna clausola di natura finanziaria. Osserva inoltre che occorre considerare la circostanza che i dati sui quali si basano le quantificazioni proposte dalla relazione tecnica risalgono al 2004 e, in alcuni casi, al 2000 e potrebbero, quindi, essere rappresentativi dell'attuale grado di integrazione economica e commerciale esistente tra i Paesi contraenti, nonché del possibile trend di sviluppo di tali relazioni. Osserva, infine, che la relazione tecnica non considera i costi connessi con le norme sull'attivazione di procedure per la risoluzione delle controversie. Tali procedure, ancorché di carattere eventuale, presuppongono tuttavia l'istituzione di specifiche commissioni, pur nell'ipotesi di procedura amichevole, incaricate di esprimere parere in merito ai singoli casi di controversia, che potrebbe determinare oneri a carico dell'amministrazione finanziaria italiana. Su tali profili ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che l'andamento dell'interscambio commerciale con l'Islanda esclude che vi siano state modifiche significative rispetto agli anni su cui si basano le quantificazioni della relazione tecnica. Segnala inoltre che la perdita di gettito cui ha fatto riferimento il presidente risulta, in base alla relazione tecnica, irrisoria e pertanto il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1559, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002";

nel presupposto che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge non derivino apprezzabili effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007. C. 1416 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. C. 1417 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00243 Soglia: Applicazione della normativa in materia di eliminazione dell'obbligo di fideiussione nel caso di rateazione di debiti tributari	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	70
5-00270 Fluvi: Esclusione dalla ripartizione della quota del 5 per mille per meri vizi di forma .	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	72
RISOLUZIONI:	
7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	59
7-00019 Soglia: Applicazione degli indici ISTAT ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)	59
ALLEGATO 3 (Nuovo testo approvato della risoluzione)	74
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel. C. 1557 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	62
Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea. C. 1558 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 1559 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III	
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	65

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

INTERDOCAZIONI A DICDOCTA IMMEDIATA.

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, l'interrogazione n. 5-00245 sarà svolta in altra seduta.

5-00243 Soglia: Applicazione della normativa in materia di eliminazione dell'obbligo di fideiussione nel caso di rateazione di debiti tributari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo, al fine di consentirne lo svolgimento. Rinuncia quindi ad illustrarla.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE, presidente, si dichiara soddisfatto della risposta, la quale risulta pienamente conforme alla disciplina vigente in materia, ritenendo al tempo stesso, che, nel medesimo spirito della norma che ha eliminato l'obbligo di garanzia fideiussoria per la rateizzazione dei crediti tributari, occorra individuare soluzioni idonee anche per le categorie di contribuenti che sono escluse da tale agevolazione, tenuto conto che l'ampliamento della possibilità di rateizzare tali somme non corrisponde solamente agli interessi dei contribuenti, ma anche a quelli dell'Erario, il quale, in tal modo, potrà incrementare l'ammontare delle somme effettivamente riscosse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

5-00270 Fluvi: Esclusione dalla ripartizione della quota del 5 per mille per meri vizi di forma.

Manuela GHIZZONI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manuela GHIZZONI (PD), rileva come la risposta del sottosegretario si limiti a richiamare norme già note, senza dare soluzione alla problematica affrontata dall'interrogazione, la quale evidenzia come, molto spesso, per meri vizi di forma, taluni associazioni siano escluse dal riparto della quota del 5 per mille, disattendendo in tal modo l'espressione di volontà di numerosi contribuenti. Ricorda, a tale proposito, che il tribunale di Bari, con una recentissima sentenza, relativa alla medesima questione, abbia disposto il reintegro di un'associazione precedentemente esclusa dal riparto della quota, riconoscendogli un diritto soggettivo in tal senso. Sottolinea quindi come il meccanismo previsto in materia dalla normativa vigente, risulti assai farraginoso, prestandosi facilmente a determinare problemi applicativi.

Ritiene dunque indispensabile che il Governo si attivi quanto prima per dare risposte alle attese in merito dei cittadini e delle associazioni interessate, anche semplificando gli adempimenti attualmente previsti.

Si dichiara infine insoddisfatta della risposta resa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, integrando la risposta fornita, ritiene necessario, alla luce della citata sentenza del tribunale di Bari, che il Governo ancora non conosceva, svolgere un ulteriore approfondimento sulla questione. In tale contesto raccoglie positivamente l'invito a semplificare le procedure per l'accesso alla ripartizione delle quote del 5 per mille, richiamando a tale proposito le iniziative da lui stesso avviate in tal senso nel corso della precedente legislatura. Sottolinea quindi come il Governo condivida pienamente l'esigenza di rispettare innanzitutto la volontà espressa dai contribuenti in sede di destinazione del 5 per mille, in armonia con la ratio fondamentale della disciplina in materia.

Manuela GHIZZONI (PD), alla luce delle ulteriori dichiarazioni rese dal Sottosegretario, ritiene di rivalutare il proprio giudizio sulla risposta fornita, che giudica solo parzialmente insoddisfacente.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la questione potrà essere ulterior-

mente affrontata in occasione della discussione della risoluzione 7-00016 Strizzolo, la quale interviene anch'essa sulle problematiche attinenti alla ripartizione del 5 per mille.

Alberto FLUVI (PD) raccogliendo la disponibilità dimostrata sul tema dal sottosegretario, ritiene opportuno chiarire i tempi di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 63-bis, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente le modalità di accesso delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille.

(Rinvio del seguito della discussione).

Gianfranco CONTE, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, al fine di consentire al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sulle questioni affrontate dall'atto di indirizzo.

7-00019 Soglia: Applicazione degli indici ISTAT ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turisti-

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il presentatore, nel corso della precedente seduta di discussione, aveva proceduto ad una riformulazione della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD) nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione in discussione, considera necessario dare soluzione alla problematica da essa affrontata, anche tenendo conto del nuovo elemento costituito dal parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha indicato che l'aggiornamento ISTAT dell'ammontare dei canoni di concessione può essere applicato a decorrere dal 1º gennaio 1998. In tale contesto è, peraltro, opportuno affrontare anche altre questioni in materia: infatti, pur riconoscendo che lo strumento primario per risolvere tutte le problematiche attinenti alla determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative sia rappresentato da una modifica normativa, ritiene che anche un atto di indirizzo approvato dalla Commissione possa contribuire a raggiungere tale obiettivo, al fine di ridurre il notevole contenzioso insorto in merito, che incide su un settore, quello del turismo, decisivo per gli equilibri economici dell'intero Paese, e che è stato oggetto, negli ultimi dieci anni, di numerosi interventi legislativi.

In particolare, ritiene necessario intervenire sulla disciplina delle concessioni demaniali di grande estensione, prevedendo che il canone sia stabilito in misura percentuale all'effettiva superficie coperta; in parallelo è opportuno tenere conto di tutte quelle situazioni territoriali che possono diminuire la redditività dei beni in concessione. Parimenti, è auspicabile modificare il criterio di determinazione dei concernente l'amovibilità strutture insistenti sui beni in concessione, al fine di tener conto dell'esistenza di vincoli legislativi o regolamentari che possono compromettere l'amovibilità delle strutture stesse.

Luca SANI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione, ritiene che l'odierna discussione consenta di affrontare una tematica di notevole rilievo.

Condivide quindi le considerazioni espresse dal deputato Vannucci, considerando urgente affrontare le problematiche concernenti le concessioni dei beni demaniali con finalità turistico-ricreative, anche al fine di garantire i relativi introiti per l'erario, che potrebbero essere compromessi dalle numerose controversie insorte in materia, le quali molto spesso si risolvono in favore dei concessionari.

In tale contesto ritiene particolarmente necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo vigente in materia, anche in considerazione della notevole diversità delle posizioni assunte dai comuni interessati, la quale può costituire un serio ostacolo allo svolgimento delle attività imprenditoriali del settore turistico. In particolare, considera indispensabile definire, anche attraverso un tavolo di confronto tra lo Stato, le Regioni e le categorie produttive, un quadro unitario delle diverse tipologie di beni demaniali in concessione, in modo da evitare incrementi dei canoni che risultino eccessivi ed insostenibili per gli operatori interessati: a tale proposito appare opportuno prevedere una sospensione dei pagamenti dei canoni stessi, ovvero una proroga, fino al 2009, dell'applicazione dei nuovi canoni, estendendo al 2007 ed al 2008 le misure dei canoni previste per il 2006.

Reputa altresì necessario rivedere la disciplina relativa alla durata delle medesime concessioni, che appare eccessivamente breve, in particolare per quelle concessioni caratterizzate dalla presenza di pertinenze immobiliari, per le quali i termini di concessione attualmente previsti non consentono di ammortizzare gli investimenti effettuati e di accedere agli strumenti creditizi: a tale riguardo suggerisce la possibilità di introdurre modalità innovative di concessione, ad esempio attraverso l'attribuzione di un diritto di superficie ai soggetti che intendono realizzare strutture sui beni in concessione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea la notevole rilevanza della risoluzione in discussione, che viene incontro efficacemente alle esigenze degli operatori del settore turistico, i quali hanno subito, in molti casi, un incremento eccessivo dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turisticoricreative.

Appare quindi necessario ricostituire un quadro di certezze per tali soggetti, approfondendo inoltre i problemi relativi alle notevoli disparità circa l'ammontare dei canoni ed i relativi incassi esistente tra diverse aree del Paese, eventualmente anche attraverso il maggior coinvolgimento delle regioni nei controlli e nella ripartizione delle relative entrate. Condivide quindi l'esigenza di differenziare la misura dei canoni di concessione sulla base dell'effettiva redditività delle zone turistiche nei quali i beni sono ubicati, anche al fine di non penalizzare quegli operatori che compiono maggiori investimenti.

Gianfranco CONTE, presidente, concorda con l'esigenza di approfondire le ragioni delle marcate differenze dell'ammontare dei canoni tra diverse zone del Paese, sottolineando inoltre la necessità di rivedere molti aspetti della disciplina vigente in materia, in particolare al fine di non penalizzare quei soggetti imprenditoriali che effettuano investimenti ingenti sui beni in concessione, offrendo in tal modo agli utenti servizi di maggiore qualità.

Ricorda quindi che la formulazione iniziale della risoluzione affrontava esclusivamente la questione relativa alla definizione della data a partire dalla quale devono applicarsi gli indici di rivalutazione ISTAT dei canoni di concessione dei beni, nella prospettiva di dare soluzione all'ampio contenzioso insorto in merito, soprattutto nella regione Lazio. Successivamente la risoluzione è stata riformulata, in modo da tener conto di un ventaglio più ampio di problematiche, con l'obiettivo di orientare il Governo nella complessiva

azione di riforma della disciplina in materia, che certamente dovrà essere realizzata attraverso iniziative di carattere normativo, ma che potrà essere utilmente sostenuta dall'approvazione di atti di indirizzo parlamentari.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime una valutazione positiva sulla lettera a) degli impegni contenuti nella risoluzione, come riformulata, riservandosi invece di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla successiva lettera *b*).

In tale contesto esprime, peraltro, la volontà del Governo di rivedere complessivamente la normativa relativa ai canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, la quale risulta ormai piuttosto stratificata ed oggetto di un ampio contenzioso. Ritiene, infatti, che tale azione riformatrice costituisca un atto dovuto nei confronti degli operatori del settore, oltre a connettersi con gli interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, i quali costituiscono una priorità per l'Esecutivo, che, nell'ambito del decreto-legge n. 112 del 2008, attualmente in discussione al Senato, ha già avviato il riassetto amministrativo delle diverse articolazioni amministrative competenti in materia.

Sottolinea, altresì, come, al di là dello specifico problema concernente la determinazione dei canoni, sussistano, nella normativa in materia, problemi interpretativi ed aspetti da chiarire, ad esempio per quanto riguarda le tematiche concernenti le strutture amovibili installate sui beni in concessione, il rapporto tra provvedimenti di concessione e tutela ambientale, nonché in merito alla libertà di transito sugli arenili ed all'occupazione della fascia territoriale di rispetto prevista per esigenze di protezione civile.

Considera quindi che la Commissione Finanze possa svolgere un ruolo costruttivo su tali questioni, sia mediante l'approvazione di atti di indirizzo, sia attraverso ulteriori iniziative parlamentari.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce delle considerazioni espresse dal sot-

tosegretario, ritiene preferibile focalizzare la risoluzione in discussione sulla tematica concernente l'ambito temporale di applicazione degli indici ISTAT per la rivalutazione dei canoni di concessione, rinviando ad un successivo atto di indirizzo la soluzione delle ulteriori problematiche in materia.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con la proposta avanzata dal presidente, ritenendo comunque opportuno inserire nella risoluzione una premessa con la quale si segnali l'esigenza di affrontare quanto prima anche tali altre problematiche.

Luca SANI (PD) concorda anch'egli con la proposta del Presidente, condividendo altresì il suggerimento avanzato dal deputato Vannucci.

Gianfranco CONTE, presidente, riformula ulteriormente la risoluzione di cui è cofirmatario (vedi allegato 3).

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione, come da ultimo riformulata, concordando con l'esigenza di affrontare, in una prossima occasione, tutte le altre questioni attinenti alle concessioni dei beni demaniali con finalità turistico-ricreative.

Antonio PEPE (PdL) ringrazia il sottosegretario per la disponibilità dimostrata e per l'impegno assunto a risolvere le questioni concernenti le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, dichiarando il proprio voto favorevole sulla risoluzione, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00004.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel.

C. 1557 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1557, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007, e sull'abbinata proposta di legge Delfino C. 932.

Dopo aver ricordato che nel corso della XV legislatura il Senato aveva già approvato un identico disegno di legge di ratifica dell'Accordo, illustra il contenuto dell'Accordo, rilevando come l'articolo 1, ne definisca l'oggetto, relativo specificamente ai principi ed alle condizioni per l'esercizio e la manutenzione del tunnel, e per la costruzione di un nuovo tunnel, mentre l'articolo 2 precisa la terminologia usata nell'Accordo, stabilendo le definizioni dei termini utilizzati.

L'articolo 3 ridefinisce il ruolo ed i compiti dell'esistente Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti nelle Alpi del sud (CIG), attribuendo ad essa compiti in materia di valutazione ed approvazione dei costi di gestione dell'opera, nonché prevedendo che essa svolga un ruolo consultivo a favore dei due Governi.

L'articolo 4 individua i compiti del Comitato di sicurezza, ne amplia il ruolo consultivo, integrando le attuali competenze con il rilascio di pareri sui documenti comuni di esercizio, manutenzione e sicurezza del tunnel, mentre l'articolo 5 istituisce una commissione tecnica con compiti di supporto alla CIG.

Gli articoli da 6 a 12 recano le disposizioni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio.

In particolare, l'articolo 6 prevede che le attività di esercizio, di manutenzione e di sicurezza del tunnel in servizio siano affidate all'Italia, che provvede a tale incombenza mediante la designazione del gestore unico, l'articolo 7 prevede che il gestore unico predisponga il manuale di gestione del tunnel in servizio, l'articolo 8 regola la ripartizione dei costi di esercizio del tunnel in servizio, l'articolo 9 regola gli aspetti di sicurezza del tunnel in servizio, l'articolo 10 individua i soggetti di polizia abilitati all'espletamento dei compiti di controllo e di sorveglianza, l'articolo 11 disciplina la redazione del piano di soccorso da parte dei due Paesi, l'articolo 12 disciplina le situazioni eccezionali, consentendo alla parti di prendere decisioni unilaterali circa il tunnel.

Gli articoli da 13 a 26 disciplinano invece le disposizioni relative alla costruzione del nuovo tunnel.

In dettaglio, l'articolo 13 definisce, ai fini dell'identificazione delle opere che ricadono all'interno dell'applicazione dell'Accordo, il perimetro dell'intervento, l'articolo 14 affida la committenza della costruzione del nuovo tunnel alla Parte italiana, l'articolo 15 mantiene la responsabilità di ogni singolo Governo, sia in materia di tutela ambientale, sia per le procedure espropriative, l'articolo 16 definisce le caratteristiche della costruzione del tunnel, prevedendo che i lavori si

svolgano in due fasi, mentre l'articolo 17 concerne l'evoluzione tecnica del progetto stabilendo di assumere come documento di riferimento tecnico-finanziario il « Progetto Definitivo e Avant-Project Sommaire », l'articolo 18 individua la normativa di riferimento per la costruzione del nuovo tunnel, l'articolo 19 regola le procedure per la consultazione delle imprese nell'ambito della realizzazione dell'intervento, l'articolo 20 pone in capo al committente delegato l'onore di garantire l'esecuzione dell'intervento e di provvedere al collaudo dell'opera, l'articolo 21 mantiene la responsabilità delle due Parti per la messa a disposizione dei terreni necessari all'intervento, gli articoli 22 e 23 regolano l'accordo finanziario per la costruzione del nuovo tunnel, specificando in particolare le condizioni di determinazione modifica e convalida del costo di riferimento nonché di pagamento delle spese.

L'articolo 24 regola le condizioni di presa in consegna delle opere, l'articolo 25 pone in capo alla CIG la decisione di aprire progressivamente al traffico il tunnel, mentre l'articolo 26 delinea il ruolo del committente delegato per la costruzione del nuovo tunnel.

L'articolo 27 disciplina il diritto d'ingresso sui rispettivi territori nazionali da parte dei dipendenti delle imprese o dei fornitori di servizi impegnate nella realizzazione, manutenzione, esercizio e sicurezza del tunnel, e regola l'esercizio di attività lavorativa da parte di cittadini extracomunitari impiegati da parte delle predette imprese.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 28 reca le disposizioni applicabili in materia fiscale e doganale. In particolare, il comma 1 conferma, per le materie non regolate dall'Accordo o dalle decisioni della CIG, l'applicazione delle procedure nazionali in materia, mentre il comma 2 stabilisce che i funzionari delle autorità fiscali e doganali di ciascun Paese possono accedere al territorio dell'altro Stato, compresa la zona del tunnel, per l'acquisizione materiale di elementi fisici oggetto di inchiesta, e che le procedure di ricerca,

inchiesta, controllo e verifica in materia sono regolate dal rispettivo diritto interno.

Inoltre il comma 3 demanda ad ulteriori accordi separati le questioni finanziarie, fiscali, doganali, sociali, sanitarie e di sicurezza non regolate dall'Accordo in esame.

L'articolo 29 regola le condizioni di lavoro ed impiego del personale e definisce la legislazione nazionale applicabile in materia, mentre l'articolo 30 attiene al regolamento delle controversie nate dall'Accordo.

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 31 disciplina la proprietà delle acque e dei minerali rinvenuti durante la realizzazione del nuovo tunnel, che è stabilita in base alla legislazione dello Stato nel cui territorio sono effettuate, indipendentemente dalla nazionalità dell'autore, mentre l'articolo 32 stabilisce che, ai fini dell'Accordo, la frontiera tra i due Paesi all'interno del tunnel è stabilita sulla verticale della frontiera all'aperto.

Gli articoli 33 e 34, rispettivamente, regolano le modalità di modificazione dell'Accordo, stabiliscono le misure da adottare per l'attuazione dello stesso e ne definiscono infine l'entrata in vigore e la durata.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ignazio MESSINA (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea.

C. 1558 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1558, approvato dal Senato, recante Ratifica del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Il Protocollo in esame è volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - di cui all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea attraverso l'estensione dell'incriminazione delle condotte di riciclaggio del denaro, il miglioramento della cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie, e la previsione della responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata. Si tratta di un processo già avviato con il primo Protocollo alla Convenzione sulla tutela dei diritti finanziari, relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità europee.

Per quanto riguarda il contenuto specifico del Protocollo di cui si dispone la ratifica, esso prevede, all'articolo 2, che ciascuno Stato membro dell'Unione europea adotta i provvedimenti necessari affinché il riciclaggio di denaro costituisca illecito penale, l'articolo 3 impegna gli Stati ad adottare misure necessarie per dichiarare responsabili le persone giuridiche delle frodi, delle attività di corruzione e di riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da chiunque detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, mentre l'articolo 4 stabilisce l'obbligo a prendere i provvedimenti ne-

cessari per applicare alla medesima persona giuridica sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprese le sanzioni pecuniarie, l'esclusione da aiuti pubblici, il divieto di esercitare attività commerciali, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, ovvero lo scioglimento.

L'articolo 5 impegna gli Stati ad adottare misure per il sequestro o la confisca degli strumenti e proventi della frode, della corruzione e del riciclaggio di denaro.

L'articolo 6 obbliga a prestare assistenza giudiziaria, nei casi di frode, corruzione o riciclaggio, anche nel caso in cui si tratti di reati in materia di tasse o dazi doganali.

L'articolo 7 prevede la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea in tale settore, sia attraverso la prestazione di assistenza tecnica ed operativa da parte della Commissione stessa, sia mediante scambi di informazioni tra quest'ultima e le autorità competenti degli Stati membri, nel rispetto del segreto istruttorio e delle esigenze di protezione dei dati; l'articolo 10 consente altresì alla Commissione di trasferire a qualsiasi Stato membro i dati ottenuti da uno Stato membro ai sensi del protocollo.

In tale contesto gli articoli 8 e 9 prevedono che la Commissione assicuri, nell'ambito dello scambio di informazioni, un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello previsto dalla direttiva 95/46/CE, mentre l'articolo 11 stabilisce l'attribuzione ad un'autorità di controllo indipendente del compito di controllare la protezione dei dati detenuti dalla Commissione ai sensi del protocollo.

L'articolo 12 stabilisce l'applicazione di specifiche disposizioni della Convenzione al riciclaggio di denaro.

L'articolo 13 prevede che ogni controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione e all'applicazione del protocollo deve essere esaminata dal Consiglio europeo; qualora, in quella sede, non si giunga ad una soluzione, ciascuna delle parti può adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'articolo 15 stabilisce altresì la competenza della Corte di giustizia in merito ai ricorsi presentati contro le decisioni assunte dalla Commissione in violazione delle norme in materia di protezione di dati personali di cui all'articolo 8 del protocollo.

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 disciplinano, rispettivamente, l'entrata in vigore del protocollo, le modalità di adesione allo stesso di nuovi Stati membri, l'apposizione di eventuali riserve da parte di singoli Stati, nonché le modalità di deposito del protocollo medesimo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando peraltro come il contenuto, pienamente condivisibile, del Protocollo, si ponga sotto alcuni aspetti in contraddizione con la decisione del Governo, assunta nell'ambito del decreto-legge n. 112 del 2008, di innalzare nuovamente da 5.000 a 12.500 euro il limite di applicazione del divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, nonché del divieto di emissione di assegni trasferibili.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 1559 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1559, approvato dal Senato, recante Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni, fatta a Roma nel 2000.

La Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca in parte gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per l'Islanda, l'imposta statale sul reddito, l'imposta statale sul patrimonio netto e l'imposta comunale sul reddito, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP. Nel Protocollo aggiunto alla Convenzione si precisa, al numero 1, che essa si applicherà, per l'Italia, anche all'imposta sul patrimonio, qualora essa fosse reintrodotta nel nostro ordinamento.

Passando ad analizzare i contenuti della Convenzione, gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in

cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute pere l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi (articolo 10), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, è caratterizzato dalla facoltà per lo Stato della fonte di prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario è una società di capitali che abbia detenuto una partecipazione azionaria non inferiore al 10 per cento nei 12 mesi precedenti alla dichiarazione dei dividendi stessi, e non superiore al 15 per cento in tutti gli altri casi.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, oltre al principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente effettivo.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni (royalties), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

La provenienza dei canoni è data dallo Stato di residenza dei canoni stessi, ovvero dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa a carico della quale questi sono pagati.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagato ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale. o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Paese dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stati di residenza del soggetto alienante, salva la possibilità, per gli Stati contraenti, di applicare un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni di società residenti nel proprio territorio, realizzati da persona fisica residente dell'altro Stato e che sia stata precedentemente residente presso la Stato di residenza della società nei cinque anni immediatamente precedenti all'alienazione.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi imputabili a tale base sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui sono imputabili a tale base.

L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorrano le seguenti condizioni: il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività, il pagamento delle

remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato, l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato di svolgimento dell'attività.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente in Paese diverso da quello della persona che li percepisce, nel Paese di residenza della società, mentre l'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nel Paese di prestazione effettiva dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nel Paese di residenza del beneficiario, salvo il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso.

In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.

Il comma 2 disciplina l'imposizione sulle pensioni, prevedendo che esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato e ne abbia la nazionalità.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, su invito di quest'ultimo o di università, collegi, scuole, musei o altri istituti culturali, ovvero nell'ambio di un programma

ufficiale di scambi culturali, per insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso queste istituzioni, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, per un periodo non superiore a due anni.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 23 regola la disciplina dell'imposizione sul patrimonio. Per quanto riguarda i beni immobili, ed i beni mobili compresi nell'attivo di una stabile organizzazione o di una base fissa situata in uno Stato diverso da quello di residenza dell'impresa o della persona fisica, la tassazione avviene nel Paese in cui essi sono situati. Per quanto riguarda invece le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, essi sono imponibili nello Stato in cui è situata la direzione effettiva dell'impresa.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo del credito d'imposta ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà dedotto dalle imposte l'am-

montare dell'imposta pagata in Islanda. Tuttavia l'ammontare della deduzione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Analogo criterio viene applicato ai residenti in Islanda che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia. Nel caso i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente islandese siano esenti in Italia, l'Islanda può, nel calcolare l'ammontare dell'imposta, considerare i redditi o il patrimonio esentati.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 25), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 26) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 27), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

L'articolo 28 fa salvi i privilegi tributari accordati agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.

L'articolo 29 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente

L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1º gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni

aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, nonché interpretazioni di talune disposizioni della Convenzioni stessa.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia anch'egli il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00243 Soglia: Applicazione della normativa in materia di eliminazione dell'obbligo di fideiussione nel caso di rateazione di debiti tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 83, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che dispone l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria al fine di ottenere la rateazione del pagamento di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro.

In particolare, l'interrogante rileva un diverso modus operandi tra gli uffici dell'Agenzia delle entrate e gli agenti della riscossione, e chiede di sapere se la disposizione recata dal citato articolo 83, comma 23, « ... sia applicabile anche alle rateazioni disposte dall'Agenzia delle entrate di somme dovute a seguito di controlli formali o di controlli sostanziali ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che l'articolo 36, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, trasferendo la competenza a gestire le istanze di rateazione delle somme iscritte a ruolo dagli uffici dell'Agenzia delle entrate agli agenti della riscossione.

Successivamente, l'articolo 83, comma 23, del decreto legge n. 112 del 2008, in corso di conversione, è intervenuto nuovamente sul citato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, abolendo l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria per ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro.

L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 - introdotto dall'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 -, prevede la possibilità per il contribuente di ottenere la rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni effettuate dagli uffici nell'ambito dei controlli automatici o dei controlli formali (di cui all'articolo 36-bis. comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 36-ter, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600).

Il suddetto articolo 3-bis individua negli uffici dell'Agenzia delle entrate i soggetti competenti a gestire la procedura di rateazione ed espressamente prevede l'obbligo di prestare idonea garanzia, tramite polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o ipoteca di primo grado, qualora l'importo dovuto superi i cinquantamila euro.

L'Agenzia delle entrate ritiene pertanto che a diritto vigente gli uffici devono continuare a chiedere una delle suddette garanzie per concedere la rateazione delle somme dovute a seguito della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni.

Per completezza si osserva che l'obbligo di prestare idonea garanzia per ottenere la rateazione del debito è previsto, oltre che con riferimento alla rateazione di cui al citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, anche per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997,

n. 218), omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione (cosiddetta acquiescenza) (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997), conciliazione giudiziale (articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

Si osserva peraltro che il mancato versamento delle rate previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si verifica quando il ruolo è stato già formato e la relativa cartella di pagamento risulta notificata, ossia quando sussiste un valido ed efficace titolo esecutivo in base al quale si può dare corso, con immediatezza, alle procedure previste per la riscossione coattiva.

Diversamente, nella ipotesi in cui è previsto l'obbligo di prestare garanzia l'Amministrazione, in caso di mancato rispetto del piano di rateazione, deve attivarsi per iscrivere a ruolo le somme dovute e incaricare l'agente della riscossione di procedere all'emissione della cartella di pagamento, con rischio di vedere notevolmente affievolite le possibilità di recupero degli importi dovuti a causa dei tempi tecnici richiesti da tali adempimenti.

Pertanto, il diverso regime giuridico delle ipotesi in cui è prevista la rateazione non costituisce una « ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti » ma solo una misura cautelare a tutela degli interessi dell'Erario.

ALLEGATO 2

5-00270 Fluvi: Esclusione dalla ripartizione della quota del 5 per mille per meri vizi di forma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver rappresentato che alcune associazioni sono state escluse dalla ripartizione del cinque per mille a causa di « vizi di forma », tra cui, la mancata produzione, in sede di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei requisiti di spettanza del beneficio, della copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante dell'ente, chiedono quali iniziative si intenda assumere al fine di « non frustrare le intenzioni e le dei contribuenti che avevano espresso la volontà di destinare il (...) 5 per mille in favore delle suddette associazioni (...) anche in considerazione del fatto che molte delle informazioni richieste all'atto della domanda sono già in possesso dell'amministrazione richiedente».

Al riguardo si fa presente che l'articolo 1, comma 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla disciplina dall'istituto del cinque per mille per l'anno 2006, ha disposto che « con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto » delle somme relative alla quota del cinque per mille.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 recante la « Definizione delle modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente (...) », ha previsto, per i soggetti che intendevano partecipare al riparto della quota del 5 per mille relativa all'anno

2006, l'onere di iscriversi, in via telematica, in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate.

Il decreto in argomento (all'articolo 1 comma 3) ha disposto la pubblicazione, in via definitiva, entro il 10 marzo 2006, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'elenco dei soggetti iscritti.

Il citato decreto ha, inoltre, previsto, in capo ai legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo l'onere di spedire, entro il 30 giugno 2006, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al riparto.

Il medesimo decreto ha previsto che « la presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto » della quota del cinque per mille.

In merito alle modalità di invio e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante la disciplina delle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica, stabilisce che dette dichiarazioni qualora non siano sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente pubblico devono essere « sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ».

Relativamente alla determinazione delle modalità di destinazione della quota del cinque per mille per l'anno 2007 è stato poi emanato (ai sensi dell'articolo 1, comma 1236 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 il quale ha stabilito che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti per l'ammissione al riparto doveva essere presentata « a pena di decadenza » entro il 30 giugno 2007 (articolo 1, comma 5).

Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007 ha previsto, inoltre, che « alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati, a pena di decadenza dal beneficio, copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione. nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ». Ha stabilito, altresì, con una disposizione dal contenuto analogo a quella recata dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, che « la presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto » della quota del cinque per mille (articolo 1, comma 6).

Per quanto concerne l'individuazione delle modalità di destinazione della quota del cinque per mille per l'anno 2008 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 (ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), il quale ha stabilito che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti per l'ammissione al riparto doveva essere presentata « a pena di decadenza » entro il 30 giugno 2008.

Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 ha previsto che « alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ». Ha stabilito, altresì, con

una disposizione dal contenuto analogo a quella recata dai precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006 e 16 marzo 2007, che « la presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto » della quota del cinque per mille.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate rileva che l'esclusione dall'elenco per l'omessa trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la trasmissione della stessa oltre termine, nonché per la mancata allegazione alla dichiarazione della copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore consegue dalle disposizioni richiamate (cfr. anche le circolari n. 57/E del 25 ottobre 2007 e n. 27/E del 26 marzo 2008).

In relazione alla problematica prospettata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate ritiene, quindi, che i vizi relativi alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti di ammissione al riparto delle quote del cinque per mille, che hanno determinato l'esclusione di taluni enti dall'elenco dei soggetti ammessi al riparto del beneficio, non possano essere sanati in via amministrativa.

Peraltro, in merito alla mancata contestuale allegazione del documento di identità del sottoscrittore alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'Agenzia precisa che detta allegazione non rappresenta una semplice formalità ma costituisce una vera e propria violazione di carattere sostanziale non sanabile, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa allorché ha escluso la possibilità di regolarizzare ex post tale carenza (vedasi Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 5677 del 1º ottobre 2003, stessa sezione, sentenza n. 364 del 4 febbraio 2004, ed ancora la sentenza n. 7140 del 4 novembre 2004 e la sentenza della VI sezione, n. 2745, del 27 maggio 2005, da ultimo, infine, la sentenza n. 1781 del 27 marzo 2006 del T.A.R. della Puglia).

Risoluzione 7-00019 Soglia: Applicazione degli indici ISTAT ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), modificando parzialmente la precedente normativa, ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, prevedendone l'aggiornamento sulla base degli indici ISTAT;

in sede attuativa, stante la complessità del quadro normativo, si è posto, da parte degli Enti gestori e di tutti i soggetti interessati, il problema specifico concernente la data di riferimento per il calcolo degli indici ISTAT da applicare per l'aggiornamento dei parametri tabellari, da richiedersi a decorrere dal 1º gennaio 2007;

in sostanza si trattava di stabilire, sulla base di un'interpretazione coordinata delle norme vigenti, se l'aggiornamento dei canoni tabellari sulla base degli indici ISTAT dovesse avere o meno a riferimento la data del 1º gennaio 1994;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 63 del 15 gennaio 2008, ha ritenuto di sottoporre la questione relativa alla corretta interpretazione delle sopra richiamate disposizioni all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato:

l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 35670 P del 17 marzo 2008, cessorio prevista dall'articolo 03, comma 4,

ha ritenuto, a seguito di una puntuale e completa ricostruzione dell'intero impianto normativo e delle diverse leggi succedutesi in materia, che possa considerarsi ragionevole l'applicazione dell'aggiornamento ISTAT a decorrere 1º gennaio 1998, alla luce di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 449 del 1997:

va sottolineata la rilevanza del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e la rilevanza sociale della materia;

inoltre, l'attuazione del predetto articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, ha determinato l'insorgere di ulteriori problematiche, in particolare connesse:

- a) all'applicazione della suddetta normativa ai rapporti concessori in corso, regolati con titoli di godimento in corso di validità:
- b) alle significative disparità di trattamento tra coloro che gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato (cosiddette pertinenze demaniali), e coloro che gestiscono la stessa attività in strutture amovibili, in quanto i primi sono tenuti al pagamento di canoni molto superiori, sebbene eroghino gli stessi servizi e si rivolgano alla medesima utenza;
- c) all'esatta individuazione delle cosiddette pertinenze commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296;
- d) alla riduzione del canone con-

del decreto-legge n. 400 del 1993, in ordine alle aree scoperte, utilizzate dai concessionari solo nelle stagioni balneari, e rilasciate al pubblico uso negli altri periodi dell'anno;

per quanto riguarda la problematica di cui alla precedente lettera a), si rinvengono infatti pronunce giurisprudenziali difformi sul punto, alcune delle quali sostengono, in applicazione dell'articolo 39 del Codice della navigazione, nonché in ragione del principio di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e della circostanza che l'aumento del canone non era preventivabile al momento della stipula del relativo disciplinare, che il canone fissato nel titolo concessorio sia immutabile fino alla scadenza del titolo che lo regolamenta, e che pertanto a detti rapporti sia inapplicabile la norma del citato comma 251;

per quanto attiene alla problematica di cui alla lettera b), risulta che in alcuni comuni costieri con più elevata valenza turistica, gli operatori che svolgono attività in immobili acquisiti allo Stato devono corrispondere un canone anche dieci volte maggiore a quello richiesto a quanti esercitano l'attività in manufatti non acquisiti, determinando in tal modo una disparità di trattamento ingiustificata ed illogica, in quanto non proporzionale alla redditività dell'impresa, né all'estensione dell'arenile in godimento, ma dovuta alla sola presenza o meno di strutture amovibili o fisse sul bene demaniale:

per quel che concerne la problematica di cui alla lettera *c*), rispetto alla quale è insorto un notevole contenzioso, non appare logico che il canone previsto per le pertinenze commerciali sia corrisposto anche da coloro che non svolgono l'attività commerciale all'interno di un bene acquisito allo Stato, ma sopra o in prossimità del medesimo, non essendo conforme alla *ratio* della norma di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), numero 2.1), della legge n. 296 applicare il canone anche a beni che non siano di per sé idonei allo svolgimento dell'attività commerciale, né a locali in cui non vi sia un diretto contatto con il pubblico;

in merito alla problematica di cui alla lettera d), appare ingiustamente penalizzante e foriera di palesi disuguaglianze l'interpretazione dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 fornita dalle amministrazioni competenti, che non riconosce l'applicabilità della riduzione del canone per le aree scoperte utilizzate solo temporaneamente anche a quanti rilasciano ad uso pubblico, nei periodi invernali, una porzione degli arenili loro concessi, essendo illogico riconoscere tale riduzione agli operatori che rilasciano temporaneamente al pubblico uso la totalità degli arenili concessi, negandola invece a quanti rilasciano solo in parte tali beni,

appare necessario affrontare quanto prima l'insieme delle problematiche appena evidenziate,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché gli Enti preposti, in conformità al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, provvedano ad applicare l'aggiornamento degli indici ISTAT a decorrere dal 1º gennaio 1998 ai canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006.

(8-00004) « Soglia, Conte, Laboccetta, Vannucci, Sani, Strizzolo ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, la ripartizione delle somme, il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge concernente il fondo per l'offerta formativa. Atto n. 17 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	76
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	83
RISOLUZIONI:	
7-00026 De Torre: Misure per la scolarizzazione dei minori rom e sinti (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	77
ALLEGATO 2 (Nota del Sottosegretario Giuseppe Pizza)	84
ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione)	87
AVVERTENZA	82

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, la ripartizione delle somme, il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge concernente il fondo per l'offerta formativa.

Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di direttiva in oggetto, rinviato il 29 luglio 2008.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole già anticipata nella seduta di ieri che illustra (vedi allegato 1), richiamando le considerazioni espresse nella relazione svolta.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia la relatrice, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, per la saggia proposta di parere presentata che richiama il Governo su scelte fatte dal precedente Esecutivo senza l'inserimento di condizioni o osservazioni, ma attraverso premesse altrettanto significative. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Fabio GARAGNANI (PdL) riconosce alla collega Frassinetti il giusto merito per il lavoro svolto, pur non condividendo la proposta di parere favorevole che non appare coerente con le premesse critiche in esso previste. Rimangono ancora in sospeso le questioni relative all'intervento a favore di attività di istruzione a sostegno di portatori di handicap, nonché gli interventi in materia di offerta formativa che non risultano adeguati. Preannuncia, quindi, la propria astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione esamina per gli aspetti relativi ai profili di competenza un provvedimento definito secondo le scelte adottate dal precedente Esecutivo.

Maria Letizia DE TORRE (PD) rileva che l'applicazione della legge n. 440 del 1997 è stata modificata nel corso degli anni rispetto ai principi fondamentali in essa previsti, seppure i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti abbiano cercato di indirizzare l'attività dei rispettivi Governi nella direzione stabilita dalla legge, come avviene con la proposta di parere oggi in esame. Nel corso degli anni, peraltro, si è assistito ad una progressiva riduzione degli stanziamenti previsti, per cui sembra opportuno che l'Esecutivo, per il futuro, ripristini le risorse necessarie. Ritiene inoltre indispensabile che a partire dal prossimo anno siano individuate le priorità stabilite dall'articolo 2 della legge n. 440, avendo riguardo non solo all'andamento dei saldi ma anche a come sono stati realizzati gli obiettivi previsti. Condivide, quindi, la proposta di parere presentata dal relatore, rilevando peraltro la necessità di intervenire con maggiore decisione sulle materie relative agli interventi previsti a favore degli alunni con disabilità e alla valutazione dei dirigenti scolastici. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo a cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia l'astensione sulla proposta di parere del

relatore, rilevando l'esigenza di approfondire per il futuro l'attività di controllo sugli interventi a sostegno delle offerte formative didattiche.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00026 De Torre: Misure per la scolarizzazione dei minori rom e sinti.

(Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Maria Letizia DE TORRE (PD) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, rilevando che si è realizzata una soluzione condivisa con rappresentanti della maggioranza per risolvere la situazione della scolarizzazione e del successo scolastico di minori rom e sinti. Si tratta di un intervento a cui hanno già lavorato i ministri Gelmini e Maroni, assicurando, con le iniziative da essi assunte da ultimo, il proprio impegno a procedere nel senso auspicato dalla risoluzione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, concordando con gli impegni previsti dalla risoluzione, illustra una nota afferente le problematiche in essa previste (vedi allegato 2).

Fabio GARAGNANI (PdL) apprezza la sensibilità manifestata dalla collega De

Torre sul problema in discussione, rilevando peraltro che la risoluzione non tiene conto di rilevanti posizioni politiche del Governo in materia di immigrazione. Ritiene in questo senso che dalla risoluzione emergano forti strumentalizzazioni volte a sminuire l'impegno del Governo nella lotta all'immigrazione con accenni e affermazioni contenuti nelle premesse che non appaiono condivisibili. Vi sono altre priorità nel settore scolastico che andrebbero affrontate rispetto a quelle indicate nella soluzione, come per esempio il venir meno del rispetto dell'autorità scuole, o le legittime preoccupazioni dei genitori per l'inserimento di bimbi rom nelle classi dei propri figli, legate ai ritardi e alle difficoltà di procedere all'attuazione dei programmi didattici. Si assiste ad un vero e proprio nichilismo che danneggia senz'altro l'attività scolastica, piuttosto che favorirla. Ritiene necessario in questo senso che siano date direttive più precise e cogenti per l'insegnamento, allo scopo di recuperare una cultura dei valori, anche a costo di apparire reazionari. Riterrebbe opportuno quindi che si procedesse ad una pausa di riflessione, non condividendo la formulazione della risoluzione, così come presentata dai firmatari.

Maria COSCIA (PD) rileva come la risoluzione in discussione dimostri di aver preso sul serio le affermazioni del ministri dell'istruzione e dell'interno sul tema dei rom, partendo dalla tutela dei diritti fondamentali ad essi spettanti, primo tra i quali quello alla scolarizzazione. Si tratta di un tema complesso ed articolato che deriva anche dalla difficoltà delle istituzioni a livello locale di affrontare queste tematiche. Sulla base della sua esperienza personale in qualità di amministratore locale del Comune di Roma, con delega all'istruzione, ha potuto constatare per esempio che per superare i pregiudizi occorre un'azione paziente e dialogante a livello locale con i genitori, gli insegnati e gli alunni. I dati rappresentati dal sottosegretario Pizza, con riferimento alla situazione di Roma, dimostrano d'altra parte come si sia svolto un buon lavoro in quella realtà, favorendo un livello adeguato di scolarizzazione di questi minori. Vi è peraltro la necessità di evitare che ci siano epurazioni nei confronti di chi non rientra in un certo crisma di normalità, dovendosi spesso riscontrare come proprio da minori considerati « normali » vengano azioni vandaliche nella scuola. Auspica, quindi, che vi possa essere un lavoro congiunto tra tutte le forze politiche della Commissione su questo tema, come la risoluzione in discussione dimostra.

Paolo GRIMOLDI (LNP) rileva innanzitutto che il Governo è già intervenuto sul tema in questione con apposite direttive, non condivide poi l'impostazione della risoluzione che appare addirittura scorretta da un punto di vista sostanziale e sgrammaticata, visto che si utilizza il termine « obbiettivo », invece di « obiettivo ».

Valentina APREA, presidente, invita il collega Grimoldi a limitare il suo intervento ad aspetti di tipo sostanziale, senza risultare provocatorio o peggio offensivo nei confronti di alcuni colleghi.

Paolo GRIMOLDI (LNP) ribadisce ad ogni buon conto che la risoluzione cerca di mettere in difficoltà il Governo richiamando in premessa solo considerazioni volte a riconoscere i diritti dei minori e non anche doveri. Ritiene quindi che i riferimenti relativi alla assunzione delle impronte digitali siano assolutamente fuorvianti, come pure stigmatizza il fatto che nella risoluzione non sia in alcun modo richiamato il diritto dei bambini e delle famiglie italiane a dover scegliere scuole private invece che pubbliche, dove la presenza di bambini rom e sinti rende l'insegnamento più difficoltoso. Ritiene quindi che la risoluzione debba essere modificata, risultando altrimenti faziosa e non corrispondente alla realtà.

Valentina APREA, presidente, invita il collega Grimoldi a far pervenire alla deputata De Torre le proprie osservazioni in modo tale da verificare la possibilità di un loro accoglimento. Ritiene peraltro neces-

sario pervenire già nella seduta odierna all'approvazione di una risoluzione condivisa che impegni il Governo ad adottare, per il prossimo avvio dell'anno scolastico, i necessari interventi per risolvere questo problema. In qualità di cofirmataria della risoluzione, rappresenta inoltre l'esigenza di non pervenire ad un atto « muscolare » di approvazione della risoluzione solo da parte di alcune componenti della Commissione, ma alla definizione di una soluzione condivisa da tutte le forze politiche che la compongono.

Paola FRASSINETTI (PdL) ringrazia la collega De Torre per averle dato l'opportunità di sottoscrivere una risoluzione che non ha nulla di offensivo nei confronti del Governo, e che risulta anzi in linea con gli interventi successivi adottati dal ministro Maroni, la cui attività condivide pienamente. Ritiene che la convivenza civile passi necessariamente per l'integrazione delle diverse realtà sociali, già all'interno della scuola che da sempre rappresenta il luogo principale di integrazione sociale. Considera peraltro necessario che gli interventi a sostegno della scolarizzazione di questi minori debbano essere rivolti soprattutto allo svolgimento di attività di apprendimento e non solo per attività ricreative. In questo senso, a progetti folcloristici su cucina etnica e quant'altro è necessario opporre interventi di crescita scolastica di questi minori senza una differenziazione della scuola basata sulla cultura. Nel merito, ritiene opportuno superare nella prima premessa il riferimento alle leggi razziali che appare superfluo, auspicando di pervenire all'approvazione condivisa della risoluzione in discussione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide l'esigenza innanzitutto di giungere all'approvazione di un testo condiviso della risoluzione in discussione nella seduta odierna o al più tardi nella giornata di domani, anche in considerazione delle recenti dichiarazioni espresse dal ministro Gelmini e dal ministro Maroni sugli interventi da adottare al riguardo. Constata, in questo senso, la posizione favorevole del

rappresentante del Governo già espressa dal sottosegretario Pizza sulla risoluzione in discussione. Evidenzia quindi che per favorire una più ampia condivisione sul testo da parte di tutte le forze politiche si potrebbe omettere il riferimento alle leggi razziali nella prima premessa, evidenziando inoltre nella quarta il concetto del superamento della problematica relativa alla custodia delle impronte digitali, anche eventualmente espungendola interamente dal testo. Aggiunge che nell'ultima premessa dovrebbe essere soppresso il riferimento al compito di vigilare assegnato alla Commissione cultura sull'attuazione degli impegni adottati, in quanto si tratta di una competenza che non le appartiene; considerando eventualmente la possibilità, nell'ultimo impegno al Governo, di sostituire il riferimento ai comuni con quello alle regioni, o eventualmente alle regioni e agli enti locali. Considererebbe inoltre necessario semplificare nel primo impegno al Governo il riferimento alla possibilità di ricorrere a consulenti rom e sinti, per non vincolare eccessivamente l'Esecutivo.

Valentina APREA, presidente, rileva che il richiamo fatto nel primo impegno al Governo è volto a salvaguardare il lavoro già svolto dal Governo in questo senso, fino ad oggi.

Antonio PALMIERI (PdL) riterrebbe opportuno ricordare che con le linee guida approvate il 22 luglio dal Ministero dell'interno è stata definitivamente superata ogni perplessità in ordine all'impegno del Governo su questo tema.

Caterina PES (PD) ribadisce che il senso della risoluzione è quello di condividere tra tutte le forze politiche la definizione di una soluzione comune volta a rendere possibile la presenza nel territorio di culture diverse. Al timore per il nichilismo rappresentato dal collega Garagnani, che pure condivide, oppone il proprio timore per un assolutismo che al contrario rischierebbe, come in passato, di provocare conseguenze altrettanto dannose per la scuola. È necessario invece procedere

nel senso di costruire un confronto culturale di tutte le realtà sociali all'interno della scuola che rappresenta di fatto l'unico strumento volto ad aiutare i bambini rom e sinti a sentirsi intergrati in una dimensione europea.

(Commenti del deputato Garagnani).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) considera il richiamo fatto nella prima premessa alle leggi razziali come idoneo a non perdere la memoria su un periodo storico significativo. Aggiunge che le recenti decisioni assunte in Europa e in particolare dal Consiglio d'Europa in merito a queste problematiche inducono a focalizzare l'attenzione della Commissione sulla questione. Si tratta di procedere nel senso di un'affermazione dell'integrazione dei minori rom e sinti nella scuola, attraverso un reciproco accoglimento di elementi di crescita culturale. Nel merito della risoluzione ritiene opportuno, per fugare ogni dubbio al riguardo, sopprimere la quarta premessa, dichiarandosi favorevoli eventuali ulteriori limature che possano favorire l'approvazione unitaria della risoluzione.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) concorda con la risoluzione presentata, rilevando la necessità di procedere ad una piena integrazione di tali minori nel sistema scolastico nazionale che considera fondale per un accrescimento della loro integrazione sociale. È opportuno inoltre giungere all'approvazione concorde da parte d tutte le forze politiche di un testo unitario che assumerebbe il significato di una unanime volontà politica su questo tema. Nel merito considera preferibile il riferimento nell'ultimo impegno al Governo alle regioni e agli enti locali, invece che quello ai comuni, con una integrazione aggiuntiva che preveda espressamente il sostegno e l'organizzazione di attività integrative, al di fuori dell'orario scolastico.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce che nella risoluzione traspare una intenzione inequivoca di voler far passare alcuni per « razzisti » ed altri no. In particolare ritiene che se si fa riferimento alle leggi razziali del Paese occorre anche ripercorrere tutte le vicende storiche che hanno portato alla caduta del muro di Berlino; ritiene che la sinistra non debba ergersi a giudice. Nel merito considera quindi opportuno eliminare la quarta premessa, superando nel primo impegno il richiamo agli esperti rom. Ribadisce quindi la necessità di considerare l'elemento della diversità di ciascuno come un valore aggiunto, rivendicando la tutela e la difesa delle proprie culture e tradizioni che non devono essere seppellite o immolate per la difesa di quelle di altri.

Ricardo Franco LEVI (PD) pur non volendo intervenire sui profili di merito sollevati dal collega Grimoldi, che pongono problematiche più all'interno della maggioranza che della minoranza, rileva, per precisione, che ai sensi del vocabolario Zingarelli i termini « obiettivo » e « obbiettivo » sono assolutamente fungibili. Ritiene quindi importante la risoluzione in discussione che garantisce la possibilità di intervenire a sostenere una scolarizzazione di questi minori. Con riferimento al merito riterrebbe necessario che negli impegni si facesse riferimento non tanto a corsi di italiano come seconda lingua, quanto a corsi di apprendimento veloce, ritenendo indispensabile inoltre, nel primo impegno, un riferimento specifico al problema della frequenza e al successo scolastico di minori rom e sinti, avendo particolare attenzione alla situazione delle bambine. Precisa inoltre che sottoscriverà la risoluzione in discussione solo laddove permanga il riferimento alle legge razziali in premessa, ritenendo necessario che laddove tale riferimento dovesse essere espunto ciò emerga chiaramente dal testo della risoluzione.

(Ripetuti commenti del deputato Garagnani).

Valentina APREA, *presidente*, assicura il collega Levi che le eventuali modifiche alla risoluzione in discussione saranno

sicuramente ben illustrate dalla collega De Torre.

In considerazione del fatto che il collega Garagnani sta intervenendo a margine della discussione, a commento degli interventi di alcuni colleghi, lo invita a tenere un comportamento più rispettoso dei lavori della Commissione.

Benedetto Fabio **GRANATA** esprime piena soddisfazione per la risoluzione presentata dalla collega De Torre che sottoscrive. Ritiene che l'identità italiana vada considerata in senso dinamico e non statico essendo basata su differenze non solo culturali ma antropologiche. Certo non esiste l'esigenza di ribadire elementi già acquisiti soprattutto dal punto di vista storico, concordando con chi ha evidenziato che il Governo ha già rappresentato la propria linea favorevole in riferimento agli interventi da adottare su questo tema. La scuola deve contribuire a far crescere il senso di appartenenza comune al destino nazionale. Concorda in questo con quanto affermato dal Presidente Sarkozy quando afferma che «la Francia è chi l'ama »: anche per l'Italia ritiene valga lo stesso principio. Considera quindi la risoluzione andare nella giusta direzione, in linea con la percezione di una identità nazionale non bacchettona e risorgimentale. È la scuola, in questo senso, e non la televisione che deve avere la funzione di diffondere questa consapevolezza: si è cittadini italiani se si condivide una comune appartenenza. Ribadisce quindi che la logica della risoluzione non è quella di mettere sotto accusa il Governo, ma di affermare il rispetto di una identità culturale nazionale attraverso un necessario intervento di sostegno nei confronti di questi minori.

Dario GINEFRA (PD) concorda con quanto espresso dal collega Levi, rilevando come il richiamo alle leggi razziali, nelle premesse della risoluzione, costituirebbe un principio che non dovrebbe portare a dei distinguo, rappresentando invece un percorso fatto proprio dallo stesso presidente Fini, anni or sono. Preannuncia, quindi, di sottoscrivere la risoluzione in discussione solo laddove permanga il riferimento alle leggi razziali.

Valentina APREA, presidente, esprime piena soddisfazione per il dibattito ricco di spunti proveniente da diverse parti politiche, che esprime un rispetto e una condivisione per il lavoro fatto dai ministri Gelmini e Maroni in riferimento al tema in discussione. Si tratta di un percorso politico rispetto al quale la Commissione cultura non poteva essere estranea e che consente di definire una posizione comune a tutte le forze politiche. Concorda quindi con l'esigenza di riconoscere alla scuola il compito di non fare differenze tra i bambini e le persone, ma di favorire la realizzazione delle condizioni per garantire loro una vita più normale. La risoluzione in discussione va in questa direzione, essendo finalizzata ad appoggiare lo sforzo della scuola italiana sui temi indicati, la soluzione dei quali risulta particolarmente complessa per chi sta al Governo. Come ha potuto sperimentare in qualità di sottosegretario e come ben sa la collega De Torre che ha rivestito il medesimo ruolo nella passata legislatura. Ribadisce, quindi, l'impegno del Parlamento a sostenere il Governo e ad affiancarlo nella soluzione di questi temi, lavorando perché si possa pervenire alla definizione di una soluzione comune.

Maria Letizia DE TORRE (PD) intende precisare innanzitutto che non ci sono insinuazioni di alcun tipo sulla politica dell'attuale Governo su questo tema. Da dieci anni lavora sottotraccia sia a titolo personale che avendo rivestito incarichi di Governo proprio per favorire la scolarizzazione di rom e sinti. Concorda quindi con la collega Goisis quando afferma l'esistenza di una diversità tra le culture che bisogna riconoscere, ma anche valorizzare. Tenendo conto del dibattito, nel merito della risoluzione considera prevalente l'esigenza di togliere tutta la prima premessa, seppure avrebbe inteso mantenere il riferimento alle leggi razziali con una diversa formulazione. Considera in ogni caso necessario che la Commissione cultura con il medesimo impegno adotti una soluzione condivisa in occasione della prossima ricorrenza della *Shoah*. Nello stesso senso ha riscontrato una prevalente volontà di eliminare la quarta premessa pur avendo ritenuto preferibile una sua riformulazione che facesse salvo il dibattito conseguente al tema della custodia delle impronte digitali. Aggiunge, d'altra parte, in riferimento al primo impegno, che potrebbe essere accolto l'invito a sopprimere il termine « esperti ».

Paola GOISIS (LNP) in questo senso, riterrebbe preferibile inserire, oltre a questa modifica, che si tratta di rom e sinti già integrati e impegnati per la crescita dei loro popoli.

Maria Letizia DE TORRE (PD), alla luce delle considerazioni espresse, illustra una riformulazione della risoluzione da lei presentata (*vedi allegato 3*), che tiene conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), sottoscrivendo la risoluzione come riformulata, preannuncia il proprio voto favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione presentata dalla collega De Torre.

Fabio GARAGNANI (PdL) ribadisce che si tratta di un documento inopportuno politicamente, frutto di ipocrisia. Tutti vogliono affrontare il problema dei rom ma le modalità di approccio sono diverse. Vi sono emergenze molto più impellenti rispetto a quelle in discussione, come quella sulla parità scolastica, in riferimento alla quale ha presentato una risoluzione di cui sollecita la discussione alla presidente Aprea. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione.

Valentina APREA, presidente, ricorda al deputato Garagnani che la definizione dei

lavori della Commissione è rimessa all'ufficio di presidenza, intergrato dai rappresentanti dei gruppi.

Avverte quindi che la risoluzione in discussione, come riformulata, è stata sottoscritta anche dal collega Ciocchetti.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla risoluzione come riformulata dalla collega De Torre.

Ricardo Franco LEVI (PD), prendendo atto del fatto che non è stato mantenuto il riferimento alle leggi razziali, preannuncia il proprio voto favorevole sulla nuova riformulazione della risoluzione in discussione, che peraltro non sottoscrive.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con la nuova riformulazione della risoluzione in discussione che considera importante per la politica adottata dal Governo in materia. Rappresentando un intervento significativo per consentire a questi minori di seguire un percorso di scolarizzazione.

La Commissione approva quindi la risoluzione 7-00026 nel testo come riformulato, che assume il numero 8-00005 (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno è stato trattato.

SEDE REFERENTE

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti e C. 1156 Ceccacci Rubino.

Schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, la ripartizione delle somme, il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge concernente il fondo per l'offerta formativa (Atto n. 17).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (atto n. 17);

premesso che la distribuzione, in paragrafi diversi, di notizie essenziali al complessivo apprezzamento del provvedimento rende difficoltosa la conoscenza degli interventi, per cui è necessario per il futuro disciplinare in termini più semplici e lineari l'articolazione formale dello schema di direttiva;

tenuto conto, altresì, che anche per il 2008 si procede contestualmente al riparto delle somme e all'individuazione degli obiettivi prioritari del Fondo, mentre la legge n. 440 del 1997 prevede la predisposizione di una direttiva da parte del Ministro della pubblica istruzione in riferimento agli obiettivi e di una in ordine al riparto degli stanziamenti adottata dal Ministro del tesoro, per cui per il futuro si ritiene necessario separare i due tipi di intervento;

rilevato che la riduzione dello stanziamento relativo all'integrazione di alunni con handicap per l'anno 2008, non appare giustificato dalla riduzione operata sull'intero importo del Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007:

considerato infine che la riduzione degli stanziamenti per il 2008 relativi al progetto *Europass* appare eccessiva rispetto a quanto previsto per il 2007, per cui appare necessario per il futuro ripristinare quanto meno lo stanziamento iniziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

7-00026 De Torre: Misure per la scolarizzazione dei minori rom e sinti.

NOTA DEL SOTTOSEGRETARIO GIUSEPPE PIZZA

Tutti i minori presenti sul territorio nazionale, siano essi di cittadinanza italiana o non italiana, sono soggetti all'obbligo d'istruzione.

Gli Uffici scolastici regionali sviluppano azioni di prevenzione e contrasto del rischio di dispersione scolastica, con particolare riferimento alle fasce d'utenza che presentano maggiore criticità, operando in sinergia con le Regioni e gli enti territoriali; ciò vale sia per i minori con cittadinanza italiana che per tutti gli stranieri presenti sul territorio, compresi quelli in posizione non regolare, come prevedono per questi ultimi l'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, adottato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'articolo 45 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

In particolare, tale ultima disposizione prevede l'iscrizione dei minori stranieri alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell'anno scolastico indipendentemente dalla regolarità della loro posizione. Questa disposizione è stata richiamata da ultimo nella circolare ministeriale n. 110 del 14 dicembre 2007, riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2008-2009, nella quale, tra l'altro, è stato evidenziato il fatto che per diversi di loro vi è il concreto rischio che non ottemperino all'obbligo, che siano avviati precocemente al lavoro minorile e, soprattutto nelle grandi città, vengano sfruttati in forme di accattonaggio.

La scuola non rimane indifferente di fronte a tali situazioni che richiedono una concertata azione interistituzionale che chiama in causa altri soggetti pubblici aventi primaria responsabilità nella gestione del territorio.

Un numero consistente di alunni nomadi risulta inserito nelle strutture scolastiche.

La scolarizzazione degli alunni nomadi (Rom, Sinti e Camminanti) frequentanti le scuole è infatti di 11.832 unità e rappresentano lo 0,13 per cento dell'intera popolazione scolastica (un nomade ogni 744 alunni).

Nell'anno scolastico 1999-2000 (primo anno in cui è stato rilevato dal ministero questo fenomeno) gli alunni nomadi erano 10.282, pari allo 0,11 per cento di tutti gli alunni.

Degli alunni nomadi, 5.626 (47,6 per cento) sono donne.

La distribuzione percentuale degli scolarizzati per ordine di scuola è la seguente:

infanzia	17,8%
primaria	54,7%
secondaria di I grado	25,7%
secondaria di II grado	1,8%
Totale	100%

A livello regionale la situazione si presenta come segue:

Piemonte	974	8,2%
Valle d'Aosta	1	0,0%
Lombardia	1.863	15,7%
Trentino A.A.	355	3,0%
Veneto	1.104	9,3%
Friuli V.G.	177	1,5%
Liguria	174	1,5%
Emilia Romagna	942	8,0%

Toscana	679	5,7%
Umbria	34	0,3%
Marche	150	1,3%
Lazio	2.181	18,4%
Abruzzo	352	3,0%
Molise	103	0,9%
Campania	495	4,2%
Puglia	344	2,9%
Basilicata	4	0,0%
Calabria	1.123	9,5%
Sicilia	526	4,4%
Sardegna	251	2,1%
Italia	11.832	100%

In sole due regioni (Lombardia e Lazio) è presente il 34,2 per cento degli alunni nomadi. Se a queste due regioni si aggiungono anche il Veneto e la Calabria risulta che il 53 per cento di tutti gli alunni nomadi sono scolarizzati in quattro regioni.

Sulla base di quanto diffuso dall'Opera Nomadi circa le diverse tipologie di comunità e la loro collocazione, sia temporanea che semi-stanziale, nelle diverse zone del paese, si rileva, ovviamente, la coincidenza tra presenza delle comunità ed una maggior presenza nel sistema scolastico.

La presenza numerosa in tutta la Calabria (ad eccezione di Vibo Valentia) dei rom definiti calabresi, è confermata anche a livello della relativa popolazione scolastica.

Le città maggiormente interessate alla presenza di alunni nomadi sono le seguenti:

Roma	2.029
Milano	1.237
Napoli	397
Torino	558
Firenze	437
Cosenza	393
Reggio Calabria	341
Catanzaro	304
Bologna	303

La diffusione della comunità dei sinti giostrai e di varie popolazioni rom in alcune regioni del centro-nord sembra determinare anche un incremento della loro scolarizzazione. Le scuole della Lombardia e dell'Emilia riportano valori decisamente superiori a quello medio nazionale.

Relativamente interessante anche il dato della provincia di Siracusa dove frequentano le scuole 230 nomadi (quindi 1/3 degli alunni stranieri di quella provincia). Ciò è spiegabile con la presenza semistanziale di una grossa comunità di camminanti siciliani nella città di Noto.

Si ricorda che in Romania 1/3 della popolazione è Rom.

Questa la scolarizzazione rilevata dal 1999 al 2007:

Serie storica - anno scolastico 1999-2000: base 100)

Anno scolastico	alu: strar		di cu	i alunni neni	aluı	
1999-2000	119.679	100	4.137	100	10.282	100
2000-2001	156.406	130,7	6.096	147,4	10.154	98,8
2001-2002	181.767	151,9	8.804	212,8	9.906	96,3
2002-2003	232.766	194,5	15.509	374,9	10.084	98,1
2003-2004	282.683	236,2	27.627	667,8	9.948	96,8
2004-2005	361.576	302,1	41.695	1.007,9	12.052	117,2 (*)
2005-2006	424.683	354,9	52.821	1.276,8	11.975	116,5
2006-2007	501.494	419,0	68.381	1.652,9	11.832	115,1

^(*) Il 1º maggio 2004 dieci nuovi Stati sono entrati nella U.E. (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria).

Il Governo condivide l'esigenza segnalata dalla Commissione che sia predisposto un piano nazionale, integrato e pluriennale, per la frequenza e il successo scolastico di questi minori nonché la necessità di vigilare sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei medesimi.

Come già riferito in data 22 luglio 2008 dal Ministro Gelmini in questa stessa sede, per accelerare la strada dell'integrazione degli alunni stranieri il Ministero sta ora predisponendo un piano pluriennale di interventi finalizzato anche all'integrazione scolastica degli alunni Rom sulla base di finanziamenti pari a 5 milioni di euro.

Premessa essenziale del processo di integrazione è la conoscenza della lingua italiana, condizione base per capire ed essere capiti, per studiare ed ottenere il successo scolastico, per partecipare e sentirsi parte della comunità scolastica e non – la centralità di questa azione è confermata dalle leggi sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 2008 e n. 189 del 30 luglio 2002. A tal fine è stato elaborato un piano nazionale di potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua – Progetto ELLEDUE – che si configura come intervento integrato.

Secondo tale piano l'alunno segue il programma della classe di inserimento per una parte della giornata e frequenta il modulo di italiano L2 durante le ore in cui è previsto nella classe l'insegnamento di discipline a carattere prevalentemente verbale (storia, italiano, ...). L'intervento linguistico mirato è inoltre caratterizzato da

intensità decrescente: più intensivo nella prima fase, meno intensivo nella fase seguente.

Le attività sono svolte da personale docente in servizio nella scuola che sia in possesso di competenze specifiche legate all'insegnamento di italiano L2 formatosi nei corsi organizzati dal Ministero sull'apposita piattaforma.

Possono essere inseriti, se necessario, docenti e/o esperti con specifiche competenze. È previsto anche il coinvolgimento delle Regioni, degli Enti locali e dell'associazionismo territoriale.

È stato inoltre predisposto un piano nazionale di formazione dei docenti e dirigenti di scuole con presenze di alunni rom che avrà tra i formatori anche esponenti rom e sinti già impegnati nel campo di mediazione culturale a diversi livelli. Il piano partirà ad ottobre 2008 con un finanziamento iniziale di cento mila euro.

È in corso una ricerca, in collaborazione con l'Opera Nomadi, sulle buone pratiche di integrazione di minori rom nei diversi territori e ordini scolastici al fine di poter rappresentare uno spaccato della scuola che funziona e che può indicare in modo operativo la validità di misure e strumenti efficaci di integrazione.

Al fine di valorizzare e potenziare l'integrazione degli alunni stranieri e rom saranno, inoltre realizzati progetti rivolti all'inclusione e all'integrazione scolastica e progetti per attività in contesti ambientali, realizzati anche fuori dell'orario e del calendario scolastico.

7-00026 De Torre: Misure per la scolarizzazione dei minori rom e sinti.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

premesso che:

in Italia sono presenti circa 35.000 rom e sinti di età inferiore a 18 anni, che vivono spesso in ambienti fortemente disagiati e in condizioni non adatte a minori e dai dati in possesso del MIUR almeno 20.000 di essi non frequenta la scuola;

il 30 maggio il Presidente del Consiglio ha firmato le ordinanze (n. 3676; n. 3677; n. 3678) di protezione civile con cui ha nominato i prefetti di Roma, Milano e Napoli commissari delegati per gli interventi di superamento dello stato di emergenza e ha attribuito loro una serie di poteri tra cui quello del « monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi e individuazione degli insediamenti abusivi (articolo 1, comma 2, lettera b) e quello "dell'identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei campi autorizzati e negli insediamenti abusivi, attraverso rilievi segnaletici" » (articolo 1, comma 2, lettera c). Il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'istruzione università e ricerca hanno dichiarato che le misure ivi contenute destinate ai minori sono indirizzate alla loro tutela, affinché essi possano crescere con le stesse condizioni ed opportunità dei loro coetanei;

il Presidente del Consiglio, il 15 luglio, incontrando il Presidente della Commissione europea Barroso, ha espresso « la ferma volontà del Governo di garantire che i bambini rom possano andare a scuola per ricevere la stessa educazione degli italiani »;

la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione non può che condividere l'obbiettivo di tutela, di integrazione e di piena scolarizzazione dei minori rom e sinti ed, anzi, avverte come proprio compito quello di proporre che sia messo in atto un impegno immediato, straordinario e coordinato in particolare per la scolarizzazione dei minori rom e sinti,

impegna il Governo:

- a predisporre un piano nazionale, integrato e pluriennale per la frequenza e il successo scolastico di minori rom e sinti, in particolare le bambine anche consultando rom e sinti già integrati e impegnati per la crescita dei loro popoli, operatori scolastici, sociali e culturali che da anni lavorano in questo campo e studiosi ziganologi impegnando adeguate risorse finanziarie;
- a vigilare sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione di tutti i minori rom e sinti, inserendoli nelle anagrafi scolastiche in vista della lotta contro la dispersione scolastica;
- a porre particolare attenzione alla formazione di mediatori culturali rom e sinti, all'aggiornamento di docenti e dirigenti usando fondi già dedicati (nel dicembre 2007 erano stati stanziati 100.000 euro allo scopo); ai corsi di italiano come seconda lingua per minori rom immigrati; a iniziative di coinvolgimento dei genitori degli alunni rom e sinti, rivolte a rafforzare la corresponsabilità educativa;

a condividere nelle forme opportune questo piano in sede di Conferenza unificata;

ad assegnare alle regioni e agli enti locali in modo continuativo le risorse per l'attuazione di tutte le misure necessarie contenute o correlate al piano nazionale per la frequenza ed il successo scolastico degli alunni rom e sinti, anche attraverso il sostegno e l'organizzazione di attività integrative, al di fuori dell'orario scolastico.

(8-00005) « De Torre, Aprea, Frassinetti, Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Picierno, Siragusa, Pes, Zazzera, Miotto, Sarubbi, Zampa, Granata, Barbareschi, Ciocchetti ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00268 Mariani: Ammodernamento della strada statale E45	89
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	94
5-00269 Libè: Lavori su alcuni tratti viari nel comune di Parma	90
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	96
SEDE REFERENTE:	
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani e C. 438 Lupi (Seguito dell'esame e rinvio)	90
Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (Seguito dell'esame e rinvio)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.10.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla realizzazione e all'ammodernamento di infrastrutture di viabilità stradale.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00268 Mariani: Ammodernamento della strada statale E45.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando che, a seguito della risposta ricevuta ad un precedente atto di sindacato sul medesimo argomento, risulta ora opportuno acquisire risposte più puntuali sulla messa in sicurezza e sui lavori programmati per l'intera arteria stradale in questione, caratterizzata da forti flussi di traffico e da una elevata congestione, con particolare riferimento alla tratta relativa alla zona di Pieve Santo Stefano.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la chiarezza della risposta, che fornisce in modo puntuale gli elementi conoscitivi richiesti con un quesito già posto – a suo avviso correttamente – con un precedente atto di sindacato ispettivo. Rispetto a tale questione, peraltro, intende precisare che la reiterazione del quesito sull'argomento in oggetto non aveva alcun intendimento polemico, ma poneva soltanto l'esigenza di comprendere quale fosse il quadro completo degli interventi programmati, anche per gli anni futuri, per l'ammodernamento della strada statale E45.

5-00269 Libè: Lavori su alcuni tratti viari nel comune di Parma.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando che essa riguarda un problema di lungo periodo, relativo alla via Emilia, che si trova a sopportare un volume di traffico rilevante e che, soprattutto nell'area di Parma, richiede interventi infrastrutturali adeguati a risolvere i gravi disagi esistenti sulla rete viaria.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mauro LIBÈ (UdC) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che illustra chiaramente il quadro procedurale esistente. Al riguardo, si riserva di valutare come opererà sulla vicenda il Governo, al quale chiede sin d'ora un forte impegno per individuare, insieme alla regione competente, una soluzione al problema segnalato.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.25.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani e C. 438 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 luglio 2008.

Roberto MORASSUT (PD) intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle proposte di legge in esame, che giudica convergenti in molti punti qualificanti e che auspica possano essere approvate sollecitamente dal Parlamento. Ritiene, infatti, necessario che il Paese si doti di una nuova legge sul governo del territorio, non solo perché la legge n. 1150 del 1942 è ormai superata, ma soprattutto perché si avverte l'urgenza e la necessità di ricondurre ad un quadro di principi unitari la ormai ricca legislazione regionale in materia; si tratta, infatti, di una legislazione che, se priva di tale cornice di riferimento, rischia di produrre situazioni di eccessiva differenziazione e squilibri nelle diverse aree del Paese. Attesa, inoltre, la natura - che definisce « semicostituzionale » – delle proposte di legge in esame, le cui finalità non possono essere considerate disgiuntamente dal dettato dell'articolo 117 della Costituzione, formula l'auspicio che l'istruttoria legislativa possa essere condotta nella consapevolezza della necessità di una vasta convergenza fra gruppi di maggioranza e di opposizione.

Quanto al contenuto delle proposte di legge in esame, rileva che la loro comparazione suggerisce l'opportunità di approfondire una serie di punti qualificanti. Il primo punto, all'interno di una più generale riflessione sulla definizione di corretti rapporti fra i diversi « livelli di pianificazione » (che passa, ad esempio, attraverso una chiara distinzione tra piano strutturale, piano operativo e regolamentazione urbanistica ed edilizia), riguarda la necessità di procedere finalmente – superando della vecchia impostazione n. 1150 – ad una equiparazione della portata e della durata dei diritti edificatori fra aree private e aree destinate a servizi pubblici.

Il secondo punto essenziale attiene invece, a suo avviso, alla definizione e fissazione sul piano normativo di standard urbanistici minimi (in termini di dotazione necessaria di attrezzature e servizi pubblici). In questo caso, ritiene fondamentale che il dettato normativo non perda di vista la necessità di strumenti attuativi efficaci, capaci di garantire anche sul piano quantitativo l'indicazione e il rispetto di livelli minimi di dotazioni territoriali. Ritiene inoltre opportuno che, in sede di determinazione di tali standard urbanistici minimi, siano espressamente richiamati la raccolta differenziata dei rifiuti e l'uso (anche nella costruzione degli edifici) di tecnologie atte a favorirne e facilitarne la diffusione.

Il terzo punto che, a suo giudizio, necessita di uno sforzo ulteriore di approfondimento riguarda il tema dell'edilizia sociale (citato, peraltro, nella proposta di legge n. 329) e la necessità prioritaria, da un lato, di fissare chiari standard omogenei, su tutto il territorio nazionale, per la dotazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale, e dall'altro di porre concretamente le regioni in condizione di definire l'effettivo fabbisogno di edilizia sociale e farsi carico della domanda sociale sottostante, anche con interventi operativi in contesti urbani integrati.

Sottolinea, infine, la necessità di indicare chiaramente sul piano normativo il metodo perequativo e compensativo come strumento essenziale degli interventi di programmazione territoriale. Sotto questo aspetto, tuttavia, giudica altrettanto importante predisporre sul piano normativo, non solo una cornice di principi, ma anche i necessari provvedimenti applicativi, indispensabili per scongiurare il rischio che il nuovo quadro legislativo resti astratto e privo di efficacia, esponendo le regioni e gli operatori del settore ad un grave stato di incertezza e ai continui interventi suppletivi della magistratura.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, osserva che l'intervento appena svolto ha segnalato una serie di questioni di grande interesse. In tal senso, auspica che il dibattito di natura generale sul provvedimento possa proseguire anche dopo la prevista sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, in modo da poter procedere successivamente alla nomina di un Comitato ristretto, nel cui ambito si possa continuare l'istruttoria legislativa sui provvedimenti in titolo e si possano svolgere eventuali audizioni informali per l'acquisizione di utili elementi conoscitivi. Fa presente, peraltro, che il prospettato ciclo di audizioni informali sarà anche la sede opportuna per un confronto di merito con le regioni e con il sistema delle autonomie locali, con le quali occorre riflettere su un testo normativo che consenta - nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali di giungere ad una tendenziale omogeneizzazione delle regole di principio in modo uniforme sul territorio nazionale.

In conclusione, dichiara la propria disponibilità a condividere con tutti i gruppi un percorso che favorisca l'individuazione delle soluzioni finali più opportune, puntando agli obiettivi di semplificazione, di attuabilità effettiva delle norme e di compatibilità con il sistema regionale.

Guido DUSSIN (LNP) preannuncia che il suo gruppo ha predisposto una proposta di legge in materia di governo del territorio, che auspica possa essere rapidamente assegnata alla Commissione, ai fini del suo abbinamento con i progetti di legge in esame. In ogni caso, dichiara la disponibilità a ragionare su un testo che non incida sulle competenze regionali e che si

limiti all'indicazione di principi generali, possibilmente evitando di dettare norme stringenti di natura urbanistica.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, dichiara di apprezzare le riflessioni svolte dal deputato Guido Dussin, precisando, tuttavia, che la tutela dell'autonomia non può sfociare nell'anarchia. Per tali ragioni, a suo avviso, occorre fissare un quadro di principi certi sulla materia, senza peraltro imporre vincoli o rigide regole alle regioni e agli enti locali.

Guido DUSSIN (LNP) ribadisce che il suo gruppo non condividerebbe un'impostazione eccessivamente centralistica del provvedimento, come invece sembrerebbe emergere da una lettura sommaria della proposta di legge n. 438, di iniziativa del deputato Lupi.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, ritiene che le questioni legate al merito dei provvedimenti in esame potranno più proficuamente essere affrontate nella sede del Comitato ristretto, che, in qualità di relatore, proporrà di nominare dopo la conclusione del dibattito di carattere generale in Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 luglio 2008.

Carmen MOTTA (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha posto in giusta evidenza un dato politico di fondo, rappresentato dalla evidente convergenza nel merito delle proposte di legge in esame. Quanto agli elementi di differenza, che – dichiarandosi

d'accordo con il relatore – indica nella previsione dei centri commerciali naturali e nella diversa quantificazione, in termini dimensionali, della platea dei possibili beneficiari, ritiene che essi possano e debbano essere rapidamente superati, per giungere all'approvazione definitiva di una legge importante per la riqualificazione dei centri storici, la salvaguardia della qualità della vita delle comunità che vi abitano e la tutela del patrimonio storico e artistico che essi rappresentano.

Annuncia, per queste ragioni, che il suo gruppo è senz'altro favorevole alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa, al fine di giungere sollecitamente alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge e verificare, successivamente, la sua possibile approvazione in sede legislativa. Segnala, tuttavia, un punto che, a suo giudizio, va approfondito adeguatamente, relativo alla compatibilità e alla coerenza del dettato normativo con le competenze costituzionali attribuite alle regioni, anche sotto il profilo dell'attribuzione delle risorse previste dalle proposte di legge in esame mediante un fondo rotativo. In tal senso, propone di procedere ad un'audizione di rappresentanti delle regioni, che consenta loro di chiarire se - sotto questo duplice aspetto - condividano la portata dell'intervento legislativo del Parlamento.

Tino IANNUZZI (PD) esprime apprezzamento per l'impostazione data dal relatore all'istruttoria delle proposte di legge in esame. Ricorda che tali proposte hanno rappresentato nelle due precedenti legislature un significativo terreno di confronto bipartisan e che, anche per questo, appare importante procedere con la massima celerità alla loro approvazione. Condivide, in tal senso, l'iter prospettato dal relatore con la proposta di istituzione di un Comitato ristretto, per l'elaborazione di un testo unificato e, se necessario, per procedere alle audizioni dei rappresentanti delle regioni. Condivide, altresì, l'opportunità di verificare il possibile ricorso alla sede legislativa per l'approvazione del provvedimento.

Auspica, infine, che – anche grazie al fattivo impegno del relatore – nell'attuale legislatura sia possibile reperire risorse aggiuntive, rispetto a quelle ipotizzate in passato, anche in considerazione della qualità dell'intervento prospettato con le proposte di legge in esame, il quale supera il vecchio e inefficace modello di distribuzione « a pioggia » di fondi per gli interventi pubblici e favorisce, al contrario, il coinvolgimento innovativo dei privati negli investimenti in favore della riqualificazione delle aree nelle quali è concretamente possibile attrarre risorse, da aggiungere a quelle pubbliche.

Guido DUSSIN (LNP) reputa corretto limitare le disposizioni in favore del recupero urbanistico dei centri storici, al pari dei relativi fondi, ai soli comuni di piccole dimensioni. Ritiene, infatti, che le risorse disponibili per tali interventi, anche se incrementate, debbano essere più opportunamente distribuite tra i piccoli comuni e non « spalmate » in modo indiscriminato tra tutti i comuni, considerato anche che numerosi centri storici delle grandi città possono già usufruire di una legislazione di sostegno a livello statale.

Franco STRADELLA (PdL), relatore, premesso che le proposte di legge in esame prevedono che una quota significativa di risorse sia comunque riservata ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, osserva che le questioni di merito sollevate dagli interventi testé svolti potranno essere affrontate nella sede del Comitato ristretto, la cui istituzione è stata già prospettata in occasione della seduta introduttiva. In tal senso, auspica che alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per la pausa estiva si possa concludere il dibattito di carattere generale sui provvedimenti in titolo e si possa accelerare l'iter del loro esame, tenendo conto del contributo di tutti i gruppi presenti in Commis-

Quanto al confronto con le regioni, che giudica certamente utile, segnala l'esigenza 15 alle 15.10.

di comprendere se esso debba configurarsi – come sembrerebbe chiedere il deputato Motta – alla stregua di una richiesta alle regioni di indicazione dei limiti entro i quali deve mantenersi l'intervento del Parlamento ovvero – come riterrebbe più opportuno – sotto forma di una comunicazione alle regioni dei limiti entro i quali lo stesso Parlamento intende muoversi, innescando un serrato dialogo con il sistema delle autonomie, ma preservando sempre la libera determinazione dello Stato nel favorire il riequilibrio tra le diverse aree del territorio nazionale.

Con riferimento, infine, al problema del possibile incremento dei fondi, ricorda che nella scorsa legislatura la maggioranza pro tempore non riuscì a garantire un significativo finanziamento del provvedimento; nonostante ciò, si impegna a valutare la possibilità di aumentare la copertura finanziaria dell'intervento normativo, dopo avere affrontato e concordato la questione con i responsabili del dicastero dell'economia e delle finanze, il cui consenso appare quanto mai necessario. In ogni caso, auspica che l'unificazione dei diversi testi - che si ripropone di effettuare una volta nominato il Comitato ristretto possa anche portare ad una rapida approvazione del provvedimento, eventualmente anche con il ricorso alla sede legislativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

Interrogazione n. 5-00268 Mariani: Ammodernamento della strada statale E45.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti, nell'atto cui qui si risponde, hanno inteso fare riferimento alla interrogazione 5-00167 cui il collega sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, senatore Mantovani, ha reso risposta in questa Commissione lo scorso 24 luglio.

Orbene, preme fare presente che in detto atto gli interroganti specificatamente chiedevano: « quali siano i motivi che impediscono la realizzazione delle barriere antirumore e degli altri interventi di manutenzione stradale » e « quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per sollecitare la posa in opera di dette strutture, e di tutti gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione indispensabili per alleviare i gravi disagi che la realizzazione della E45 ha comportato per gli abitanti della zona ».

Il sottosegretario Mantovani, puntualmente forniva gli elementi richiesti riferendo che « che gli interventi di risanamento acustico in tale area (Pieve Santo Stefano), quantificati per un importo pari a 1.800.000 euro, risultava già inserito nel programma di manutenzione ordinaria 2007-2010 con appaltabilità per il 2010.

Tuttavia, l'urgenza di addivenire ad una soluzione che permettesse di eliminare, per quanto possibile, i disagi ricadenti sui cittadini, ha fatto sì che il progetto raggiungesse il livello esecutivo con ampio anticipo rispetto ai tempi originariamente previsti consentendo in tal modo l'anticipazione dell'avvio delle opere inserendo le stesse nell'ambito della manutenzione straordinaria per il corrente anno 2008 invece che per l'anno 2010 ».

Nella risposta resa si specificava chiaramente, contrariamente a quanto riportato nella interrogazione cui oggi rispondo, che i lavori di risanamento acustico sarebbero stati avviati nel 2008 e non invece nel 2010 con un anticipo, quindi, di ben due anni rispetto a quanto originariamente previsto.

Le notizie fornite vertevano quindi esattamente sul tema sollevato dagli interroganti onorevoli Mattesini e Mariani cioè le opere di risanamento acustico sulla statale E45 nell'attraversamento del comune di Pieve Santo Stefano.

La risposta che si rende invece oggi alla presente interrogazione, seppur riprendendo lo specifico tema testé citato, ha inteso allargare la discussione alle problematiche relative alla messa in sicurezza e manutenzione della strada di grande comunicazione Orte-Ravenna E45 nel suo insieme.

Per quanto riguarda, in generale, gli interventi di manutenzione ordinaria, si fa presente che l'ANAS S.p.a., sulla base delle sollecitazioni e delle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, sta procedendo ad una riorganizzazione del proprio assetto che incide in merito anche alle opere in parola, fino ad oggi di esclusiva competenza dei Compartimenti regionali.

Per quanto attiene, invece, agli interventi di messa in sicurezza e manutenzione dell'itinerario E45, con specifico riferimento alla zona di Pieve Santo Stefano, nel Contratto di programma 2008 sono previsti « Lavori di ammodernamento del tratto compreso tra San Giustino e Pieve Santo Stefano sud tra i chilometri

133+685 e 148+981 », con appaltabilità 2008 ed il relativo bando è stato pubblicato in data 14 luglio scorso.

Nel Piano quinquennale 2007-2011 è previsto inoltre un importante intervento di messa in sicurezza nel tratto « Pieve Santo Stefano-Confine Emilia Romagna », dell'importo stimato di circa 44 milioni di euro, attualmente allo stato di progettazione preliminare, con appaltabilità 2011.

Oltre agli interventi di cui sopra, l'ANAS ha in fase di avvio o in corso di esecuzione altri lavori di manutenzione la cui situazione è sintetizzata nella tabella che, per brevità di esposizione e dato il carattere prettamente enumerativo della stessa, si consegna in allegato alla Commissione.

PROSPETTO ALLEGATO ALLA RISPOSTA

E 45 (ORTE-RAVENNA) TRATTO IN TO-SCANA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

LAVORI IN ITINERE:

1) Ripristino della pavimentazione stradale: euro 3.240.000.00

- 2) Sostituzione e ripristino barriere stradali metalliche: euro 28.800,00
- 3) Segnaletica orizzontale e verticale: euro 84.000,00
- 4) Servizi per interventi d'emergenza: euro 24.000,00
- 5) Manutenzione impianti d'illuminazione, di ventilazione, tecnologici e impianti lampeggianti: euro 19.200,00
- 6) Manutenzione per le rappezzature ed il mantenimento in condizione di sicurezza dei piani viabili: euro 576.000,00
- 7) Manutenzione opere a verde: euro 48.000,00

LAVORI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE:

- 1) Manutenzione straordinaria opere di sicurezza: euro 144.000,00
- 2) Manutenzione segnaletica orizzontale: euro 72.000,00
- 3) Lavori di installazione barriere antirumore in corrispondenza dell'abitato di Pieve Santo Stefano: euro 1.800.000,00.

Interrogazione n. 5-00269 Libè: Lavori su alcuni tratti viari nel comune di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante pone il tema dell'inserimento di un nuovo asse viario Fidenza/Confine con la Provincia di Reggio Emilia, complanare alla strada statale 9, negli strumenti programmatori di ANAS S.p.a. ai fini dell'attuazione dell'intervento così come previsto da un Accordo intervenuto tra ANAS, Provincia di Parma e Comune di Parma in data 15 febbraio 2006.

A riguardo, occorre far presente che, successivamente a tale accordo, sono intervenute le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1018, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha dettato nuove regole per ANAS in tema di programmazione economico-finanziaria degli interventi.

È pertanto a tali disposizioni che occorre fare riferimento per l'individuazione del quadro programmatico degli interventi, sulla base delle priorità definite anche d'intesa con le Regioni, entro i limiti delle compatibilità finanziarie.

In conformità al dettato normativo, ANAS ha pertanto predisposto il piano degli interventi 2007-2011 che riveste carattere programmatico.

Con gli accordi di programma per l'anno 2007 e per l'anno 2008 sono stati quindi individuati gli interventi effettivamente appaltabili a valere sulle risorse stanziate negli anni indicati.

Tuttavia, l'intervento evidenziato nell'interrogazione, sebbene fosse stato oggetto di accordo nel febbraio 2006, non è risultato inserito negli anzidetti Contratti di Programma sottoscritti tra ANAS ed il Ministero delle infrastrutture del passato Governo, impedendosi in tal modo di dare seguito, al momento, alla progettazione.

L'intervento potrà tuttavia in futuro essere inserito nei prossimi piani programmatori della società stradale previa l'indicazione dell'interesse da parte della Regione Emilia Romagna.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di	
Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel. C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	97
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	100
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche (<i>Deliberazione</i>)	99
ALLEGATO 2 (Programma)	101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 18.40.

Ratifica Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel.

C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP) relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in oggetto e dell'abbinata proposta di legge C. 932, sui quali la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Si tratta della riproposizione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato nella scorsa legislatura, il cui *iter* era

stato interrotto dalla conclusione della legislatura stessa.

Ricorda che la galleria del Col di Tenda, costruita negli ultimi anni del 1800, ha costituito un importante collegamento fra i due paesi, e in particolare fra il Piemonte e la regione francese Provenza-Alpi del sud ed ha consentito lo sviluppo di un rilevante flusso turistico e commerciale.

Negli ultimi anni l'aumento del traffico automobilistico ha fatto emergere, anche sulla base degli studi effettuati dalla Commissione intergovernativa italo-francese (CIG), istituita nel 2006, la necessità di un adeguamento della struttura esistente, accompagnata dalla costruzione di un nuovo tunnel.

L'Accordo introduce, all'articolo 3, la gestione unificata della galleria, sostituendola a quella attuale, organizzata con il criterio che assegna all'ente stradale di ciascun paese la gestione del tratto di galleria che ricade nel territorio di competenza. Lo stesso articolo individua nella citata Commissione intergovernativa italo-

francese l'autorità amministrativa comune del tunnel. La Commissione sarà competente anche per le procedure di costruzione della nuova galleria.

L'articolo 4 disciplina le funzioni consultive del Comitato di sicurezza e della Commissione tecnica.

L'articolo 5 istituisce una Commissione tecnica di supporto alla CIG, con compiti di monitoraggio amministrativo e finanziario.

Per gli aspetti connessi alla sicurezza, l'articolo 9 prevede che il gestore debba redigere un regolamento per la circolazione nel tunnel.

Per quanto concerne la progettazione e costruzione del nuovo tunnel, segnala che l'articolo 14 affida alla parte italiana la realizzazione delle opere, con applicazione della normativa nazionale.

I tempi dell'intervento sono definiti dall'articolo 16, secondo cui si procederà prima alla costruzione della nuova galleria e in una seconda fase ai lavori di allargamento del tunnel esistente.

L'articolo 18 precisa che la costruzione dell'opera dovrà essere conforme alla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, secondo la relazione tecnica allegata, la stima del costo delle opere, effettuata dalla citata Commissione intergovernativa, risulta determinata in circa 141 milioni di euro. Il 58,35 per cento è posto a carico dell'Italia e il 41,65 per cento a carico della Francia.

Per la costruzione del nuovo tunnel si prevede quindi, a carico della parte italiana, un costo di circa 82 milioni di euro, dei quali 54 milioni già stanziati dalla legge finanziaria 2005. Il restante importo è ricompreso nelle previsioni del contratto di programma con l'Anas per il 2007.

Ritiene in conclusione che gli interventi previsti dall'accordo in esame siano meritevoli di approvazione, soprattutto in relazione all'esigenza di adeguamento e ammodernamento di una struttura che assolve a importanti funzioni nel quadro degli scambi commerciali e turistici tra Francia e Italia.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole al presente disegno di legge di ratifica (vedi allegato 1).

Mario LOVELLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Al riguardo sottolinea come l'accordo in oggetto sia stato concordato da molto tempo e che, da parte francese, l'iter amministrativo di perfezionamento si sia già concluso ed il relativo progetto sia già stato completamente finanziato. Si tratta di un progetto che, inserendosi in una logica di potenziamento di corridoi di traffico alpino, consentirà un netto miglioramento dei flussi di traffico turistico e commerciale tra il Piemonte e la regione francese Provenza-Alpi del sud, garantendo altresì adeguati standard di sicurezza, come previsto dalla normativa comunitaria in vigore.

Conclude ricordando di avere presentato, lo scorso 11 giugno, insieme ad altri deputati del proprio gruppo, una risoluzione in Commissione (risoluzione 7-00011 Barbi ed altri), volta ad impegnare il Governo a favorire, per quanto di sua competenza, anche attraverso l'approntamento delle relative risorse finanziarie, la celere approvazione della legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla ratifica in oggetto. Il celere esame del disegno di legge in oggetto costituisce motivo di soddisfazione, che lo induce a ribadire il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 18.45.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

(Deliberazione).

Mario VALDUCCI, presidente, sulla base di quanto convenuto nella riunione del 24 luglio 2008 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IX Commissione ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 18.50.

Ratifica Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel. (C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del

tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 » (C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e abb.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

PROGRAMMA

Il sistema delle comunicazioni elettroniche costituisce uno degli assi essenziali per lo sviluppo economico del paese e lo sviluppo di un mercato di servizi e beni digitali avanzati è l'elemento fondamentale per assicurare la competitività futura del Paese.

Per ottenere un adeguato livello di competitività nel settore è necessario assicurare lo sviluppo di servizi di comunicazione elettronica veicolati tramite una robusta e sicura infrastruttura in grado di far fronte, con elevati livelli di qualità, alle esigenze dei consumatori. Il futuro del settore dipende sempre più dallo sviluppo di una rete a larga banda che, da un lato, risponda alle esigenze di comunicazione delle imprese e si configuri come un elemento essenziale a supporto e per lo sviluppo delle aziende e, dall'altro, che sia in grado di rivoluzionare il mondo dell'intrattenimento digitale erogando servizi di comunicazione video e trasferimento dati assicurando un'elevata qualità delle comunicazioni.

Per questi motivi è essenziale che il Paese si doti di un'infrastruttura di rete che possa reggere gli sviluppi futuri, che sappia, quindi, da un lato rispondere in modo diffuso su tutto il territorio nazionale alle immediate esigenze di connettività a larga banda e, dall'altro, che sia adeguata nel medio-lungo periodo e, dunque, sostenere anche le prossime domande di «larghissima banda». L'investimento nella cosiddetta rete di nuova generazione (NGN, Next Generation Network) ha, dunque, un carattere strategico non solo per la rilevanza dello stesso nell'economia del Sistema Paese, ma anche per la durata

prospettica e la capacità di accompagnare lo sviluppo futuro delle imprese italiane.

L'indagine ha lo scopo di realizzare uno sguardo d'insieme sull'intera industria di rete fissa, mobile e dei contenuti anche attraverso un confronto tra le condivisioni del mercato in Italia rispetto ad altri Paesi.

L'Italia ha raggiunto nell'ultimo ventennio risultati eccellenti, il paese ha la più alta diffusione al mondo di telefoni cellulari (uno e mezzo per abitante) e come ha ricordato il Presidente Agcom nella relazione annuale al parlamento dello scorso 15 luglio, siamo all'avanguardia nell'innovazione ed evoluzione tecnologica e nelle offerte innovative (triple play; quadruple play, convergenza tra fisso e mobile) e al primo posto in Europa e al secondo nel mondo per diffusione dei servizi mobili di terza generazione (UMTS); leader mondiale nel mercato dei contenuti e servizi per la telefonia mobili e in particolare per televisione cellulare.

Oggi il mercato delle comunicazioni elettroniche è arrivato però ad un ulteriore snodo strategico: la necessità di completare la diffusione delle reti a banda larga e di incrementare fortemente la capacità trasmissiva per garantire che il potenziale innovativo e creativo di nuovi servizi sia adeguatamente disponibile ai cittadini e alle imprese.

Inoltre, la sperequazione digitale in Italia obbliga ad accelerare non solo il processo di implementazione delle infrastrutture a banda larga, ma anche di incentivarne l'uso da parte dei consumatori, delle imprese e del settore pubblico.

L'Italia è in ritardo non solo in termini di diffusione (ultima nel G7) ma anche in qualità delle connessioni broadband, essendo caratterizzata da velocità di connessione più basse che altrove: da noi solo il 27 per cento degli utenti dichiara di avere connessioni con capacità di banda superiore a 4 Mbps, mentre negli Stati Uniti siamo al 41 per cento, in Germania e nel Regno Unito si arriva al 46 per cento, in Francia al 54 per cento ed in Giappone addirittura all'86 per cento.

L'architettura delle reti fissa e di quelle mobili dovrà necessariamente evolvere per poter gestire i nuovi servizi a banda larga infatti il quadro regolamentare sta adeguandosi per assecondare, nel rispetto della promozione della concorrenza e degli interessi dei consumatori, tale evoluzione.

Alla luce dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato la Commissione ritiene opportuno procedere a un'indagine conoscitiva sull'intero settore delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, sull'assetto delle telecomunicazioni e sulle prospettive delle reti di nuova generazione.

L'analisi dovrà porsi quale base di partenza per l'avvio di un impegno propositivo da parte del Parlamento, a supporto delle iniziative in materia che potranno essere successivamente assunte.

In particolare, l'indagine è volta ad approfondire:

- 1) andamenti dell'industria e i principali nodi dell'attuale assetto regolamentare del mercato delle comunicazioni elettroniche e la sua compatibilità con l'evoluzione tecnologica in particolare per l'incentivazione alla creazione di reti a banda larga fissa e mobile anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo europeo;
- 2) i modelli di investimento anche in relazione al ruolo investito dal settore pubblico – che potranno sostenere il mercato verso lo sviluppo di reti di nuova generazione (collaborazione tra operatori

di telefonia, rapporti di *partnership* con fornitori di apparati, fornitori di contenuti, eccetera);

3) il ruolo che potrà giocare lo sviluppo di reti di nuova generazione in relazione al problema del cosiddetto *digital divide* e l'analisi di come i piani di investimento in NGN (siano esse fisse o mobili) potranno far fronte al divario di connettività di alcune aree del Paese.

Da settembre a ottobre 2008, la Commissione intende quindi procedere con le seguenti audizioni:

sottosegretario per lo sviluppo economico con delega alle comunicazioni;

presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

presidente Autorità Garante per la Concorrenza e il mercato;

soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni (operatori, Fornitori di Reti e apparati, televisioni eccetera);

confindustria;

sindacati;

rappresentanti della Conferenza permanente per le regioni e le province autonome, dell'Unione province italiane; dell'Unione delle Comunità montane e dell'Associazioni dei consumatori:

rappresentanti delle Associazioni dei consumatori.

Richiedendo specifica autorizzazione al Presidente della Camera sono previste eventuali missioni, anche all'estero, nel caso in cui alcuni temi centrali dell'indagine conoscitiva implicassero sopralluoghi per l'acquisizione di dati e informazioni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

103

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 8.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante commissariamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Atto n. 18.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, ricorda che l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è stata istituita con la legge n. 186 del 1988. All'ASI spetta l'elaborazione e l'attuazione del Piano spaziale nazionale (in precedenza attribuito al CNR) sulla base di programmi e progetti armonizzati in un quadro di riferimento europeo e mondiale, nonché il compito di provvedere – sulla base di direttive impartite dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e secondo i criteri deliberati dal CIPE – alla predi-

sposizione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, al fine di qualificare ed accrescere la competitività dell'industria spaziale nazionale. L'Agenzia è stata riordinata, da ultimo, con il decreto legislativo n. 128 del 2003. Il nuovo intervento, rientrante in un disegno complessivo e sistematico di riforma degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, è stato finalizzato alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della ricerca applicata nel settore spaziale e aerospaziale, attraverso il potenziamento della presenza italiana nelle sedi internazionali. La proposta di commissariamento dell'ente si fonda sul disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 165 del 2007 (Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca), ai sensi del quale, ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dall'esecutivo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento in esame, che è com-

posto di due articoli ed è volto, in primo luogo, a sciogliere gli organi in carica dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) a far data dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), ad eccezione del collegio dei revisori. Di conseguenza, viene nominato il commissario straordinario nella persona dell'ingegnere Enrico Saggese, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Agenzia, coadiuvato dal professore Piero Benvenuti, in qualità di sub-commissario. Il commissario espleta le proprie funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi dell'Agenzia e comunque non oltre dodici mesi dal decreto in esame (articolo 1).

L'articolo 2 rimanda ad un successivo decreto del ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col ministro dell'economia e finanze, per la determinazione dell'indennità di carriera spettante al commissario ed al sub-commissario per i rispettivi incarichi.

Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è allegata una relazione illustrativa nella quale si prende atto, in via preliminare, delle dimissioni rassegnate, in data 5 luglio 2008, da sei dei sette componenti il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Il numero elevato dei dimissionari ha reso impossibile il funzionamento dell'ASI in un momento caratterizzato da importanti impegni governativi in campo spaziale, tra i quali spicca la Conferenza ministeriale ESA che sarà presieduta dall'Italia e programmata per il prossimo mese di novembre 2008, nonché l'elaborazione del Piano spaziale nazionale 2009-2011.

Segnala, inoltre, che al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono allegati i curricula dei candidati alle cariche di commissario e sub-commissario. Evidenzia, in conclusione, che la proposta in oggetto non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, poiché le indennità già spettanti agli organi in carica appaiono sufficienti per la copertura dei compensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) fa presente che, per un errore materiale, videre le argomentazioni del collega Lulli,

nelle premesse dello schema di decreto, al tredicesimo considerando, le « Piano Aerospaziale 2009-2011 » devono intendersi « Piano triennale 2009-2011 ».

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA osserva che il provvedimento in esame è stato motivato dalla dimissione di sei dei sette componenti del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e dal fatto che il Ministero vigilante non condivide il piano triennale 2009-2011 per carenze di ordine tecnico e gestionale. Ricorda, inoltre, che nel prossimo mese di settembre l'ASI è chiamata a svolgere un ruolo determinante presso l'Unione europea per la definizione della politica dell'Agenzia spaziale europea (European Space Agency) la cui presidenza sarà assunta dall'Italia nel prossimo mese di novembre 2008. Osservato che le priorità della politica spaziale italiana, dopo la realizzazione di Cosmos SkyMed, si concentrano sui programmi Galileo e GMES, invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Andrea LULLI (PD) ritiene che il decreto di commissariamento dell'ASI presenti una questione di grande rilevanza e delicatezza per la politica spaziale italiana e che nasconda la volontà di rimuovere il presidente e il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia. Sarebbe stato opportuno, a suo avviso, che le Commissioni parlamentari potessero approfondire la situazione organizzativa dell'ASI e i contenuti del piano triennale, in quanto la proposta di commissariamento non trova fondamento giuridico nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 165 del 2007. Giudica pertanto incomprensibile la scelta del Governo che dovrà assumersi tutte le responsabilità per aver decretato il commissariamento dell'Agenzia, alla vigilia di appuntamenti importanti quali la prossima presidenza italiana dell'ESA. Esprime, quindi, un netto dissenso sullo schema di decreto in esame.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condi-

rileva che per il commissariamento dell'ASI viene, a suo avviso, impropriamente richiamato l'articolo 1, comma 5 della legge n. 165 del 2007. Ritiene, infatti, che in questo caso non sussistano le ipotesi di modifiche statutarie inerenti la missione dell'ente, né la comprovata difficoltà di funzionamento, né il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, situazioni che potrebbero motivare una scelta di commissariamento. Rileva, altresì, che le dimissioni dei consiglieri non implicano necessariamente la cessazione del presidente e che non si può invocare il pretesto del mancato raggiungimento degli obiettivi, non essendo stato approvato il piano triennale. Ritiene che la nomina a commissario straordinario dell'ingegner Saggese - del quale riconosce l'elevato profilo professionale – possa presentare elementi di incompatibilità alla luce delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 128 del 2003 concernente il riordino dell'Agenzia spaziale italiana. Paventa che la scelta dell'Esecutivo di commissariare l'ASI possa dare adito ad una serie di contenziosi e ribadisce che, a fronte delle dimissioni di sei consiglieri, il Governo avrebbe potuto ricostituire un consiglio d'amministrazione di sua fiducia ed evitare una forzatura che danneggia l'immagine dell'Italia in sede europea. Manifesta, pertanto, un orientamento nettamente contrario, nel metodo e nel merito, al provvedimento in esame.

Matteo COLANINNO (PD), nell'associarsi ai rilievi espressi dai colleghi Lulli e Benamati, osserva che un ente commissariato offre un'immagine debole dell'Italia in sede europea alla vigilia di appuntamenti importanti nel settore della politica aerospaziale. Sottolinea l'importanza degli investimenti per la ricerca e l'industria aerospaziale italiana che rappresentano un punto di eccellenza a livello mondiale.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rileva che nel recente seminario organizzato, presso la Camera dei deputati, dal Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (Vast) sulle decisioni europee per lo spazio nel 2008 è emersa chiaramente la volontà di riportare il Paese ad una *leader-ship* riconosciuta favorendo dinamiche di « giusto ritorno » degli investimenti.

Ludovico VICO (PD) ricorda che il presidente dell'ASI, Giovanni Bignami, ha recentemente inviato quattro lettere al ministro Gelmini chiedendo la possibilità di un incontro, soprattutto in vista della Conferenza interministeriale europea sullo spazio e non ricevendo alcuna risposta. Il Comitato tecnico-scientifico ha recentemente diffuso un comunicato in cui conferma la propria fiducia nel presidente Bignami, mentre 270 dipendenti della società Thales Alenia Spazio Torino, del gruppo Finmeccanica, hanno formalmente manifestato le loro perplessità nel privare l'ASI della sua attuale leadership. Evideninoltre, che il decreto legislativo n. 128 del 2003 prevede che il commissariamento dell'ASI sia un atto dovuto solo nel caso di dimissioni del presidente. Ritiene, altresì, che la nomina dell'ingegner Saggese a commissario straordinario sia in palese conflitto di interessi, in base al codice etico della pubblica amministrazione, secondo il quale il dipendente pubblico deve astenersi dal decidere rapporti contrattuali con la ditta di provenienza per almeno un biennio. Rileva, infine, un'incongruenza nella proposta di nomina a sub-commissario del professor Benvenuti, essendo membro dimissionario del consiglio di amministrazione che ha interamente sottoscritto la politica dell'ente e del suo presidente.

Laura FRONER (PD) sottolinea che il precedente Governo, in base alle disposizioni della legge n. 165 del 2007 era pervenuto alla designazione del candidato a presidente attraverso una selezione operata tra una rosa di nomi di esperti altamente qualificati in materia, sulla base di un metodo condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione. Ciò al fine di evitare la politicizzazione di una nomina prestigiosa sia per l'Agenzia spaziale italiana sia per il Paese. Manifesta, quindi, assoluta contrarietà al commissariamento dell'ASI, qualora non sia strettamente necessario.

Raffaello VIGNALI (PdL) sottolinea che i curricula dell'ingegner Saggese e del professor Benvenuti sono di assoluto rilievo e ritiene che le esperienze maturate da entrambi a livello internazionale possano rappresentare un ottimo requisito per questo tipo di incarichi. Giudica positivamente la scelta di attribuire ad un manager la conduzione di un istituto di ricerca, in particolare in un settore che è motore di sviluppo economico. Auspica altresì che si possa intervenire con nuovi provvedimenti anche sulle reti di impresa e sui metadistretti. Osservato che non ha più senso operare una distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata, auspica che la nuova dirigenza dell'ASI consideri con attenzione il sistema produttivo. Sarebbe opportuno giungere ad un sistema unico di valutazione della ricerca per stabilire criteri di valutazione omogenei sulle attività e i risultati conseguiti dai diversi enti. Osserva, infine, che in Italia il livello della ricerca è eccellente, ma le piccole e medie imprese, in molti casi, non hanno possibilità di giovarsi dei risultati conseguiti.

Andrea LULLI (PD) concorda sull'opportunità di prevedere un sistema di valutazione unico, ma rileva che l'argomento non è all'ordine del giorno. Ricorda che già nella XIV legislatura era stato proposto un progetto di legge sui distretti aerospaziali e condivide pienamente l'argomentazione per cui un maggiore rapporto tra ricerca di base e mondo delle imprese crea opportunità di sviluppo. Sottolinea, tuttavia, che il provvedimento in esame prevede il commissariamento dell'ASI alla vigilia di appuntamenti importanti a livello internazionale, con il rischio di innescare una serie di contenziosi che potrebbero danneggiare l'attività dell'ente e il prestigio dell'Italia nel settore aerospaziale.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) esprime perplessità sulla scelta di sostituire l'attuale presidente dell'ASI, astrofisico di chiara fama, con un *manager* sia pure di elevato profilo. Evidenzia altresì che per l'ASI non si può parlare di man-

cato raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della legge n. 165 del 2007 e che non esiste un automatismo per cui, a fronte delle dimissioni di membri del consiglio di amministrazione, si debba procedere al commissariamento dell'ente. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame sia motivato da scelte di mera natura politica.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) ritiene che il provvedimento in esame non possa dare luogo ai paventati contenziosi in quanto i sei membri del consiglio di amministrazione dell'ASI hanno rassegnato dimissioni volontarie. Chiede quindi chiarimenti al sottosegretario Pizza in merito a presunti profili di incompatibilità tra l'incarico attualmente ricoperto dall'ingegner Saggese all'interno di Finmeccanica SpA e la nomina a commissario straordinario dell'ASI. Chiede inoltre le motivazioni in base alle quali il professor Benvenuti, recentemente dimessosi da consigliere di amministrazione dell'ASI, sia stato individuato per ricoprire l'incarico di sub-commissario.

Fabio GAVA (PdL) sottolinea che il panorama della ricerca italiana è in forte sviluppo in termini relativi sul versante della ricerca applicata e che, in questo ambito, il settore aerospaziale rappresenta un punto di eccellenza unitamente alle imprese che svolgono una funzione leader a livello mondiale. Ritiene che alla base delle decisioni assunte dal Governo vi sia una questione di equilibrio tra ricerca scientifica, mondo accademico e interessi industriali strategici, atteso che i sei membri del consiglio di amministrazione si sono dimessi formalmente perché è cambiato il Governo, di fatto, perché non condividono la sua politica aerospaziale. Sottolinea, infine, che il professor Benvenuti è uno scienziato di grande prestigio.

Enzo RAISI (PdL), nell'auspicare che la Commissione possa approfondire le attività connesse al settore della ricerca e dell'industria specializzata, ritiene che le argomentazioni addotte dai deputati dell'opposizione siano poco coerenti con la

storia recentissima del Paese che, nella precedente legislatura, ha effettuato numerose scelte secondo il metodo dello *spoil system*. Sottolinea la necessità di ricondurre il dibattito alle tematiche della ricerca, rilevando che nessuno ha espresso dubbi sulle competenze delle persone individuate nel decreto di commissariamento.

Giuseppe GALATI (PdL) osserva che lo schema di decreto in esame è ineccepibile: le dimissioni dei sei consiglieri hanno rappresentato, infatti, la chiara volontà di rispettare la politica del Governo anche in vista di appuntamenti importanti quali la Conferenza interministeriale europea sullo spazio. Sollecita, infine, il Governo a procedere ad una tempestiva ricostituzione degli organi dell'Agenzia spaziale italiana.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE	CONSUL	TIVA.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. C. 1519 Governo, approvato	
dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole)	108
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	117
SEDE REFERENTE:	
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti. C. 1297 Damiano e C. 1367 Cazzola (Esame e rinvio)	111
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello,	
C. 1279 Grimoldi	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 8.30.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.

C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene che il Trattato di Lisbona segni un momento importante nel processo di integrazione europea, dal quale il nostro Paese non potrà che trarre grandi benefici. Osserva che, a fronte di un sentimento di paura diffuso tra le popolazioni nei confronti dell'Unione europea e della globalizzazione, il compito delle istituzioni debba essere quello di operare al fine di far comprendere il senso vero dell'unione tra le genti, sviluppando la capacità di pensare ed agire in un quadro europeo. Ritiene di poter affermare che il processo di integrazione dell'Unione europea si sia aperto con la promulgazione della nostra Costituzione, che, all'articolo 11, consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuovendo e favorendo le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Nel rilevare la grande importanza di tale norma, dalla quale

ritiene si possa desumere la natura anticipatrice e protesa verso il futuro delle disposizioni della nostra Carta fondamentale, ricorda il pensiero dello studioso Piero Calamandrei, che già negli anni '60 descriveva l'Europa come un finestra dalla quale riteneva fosse possibile intravedere la nascita degli Stati uniti d'Europa o del mondo.

Osserva come sia necessario proseguire nel cammino dell'integrazione e dell'allargamento, nella convinzione che l'Europa possa rivestire un grande ruolo nell'ambito dello sviluppo globale, insieme a Paesi come Cina, India, Russia, Stati Uniti, Brasile e Sud Africa. Richiama poi l'importanza della dimensione europea dinanzi alla necessità di governare i processi che derivano dalla globalizzazione, che ritiene debbano essere indirizzati in modo da garantire un'estensione altrettanto vasta dei diritti e della democrazia.

Nel merito del provvedimento, dopo aver ricordato la grande importanza del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali, esprime compiacimento per quelle disposizioni che riconoscono un ruolo più forte dell'Europa nel mondo, riferendosi in particolare alla norma che riconosce la figura dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, attraverso il quale ritiene che l'Europa avrà maggiori possibilità di intervenire nel contesto internazionale con una posizione unitaria. Accoglie con favore anche le norme del Trattato relative alla politica sociale, che richiamano a loro volta la Carta sociale del 1961 e la Carta dei diritti sociali fondamentali del 1989, evidenziando in particolare quelle disposizioni che promuovono il ruolo delle parti sociali e che riconoscono il contributo del vertice sociale trilaterale al dialogo sociale. Dopo aver espresso una valutazione positiva sul maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'Unione europea, previsto dal Trattato di Lisbona in nome di una maggiore democraticità del sistema, auspica un superamento di tutti i pregiudizi che si annidano nei grandi processi di integrazione tra gli Stati e le popolazioni.

Teresio DELFINO (UdC) esprime, a nome del gruppo UDC, la convinta adesione al Trattato di Lisbona che fornisce soluzioni al *deficit* di democraticità presente nel Trattato di Maastricht nell'ottica della costruzione di un'Europa dei popoli che trovi la sua origine nella sovranità popolare. Richiama le difficoltà che il processo di integrazione europea ha incontrato a seguito dei *referendum* francese e olandese, precisando che l'Italia ha sempre fornito un adeguato sostegno alla ripresa del processo, di cui il Trattato di Lisbona non costituisce la conclusione, ma comunque una tappa significativa.

Pur riconoscendo l'assenza nel Trattato di Lisbona di elementi presenti nella Carta di Nizza, quali il riferimento alla tradizione giudaico-cristiana, rileva come con il Trattato si conseguano risultanti importanti sotto il profilo della democraticità dell'Unione europea, nonché sotto il profilo del federalismo e dell'affermazione dei relativi principi.

Per tali ragioni preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, di cui apprezza le premesse nelle quali vengono adeguatamente evidenziati temi di particolare rilevanza sociale, quali l'integrazione degli immigrati, le pari opportunità.

Giuliano CAZZOLA (PdL), dopo aver ringraziato i membri l'opposizione per aver legittimamente avanzato la richiesta di estendere i tempi del dibattito su un provvedimento di rilevante importanza, dà atto al Presidente di aver compiuto un grande atto di responsabilità e di sensibilità nel decidere di rinviare alla seduta odierna la votazione della proposta di parere sul disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, consentendo lo svolgimento di una più approfondita discussione.

Sottolinea come il processo di integrazione nell'Unione europea e l'introduzione della moneta unica abbiano avuto una grande influenza positiva sul nostro Paese, in termini di contrasto all'inflazione, diminuzione del *deficit* e del debito pubblico, pur sottolineando come per quest'ultimo

elemento si registri ancora uno stato di sofferenza. Ritiene pertanto che, se il nostro Paese non avesse aderito al Trattato di Maastricht, non si sarebbero potute affrontare tutte quelle grandi riforme degli aggregati della spesa pubblica che, a partire dal 1992, hanno permesso di mettere sotto controllo i saldi del bilancio. A tale riguardo cita la riforma del sistema pensionistico, che aveva raggiunto un peso insostenibile nel quadro della spesa sociale, e le innovazioni nel mercato del lavoro, tra le quali cita quelle introdotte dalle leggi Treu del 1997, che ritiene siano state figlie di quel particolare contesto storico determinatosi con l'integrazione europea. Ricorda inoltre come in materia di collocamento sia stata decisiva l'opera svolta dall'Unione europea in direzione dell'abolizione del monopolio pubblico nel nostro Paese. Nell'indicare la necessità di andare avanti nel processo di integrazione, auspica un rafforzamento del mercato interno europeo dei servizi, ricordando a tale riguardo la portata innovativa della proposta di direttiva Bolkestein presentata dalla Commissione europea nel 2004.

Facendo poi riferimento al decretolegge n. 112, in corso di esame al Senato, fa presente, con riferimento alla norma introdotta alla Camera dei deputati in materia di assegno sociale, che in base al diritto comunitario non sarebbe possibile una discriminazione tra i cittadini italiani e i cittadini comunitari. Infine preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Cesare DAMIANO (PD) riconosce al Presidente di aver recepito le preoccupazioni manifestate dall'opposizione nei giorni scorsi relativamente alla possibilità di una strozzatura del dibattito su un provvedimento di grande rilevanza come quello all'esame della Commissione, assumendo una decisione che consente di contemperare l'urgenza di far pervenire il parere alla Commissione di merito entro i termini previsti con l'esigenza di svolgere un ampio dibattito.

Rileva la necessità di riconoscere sempre maggiore importanza a livello europeo a temi di particolare rilevanza sociale, tenuto conto del nuovo contesto economico-sociale in cui il nostro Paese è chiamato ad operare, caratterizzato da un sistema di politica monetaria che non ammette più, ad esempio, le cosiddette svalutazioni competitive. A tale riguardo, ricorda la rilevante importanza rivestita dai protocolli sociali del 1993, che hanno consentito l'ingresso nell'Unione del nostro Paese in un quadro di grande collaborazione tra le parti sociali. Ritiene di non poter condividere il parere favorevole espresso dal collega Cazzola sulla direttiva Bolkestein, in ragione del fatto che essa, a suo avviso, non prendeva in debita considerazione i fenomeni di dumping sociale che possono celarsi dietro alla produzione dei beni e servizi, mentre conviene sulla necessità di modificare la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 112 in materia di assegno sociale, che opera, a suo avviso, una ingiusta discriminazione tra cittadini comunitari. Dopo aver ricordato la recente decisione del Consiglio dei Ministri europei in materia di orario di lavoro, che ritiene sia il risultato di un'interpretazione esasperata del concetto di flessibilità, ribadisce la necessità di mantenere un alto livello di attenzione sulle tematiche sociali in ambito europeo, soprattutto in relazione alle politiche della cosiddetta flexisecurity, che vengono ad incidere sulla massa dei giovani lavoratori precari. In proposito, nell'affermare la necessità di far conciliare le esigenze imprenditoriali con la tutela dei diritti dei lavoratori, richiama il ruolo fondamentale che i Governi nazionali possono svolgere in tale campo, attuando riforme come quella sugli ammortizzatori sociali, che siano in grado di favorire una flessibilità e una crescita della produttività accompagnata da una maggiore sicurezza sociale. In conclusione, a nome del suo gruppo e di quello dell'Italia dei Valori, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Aldo DI BIAGIO (PdL) esprime apprezzamento per la ratifica e l'esecuzione del Trattato di Lisbona, con il quale si mira a superare lo scetticismo che ha condizionato lo scenario all'interno del quale il Trattato stesso ha preso forma.

Precisa che suddetto Trattato è stato concepito come uno strumento orientato a superare l'*impasse* europea post-referendaria, e quindi come contributo necessario per contrastare l'idea di Europa burocratica, lontana dalle esigenze reali dell'opinione pubblica.

Ritiene che il Trattato possa rappresentare una porta di accesso verso un'Europa nuova, i cui percorsi di integrazione ed i valori che ne animano le prospettive siano in grado di far fronte concretamente ai problemi più rilevanti delle società europee, in particolar modo sul versante delle politiche relative al mondo del lavoro e segnatamente su ciò che riguarda gli interessi dei più giovani, garantendo in questo modo la reale interiorizzazione del concetto di cittadinanza europea da parte delle nuove generazioni.

Reputa poi prioritario, allo stesso tempo, valorizzare le diversità e le forti sfumature culturali che caratterizzano le radici europee, in modo da superare anche in tal modo la diffidenza e lo scetticismo che contraddistinguono molti cittadini europei.

Auspica che il Trattato siglato a Lisbona possa rafforzare gli interessi e le aspirazioni dei cittadini europei, senza però svilirne le particolarità e le differenze, le quali, come sottolinea il motto europeo « Uniti nella diversità », rappresentano comunque un elemento di stimolo, di crescita e di integrazione.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni svolte dal collega Delfino e condivisibili da parte del gruppo Lega, propone una riformulazione della proposta di parere nel senso di aggiungere in essa un'ulteriore premessa dal seguente tenore « evidenziata la necessità di valorizzare l'identità dell'Europa e dei popoli che la compongono, nel rispetto delle radici giudaico-cristiane ».

Cesare DAMIANO (PD) si dichiara fermamente contrario all'inserimento dell'ulteriore premessa illustrata dal relatore, precisando che anche il suo gruppo avrebbe avuto ulteriori osservazioni da inserire nella proposta di parere inizialmente formulata dal relatore, ma ha ritenuto opportuno accogliere tale proposta nella sua interezza senza proporre modifiche.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) constatando la contrarietà del gruppo Pd alla riformulazione del relatore, propone di accogliere la riformulazione proposta dal relatore eliminando comunque da essa il riferimento alle radici giudaico-cristiane.

Cesare DAMIANO (PD) manifesta la contrarietà del suo gruppo alla proposta del collega Fedriga.

Stefano SAGLIA, presidente e relatore, constatata l'assenza di un consenso unanime sulla sua proposta di riformulazione, precisa che verrà posta in votazione la proposta di parere inizialmente formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti. C. 1297 Damiano e C. 1367 Cazzola.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, precisa che le abbinate proposte di legge

C. 1297 (Damiano ed altri) e C. 1367 (Cazzola ed altri) sono volte a prevedere una disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti. Ricorda preliminarmente che una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 374/1993, in attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, lett. f), della L. 421/1992. Tale normativa era poi stata ampiamente rivisitata dalla L. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico (« Legge Dini »).

Tuttavia, l'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del D.Lgs 374/ 1993, notevoli ritardi e non ha mai acquisito piena operatività (se non in via transitoria). Difatti, non essendo stata completata la procedura di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 a causa della mancata definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al menzionato D.Lgs. 374/1993, e successive modificazioni, non sono stati mai emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi « a regime » i benefici previdenziali previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 e dall'articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995.

In considerazione di tale situazione, stante la mancata operatività della normativa di cui al più volte richiamato D.Lgs. 374/1993, e successive modificazioni, la L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, aveva previsto una disciplina transitoria - consistente nella riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico secondo quanto già previsto dalla normativa in materia di lavori usuranti - a beneficio dei lavoratori che avevano svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti (per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano) individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999, i cui effetti però si sono già esauriti.

Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti di tale disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi « a regime » i benefici previdenziali previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 374/1993 e dall'articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995, i lavoratori interessati non possono concretamente godere dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti.

Ricorda inoltre che, al fine di superare tale situazione di « stallo », la L. 247/2007, all'articolo 1, comma 3, ha previsto una delega legislativa volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1º gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

In attuazione della menzionata delega di cui alla L. 247/2007 è stato predisposto e trasmesso alla Camera e al Senato, ai fini dell'espressione del parere, lo schema di decreto legislativo n. 238, volto a consentire ai lavoratori subordinati addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (attività usuranti) di accedere anticipatamente al pensionamento, con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tuttavia il termine finale per l'esercizio della delega (30 maggio 2008) è scaduto senza che tale decreto legislativo venisse definitivamente emanato.

Pertanto, le proposte di legge C. 1297 e C. 1367, in considerazione della mancata attuazione della menzionata delega, intendono finalmente pervenire ad una disciplina sui benefici previdenziali per i lavoratori occupati in attività usuranti.

Le proposte di legge in esame si distinguono già sul piano del metodo. Mentre la proposta di legge C. 1297 è formulata come un articolato immediatamente precettivo, la proposta di legge C. 1367 prevede una delega legislativa per la disciplina della materia.

La proposta di legge C. 1297, riproponendo in maniera pressoché identica il contenuto del summenzionato schema di decreto legislativo n. 238 predisposto dal precedente Governo in attuazione della delega di cui alla L. 247/2007 ma non emanato definitivamente entro il termine previsto, è volta a concedere, in deroga alla disciplina sull'accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui alla L. 243/2004 come da ultimo modificata dalla L. 247/2007, ai lavoratori dipendenti addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. L'articolo 1, comma 1, in attuazione dei principi di delega, individua la platea dei beneficiari, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento (cd. « finestre ») di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della richiamata L. 243/2004, nonché il raggiungimento dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 3. In particolare i benefici in questione spettano: ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999; ai lavoratori dipendenti notturni come definiti dalla stessa proposta di legge; ai lavoratori addetti alla cd. «linea catena», con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato; ai conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il comma 2 dispone la modulazione dell'anticipo della decorrenza del pensionamento rispetto ai requisiti previsti, per i vari periodi temporali, dalle Tabelle A e B allegate alla L. 247/2007 che si applicano alla generalità dei lavoratori subordinati.

A regime, cioè a decorrere dal 2013, l'accesso al pensionamento è consentito

con un'età anagrafica inferiore di 3 anni ed una « quota » (ovverosia la somma di età anagrafica e anzianità contributiva) inferiore di un valore pari a 3. In pratica, i lavoratori addetti ad attività usuranti potranno accedere al pensionamento al raggiungimento di « quota » 94 (anziché 97) e ad una età anagrafica di 58 anni (invece di 61 anni). Nel periodo transitorio, cioè per il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici compreso tra il 2008 e il 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti varia invece tra 2 e 3 anni in riferimento all'età anagrafica e tra il valore di 1 e 2 in relazione alla « quota ». Il comma 3 detta particolari criteri per la riduzione del requisito dell'età anagrafica con riferimento ai lavoratori notturni, in considerazione del fatto che il grado di « usura » per tale categoria di beneficiari varia in base al numero delle notti effettive lavorate nel corso dell'anno. Si dispone pertanto che, per i lavoratori notturni, la riduzione del requisito dell'età anagrafica prevista dal comma 2 non può comunque superare dodici mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71, e ventiquattro mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77. Ne consegue che il beneficio pieno dei tre anni di anticipo del pensionamento è concesso solamente ai lavoratori che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno. Il comma 4 precisa il criterio da seguire ai fini della riduzione dell'età anagrafica per il pensionamento nel caso in cui il lavoratore abbia svolto nel corso della vita lavorativa attività usuranti di diverso tipo, disponendo che per definire l'intensità del beneficio pensionistico da applicare si segue il criterio della prevalenza. In sostanza, si applicano le modalità di attenuazione del beneficio di cui al comma 3 solamente se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo di cui al successivo comma 5 necessario per l'accesso al medesimo beneficio, il lavoro notturno inferiore a 78 notti per anno sia stato

svolto per un periodo pari o superiore alla metà Il comma 5 dispone che i lavoratori, per usufruire dei benefici pensionistici in questione, devono aver svolto regolarmente e continuativamente le attività usuranti elencate al comma 1 per un certo periodo di tempo e in particolare: per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, per un periodo di tempo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; per le pensioni aventi decorrenza dal 1º gennaio 2018 (cioè a regime), per un periodo di tempo almeno pari alla metà della vita lavorativa complessiva. Il comma 6 precisa che, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sopra menzionati devono essere riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle medesime attività senza considerare i periodi completamente coperti da contribuzione figurativa ai sensi della normativa vigente. Il comma 7 precisa altresì che vengono fatti salvi i regimi più favorevoli previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti nell'A.G.O. (si pensi a quanto previsto per il personale militare, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le norme dell'articolo in esame.

L'articolo 2 dispone sulle modalità di presentazione della domanda per accedere al beneficio pensionistico in questione e definisce la documentazione (da allegare alla domanda) necessaria a provare l'esecuzione delle attività usuranti. In particolare, si prevede che di norma i lavoratori interessati devono trasmettere la relativa domanda e la prescritta documentazione entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati, mentre per il primo anno di applicazione del provvedimento in esame tale termine è fissato al 30 settembre.

L'articolo 3 reca norme di carattere sanzionatorio, prevedendo che, se il pensionamento anticipato per le attività usuranti sia stato ottenuto utilizzando dichiarazioni non veritiere, a coloro che hanno

fornito tali dichiarazioni si applica la sanzione pecuniaria pari al doppio di quanto indebitamente erogato. Si affida al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli enti previdenziali il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione che sono alla base del riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti.

L'articolo 4 dispone che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con Il Ministro dell'economia, sia adottato, entro un mese dall'entrata in vigore del provvedimento, un regolamento recante le norme di dettaglio necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento.

L'articolo 5 dispone l'applicazione di una clausola di salvaguardia finanziaria nel caso in cui il numero delle domande accolte per l'accesso al beneficio al trattamento pensionistico anticipato sia esorbitante rispetto alle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri ai sensi del successivo articolo 7. Pertanto, se dal monitoraggio delle domande accolte, nell'ambito dell'accertamento degli aventi diritto, si registri uno scostamento in eccesso delle domande medesime rispetto alle risorse finanziarie appositamente stanziate, è previsto il differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette « finestre ») stabilita dalla normativa vigente, in base a criteri di priorità secondo la maturazione dei requisiti agevolati per il pensionamento, definiti con il decreto previsto dall'articolo 4. Il differimento è finalizzato a garantire un allineamento tra il numero di accessi al pensionamento sulla base dei predetti requisiti agevolati e le risorse finanziarie appositamente stanziate.

L'articolo 6 rafforza gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro relativi all'esecuzione di lavoro notturno e allo svolgimento di lavorazioni tramite la cd. « linea catena », comminando per la violazione di tali obblighi di comunicazione la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, valutati in 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo previsto all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro. Tale Fondo presenta una dotazione finanziaria pari esattamente agli oneri indicati dalla proposta di legge.

Quanto alla proposta di legge C. 1367, fa presente, come già accennato, che essa è formulata come norma di delega legislativa, che, quanto ai benefici previdenziali previsti, si ispira alla disciplina introdotta in materia dall'articolo 1, commi 35-37, della L. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico (« Legge Dini »), che ha modificato e integrato la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 374/1993. L'articolo 1 prevede una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, per il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in attività usuranti.

Per quanto riguarda l'individuazione delle attività usuranti e particolarmente usuranti viene fatto rinvio all'elencazione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della L. 247/2007, mentre, con riferimento ai benefici previdenziali concessi (lettera a)), attribuendo un'anticipazione del pensionamento proporzionata alla durata del periodo di svolgimento dei lavori usuranti, si ripropone una disciplina simile a quella già prevista in materia dal D.Lgs. 374/1993 e dalla L. 335/1995, seppur meno favorevole quanto ai requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento. In particolare, per le pensioni liquidate con il metodo retributivo, l'età pensionabile è anticipata di 1 anno ogni 10 di svolgimento di attività usuranti fino ad un massimo di 24 mesi. Invece, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo, il lavoratore può scegliere tra l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato in proporzione al periodo di lavoro usurante ovvero l'anticipazione del pensionamento fino ad un massimo di 1 anno. Peraltro, nel caso di lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti (individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999) si prevede la riduzione fino ad 1 anno anche dei requisiti di età anagrafica per la pensione di anzianità.

Si prevede inoltre che i benefici previdenziali suddetti siano estesi anche ai lavoratori autonomi secondo criteri e modalità compatibili con l'attività lavorativa svolta (lettera *b*)) e che siano previste discipline specifiche in favore degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile (lettera *c*)).

Si dispone altresì l'introduzione di apposite procedure di certificazione ed accertamento dello svolgimento di attività usuranti (lettera d)). In particolare, l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati devono provvedere a predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo curriculum lavorativo. Si precisa che per i lavoratori autonomi devono essere stabilite norme specifiche. Infine, si prevede, per le situazioni pregresse, l'affidamento all'INAIL della procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione. L'INAIL delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTARP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istidella situazione ambientale dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti richiamati in precedenza. L'articolo 2 reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della delega in esame si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della L. 247/2007.

Infine ricorda che anche il disegno di legge C. 1441, il cui inizio di esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V è previsto per la giornata odierna, all'articolo 23 reca una delega per una apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti. Tale disposizione, prevedendo una delega su materia identica a quella precedente di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 247/2007, richiamando integralmente gli stessi principi e criteri direttivi di cui alla menzionata precedente delega, e, altresì, rifacendosi alla precedente delega anche per quanto riguarda le modalità procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi nonché per le modalità di copertura finanziaria, in sostanza (anche se non sul piano strettamente tecnicoformale) determina una riapertura dei termini per l'esercizio della delega in materia di pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti prevista dalla L. 247/2007.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 luglio 2008.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380
Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti,
C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione.

esaminato il disegno di legge C. 1519 recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007:

considerata l'opportunità del rafforzamento dell'Unione europea al fine di coniugare crescita, sviluppo e occupazione soprattutto in un contesto di crisi internazionale:

rilevata la necessità di riconoscere sempre maggiore importanza a livello europeo a temi di particolare rilevanza sociale quali ad esempio l'integrazione degli immigrati regolari, la flessibilità accompagnata alla sicurezza, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la salvaguardia del *made in Italy*;

apprezzato positivamente il ruolo riconosciuto dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali;

evidenziata la necessità di prevedere a livello europeo obiettivi di crescita dell'occupazione femminile e delle pari opportunità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	118
Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	118
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Carmine Santo PATARINO (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, propone che la Commissione valuti l'opportunità di svolgere una serie di audizioni e di verifiche *in loco*, anche mediante apposite missioni, sulle condizioni sanitarie all'interno dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), già Centri di permanenza temporanea, anche alla luce dei dati forniti dal Ministro dell'interno nell'ambito dell'informativa urgente resa ieri in Assemblea.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che la proposta del collega Patarino,

ed eventualmente l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema, potrà essere valutata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2008.

Livia TURCO (PD), premesso di condividere le considerazioni svolte dalla collega D'Incecco e rilevata la necessità di approfondire ulteriormente la tematica sottesa alla proposta in titolo, ricorda l'ampio dibattito sviluppatosi nella scorsa legislatura all'atto della reintroduzione in com-

mercio, in Italia, del Ritalin. Dichiara quindi di concordare con l'importanza che la proposta in esame attribuisce all'attività educativa delle famiglie e della scuola e sottolinea la necessità di svolgere una serie di audizioni al fine di acquisire i pareri, tra gli altri, di medici di famiglia, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili ed esperti in genere, oltre che delle associazioni interessate e, naturalmente, dell'Istituto superiore di sanità.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che l'esigenza sottolineata dalla collega Turco sarà certamente oggetto di valutazione da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il quale potrà tener conto delle indicazioni dei gruppi medesimi in ordine ai soggetti da ascoltare nel corso delle audizioni.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di aver letto con grande attenzione la proposta di legge in esame e rileva come da diverso tempo, all'interno del gruppo della Lega Nord, sia in corso un confronto sulla problematica ad essa sottesa, cioè a dire sul problema dei bambini in condizioni di disagio psichico e delle loro famiglie. Dichiara altresì che il suo gruppo ha ricevuto numerose sollecitazioni da parte di associazioni di genitori, le quali si fanno portatrici di istanze e perplessità rispetto all'impiego di determinati farmaci sui bambini ipercinetici o con problemi analoghi. Preannuncia pertanto che il suo gruppo sta valutando l'opportunità di presentare una proposta di legge sull'argomento e certamente proporrà i nomi di alcuni esperti da invitare nell'ambito di eventuali audizioni. Auspica che il dibattito su questo tema si svolga in modo aperto, attingendo il contributo delle diverse competenze professionali. In particolare, ritiene importante capire quale sia la reale incidenza dei farmaci in discorso rispetto a situazioni patologiche ovvero a situazioni di disagio dovute a problemi di diversa natura, anche al fine di evitare che l'intervento educativo delle famiglie sia sostituito da un ricorso troppo disinvolto ai farmaci.

Marco RONDINI (LNP) giudica lodevole l'iniziativa assunta dalla relatrice con la presentazione della proposta di legge in esame, che potrà risultare utile al fine di fissare alcuni paletti per impedire l'abuso di terapie farmacologiche sui bambini. Ritiene infatti che il ricorso alla terapia farmacologica avvenga oggi con eccessiva disinvoltura, mentre dovrebbe essere privilegiato il rapporto diretto tra il terapeuta ed il paziente, mettendo al centro l'individuo nel suo complesso. Per tali ragioni, come anticipato dalla collega Molteni, il suo gruppo presenterà una proposta di legge sull'argomento.

Paola BINETTI (PD) sottolinea che la proposta di legge in esame verte su un tema particolarmente importante e delicato, concernendo la salute mentale dei bambini. Al riguardo, ritiene che la nozione stessa di disturbo mentale andrebbe inquadrata meglio, approfondendo anche il tema del sottile confine tra disturbi organici e disturbi di altra natura, particolarmente difficile da delineare in età infantile. Osserva inoltre che alcune parti della proposta di legge non appaiono tra loro perfettamente coerenti. Dovrebbe poi essere meglio precisato il rapporto tra l'impiego di farmaci e le responsabilità dei genitori, ad esempio laddove si prevede, all'articolo 7, comma 6, che i genitori che rifiutano l'impiego di farmaci psicotropi non possono essere oggetto, per questo unico e preciso motivo, di procedimento di sottrazione del figlio da parte del tribunale dei minorenni, salvo il caso di pericolo di vita del figlio. Evidenzia infine l'esigenza di una riflessione più attenta sul contesto scolastico, in cui il disagio psichico dei bambini può manifestarsi, ricordando ad esempio come anche l'applicazione di norme avanzate e condivisibili, quali ad esempio quelle relative agli insegnanti di sostegno, sia talvolta piegata più all'esigenza di escludere i bambini dalla classe, che non di integrarli.

Luisa BOSSA (PD) esprime il proprio disagio di fronte alla proposta di legge in esame, dichiarandosi contraria a ogni intervento basato sull'identificazione dei bambini più vivaci come affetti da patologia. Si interroga pertanto sull'opportunità e i limiti di un intervento legislativo in materia, sottolineando il rischio che la somministrazione di farmaci finisca oggi per essere considerata la panacea di tutti i mali.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, intervenendo in replica, ringrazia tutti i colleghi per le interessanti osservazioni formulate e si limita a precisare brevemente che la sua proposta di legge concentra l'attenzione su una tipologia di farmaci e non di patologie, intendendo per l'appunto disciplinare l'utilizzo di tali farmaci. Si dichiara peraltro consapevole delle divisioni che attraversano, su questo punto, il mondo scientifico, ma ritiene che sia comunque necessario elevare il livello di vigilanza. Auspica infine che l'esame della proposta sia accompagnato da un consenso ampio e trasversale. In conclusione, propone di costituire un Comitato ristretto per lo svolgimento di audizioni informali.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 luglio scorso è stata svolta la relazione sulla proposta in titolo e sono intervenuti alcuni deputati.

Lucio BARANI (PdL), considerato che le proposte in esame appaiono molto simili e presentano poche differenze significative, con riferimento soprattutto alla durata della Commissione d'inchiesta, al numero dei componenti e alle modalità di nomina del presidente, chiede al relatore di valutare l'opportunità di proporre che la Commissione proceda oggi stesso alla nomina di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione può procedere nel senso indicato dal collega Barani, deliberando l'istituzione di un Comitato ristretto per lo svolgimento delle audizioni e per l'elaborazione di un testo unificato, ovvero può scegliere una delle proposte in esame come testo base per il seguito dell'esame.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda che già nella scorsa legislatura il suo gruppo aveva elaborato una proposta sulla problematica in discorso, successivamente confluita nella proposta Doc. XXII, n. 8, Palumbo, e preannuncia l'intenzione di presentare un'analoga proposta anche nella legislatura in corso.

Paola BINETTI (PD), *relatore*, intervenendo in replica, sottolinea la necessità di una rapida conclusione dell'esame della proposta in titolo e dichiara di essere favorevole all'istituzione di un Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare delle proposte in titolo e ricorda che eventuali, ulteriori proposte sul medesimo argomento potranno essere abbinate a quelle in esame fino al momento del conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi. Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli	
Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei Paesi	
candidati all'adesione (Lubiana, 2 giugno 2008)	122
ALLEGATO (Relazione alla Commissione presentata dal deputato Zucchi)	125
Su un incontro con l'Ambasciatore del Canada per la conservazione della pesca (Roma, 22	
luglio 2008)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei Paesi candidati all'adesione. (Lubiana, 2 giugno 2008).

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, in data 2 giugno 2008, si è tenuta a Lubiana, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Agricoltura dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Paesi candidati all'adesione, nel quadro delle attività organizzate in occasione della Presidenza slovena dell'Unione europea. Invita quindi il Vicepresidente, onorevole Angelo Zucchi, che ha preso parte all'incontro in rappresentanza della Commis-

sione, ad illustrare gli esiti della missione svolta.

Angelo ZUCCHI (PD), nel ricordare che la Conferenza di Lubiana è stata dedicata a « Il futuro della Politica agricola comune (PAC), la sicurezza alimentare e l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura e la produzione agricola », osserva che essa ha costituito una preziosa occasione per approfondire temi di assoluta attualità in questa stagione caratterizzata da un forte rialzo dei prezzi di molte materie prime agricole, che ha determinato il riemergere nell'opinione pubblica e nelle istituzioni nazionali e internazionali di nuove preoccupazioni sull'approvvigionamento alimentare a livello globale. Come è noto, tali temi sono stati oggetto della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale, organizzata dalla FAO a Roma, dal 3 al 5 giugno scorso. A livello europeo, inoltre, lo scorso 20 maggio la Commissione europea ha adottato una comunicazione, accolta poi dal Consiglio europeo del 19-20 giugno 2008, che definisce le potenziali risposte politiche volte a mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari a livello mondiale (COM(2008) 321 def.). Contemporaneamente, la Commissione europea ha presentato le proposte legislative per avviare a conclusione la cosiddetta « valutazione dello stato di salute della PAC », avviata nel novembre 2007 (COM(2008) 306).

Nel consegnare agli atti della Commissione una relazione di sintesi sul dibattito svoltosi a Lubiana (*vedi allegato 1*), precisa che la Conferenza si è articolata in due sessioni.

La prima è stata specificamente dedicata all'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola, con particolare riferimento agli effetti delle misure tese a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra in agricoltura sulla sicurezza alimentare, intesa soprattutto come sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, nonché sulla competitività dell'agricoltura europea. Inoltre, in questa sessione si è discusso anche delle politiche europee in materia di biocarburanti. Al riguardo, nel richiamare le proposte della Commissione europea, fa presente che da parte di numerosi rappresentanti dei Parlamenti nazionali sono emerse perplessità circa la sostenibilità degli obiettivi proposti, anche in relazione all'esigenza di perseguire un punto di equilibrio tra le produzioni alimentari e quelle agroenergetiche.

La seconda sessione è stata invece dedicata all'avvenire della Politica agricola comune (PAC), con particolare riferimento agli aspetti della produzione alimentare e della garanzia della sicurezza alimentare. In tale ambito, si è altresì discusso della posizione sulla PAC dei Paesi dei Balcani occidentali candidati all'adesione all'UE. Al riguardo, segnala che nel dibattito svoltosi a Lubiana sono emersi con evidenza i diversi punti di vista dei diversi Paesi europei sulla politica agricola comune. Numerosi rappresentanti dei Parlamenti nazionali, soprattutto dei Paesi mediterranei, che hanno fatto della qualità dei prodotti agroalimentari la loro linea guida per le politiche agricole, hanno richiamato l'esigenza di politiche di tutela dei prodotti di qualità, come fattore distintivo dell'agricoltura europea e come fattore di competitività, anche attraverso il miglioramento dei sistemi di certificazione.

Infine, nel ricordare che la Commissione avvierà nella seduta di domani l'esame delle proposte legislative della Commissione europea sulla PAC, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, osserva che questa potrà essere l'occasione per contribuire a definire una posizione di sintesi dell'Italia, al fine di intervenire con più efficacia in un dibattito sostanzialmente ancora aperto, come dimostra anche l'andamento dei negoziati sul commercio mondiale. Ritiene in proposito che l'Italia dovrà difendere l'identità delle sue produzioni nell'affrontare le nuove sfide del mercato mondiale, ma non con le vecchie logiche protezionistiche.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che l'esame delle proposte della Commissione europea sulla PAC costituirà la sede più appropriata per approfondire le questioni illustrate dal deputato Zucchi.

Su un incontro con l'Ambasciatore del Canada per la conservazione della pesca (Roma, 22 luglio 2008).

Paolo RUSSO, presidente, desidera riferire alla Commissione in merito ad un incontro avuto lo scorso 22 luglio, insieme con il Vicepresidente Rosso, con l'Ambasciatore del Canada per la conservazione della pesca, Loyola Sullivan. L'Ambasciatore era accompagnato dal Direttore generale per la pesca internazionale del Ministero della pesca e delle risorse oceaniche canadese, Guy Beaupré, e dall'Ambasciatore di Norvegia in Italia, Einar M. Bull.

La richiesta di incontro si è inserita in una missione in Europa dell'Ambasciatore volta a prendere contatto con i rappresentanti delle competenti istituzioni europee e degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione ad una proposta per la messa al bando i prodotti derivati dalle foche avanzata dal Commissario europeo dell'ambiente. Tale proposta, sottoposta alla Commissione europea il 23 luglio, è stata adottata come proposta di regolamento.

L'Ambasciatore Sullivan ha rappresentato che la gestione della caccia alla foca in Canada è condotta in base a precisi regolamenti ed è rigorosamente controllata. In particolare, il Canada ha vietato ai cacciatori di uccidere i cuccioli di foca, ha vietato comunque di scuoiare gli animali vivi e di ucciderli con modalità tali da provocare loro inutili sofferenze. Ha inoltre escluso che, allo scopo di permettere il ripopolamento del merluzzo, il Governo canadese abbia mai incentivato o sovvenzionato la caccia alla foca, che anzi controlla rigorosamente, tanto che, operando in questo modo, il numero di esemplari di foche è passato negli ultimi trent'anni da un milione e mezzo di esemplari ad oltre 5 milioni. Ha dunque rivendicato questo risultato per significare come la caccia alla foca rappresenti allo stato un'attività altamente ecocompatibile.

L'Ambasciatore Sullivan ha quindi sottolineato come la caccia alle foche è fondamentale per le popolazioni costiere e 14.15 alle 14.30.

degli Inuit che da essa traggono una parte significativa delle loro entrate. Ha in proposito fornito informazioni sull'utilizzo dei prodotti derivati dalle foche (pelletteria, integratori alimentari, valvole cardiache) e sul relativo commercio.

In conclusione, l'Ambasciatore Sullivan ha ricordato che adottare iniziative di messa al bando da parte dell'Unione europea violerebbe le regole del commercio internazionale e, in particolare, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Ricorda infine che la documentazione depositata è a disposizione dei deputati presso la segreteria della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la seduta prevista per lo svolgimento di comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO

Comunicazioni sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei Paesi candidati all'adesione (Lubiana, 2 giugno 2008).

RELAZIONE ALLA COMMISSIONE PRESENTATA DAL DEPUTATO ZUCCHI

Si è tenuta a Lubiana, il 2 giugno 2008, nel quadro delle attività organizzate in occasione della Presidenza slovena dell'Unione europea, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Agricoltura dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Paesi candidati all'adesione.

Per la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha preso parte all'incontro il Vicepresidente Angelo Zucchi.

La Conferenza è stata dedicata a « Il futuro della Politica agricola comune (PAC), la sicurezza alimentare e l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura e la produzione agricola ».

La Conferenza ha costituito una preziosa occasione per approfondire temi di assoluta attualità in questa stagione caratterizzata da un forte rialzo dei prezzi di molte materie prime agricole, che ha determinato il riemergere nell'opinione pubblica e nelle istituzioni nazionali e internazionali di nuove preoccupazioni sull'approvvigionamento alimentare a livello globale. Come è noto, tali temi sono stati oggetto della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale, organizzata dalla FAO a Roma, dal 3 al 5 giugno scorso. A livello europeo, inoltre, lo scorso 20 maggio la Commissione europea ha adottato una comunicazione, accolta poi dal Consiglio europeo del 19-20 giugno 2008, che definisce le potenziali risposte politiche

volte a mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari a livello mondiale (COM(2008) 321 def.).

Contemporaneamente, la Commissione europea ha presentato le proposte legislative per avviare a conclusione la cosiddetta « valutazione dello stato di salute della PAC », avviata nel novembre 2007. Tali proposte (COM(2008) 306/4) incidono sui tre regolamenti base della PAC, in materia di regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori, di organizzazione comune dei mercati agricoli e di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La Conferenza di Lubiana è stata articolata in due sessioni, precedute dagli interventi introduttivi del Presidente della Commissione agricoltura, foreste e alimentazione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia, Marjetka UHAN, e del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione della Repubblica di Slovenia, Iztok JARC.

La prima sessione è stata specificamente dedicata all'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola, con particolare riferimento agli effetti delle misure tese a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra in agricoltura sulla sicurezza alimentare, intesa soprattutto come sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, nonché sulla competitività dell'agricoltura europea. Inoltre, in questa

sessione si è discusso anche delle politiche europee in materia di biocarburanti.

La seconda sessione è stata invece dedicata all'avvenire della Politica agricola comune (PAC), con particolare riferimento agli aspetti della produzione alimentare e della garanzia della sicurezza alimentare. In tale ambito, si è altresì discusso della posizione sulla PAC dei Paesi dei Balcani occidentali candidati all'adesione all'UE.

Sono qui di seguito riportati in sintesi i principali spunti di discussione della Conferenza di Lubiana.

Dopo l'introduzione di Marjetka UHAN, Presidente della Commissione agricoltura, foreste e alimentazione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia, che ha sottolineato il particolare rilievo politico dei temi scelti per l'incontro, che costituiscono infatti sfide serie per il futuro e richiedono scelte coordinate a livello globale, Iztok JARC, Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione della Repubblica di Slovenia, a nome della Presidenza di turno dell'Unione europea, ha illustrato le politiche europee sui temi dell'approvvigionamento alimentare e dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari a livello mondiale, temi ai quali la Presidenza slovena ha attribuito una rilevanza prioritaria.

In proposito, richiamando le proposte della Commissione europea del 20 maggio scorso, ha sottolineato che, nel lungo periodo. l'Unione ritiene necessarie iniziative volte a potenziare la capacità produttiva, che già in questa annata ha fatto registrare miglioramenti importanti, per mandare ai mercati segnali di reazione. In questa direzione, è necessario uno sforzo coordinato dei Paesi membri per favorire la ricerca e il trasferimento di conoscenze, anche nei Paesi in via di sviluppo. Si ritiene inoltre che l'agricoltura potrebbe contribuire allo sforzo di riduzione delle emissioni di gas serra, senza tralasciare le produzioni alimentari, promuovendo criteri sostenibili per i biocarburanti e lo sviluppo di generazioni future degli stessi. L'Unione europea ritiene altresì necessarie iniziative per contribuire allo sforzo mondiale di ridurre gli effetti dei rincari dei prezzi sulle popolazioni più vulnerabili, sul piano del coordinamento dell'azione degli organismi internazionali, delle politiche europee in materia commerciale, degli aiuti allo sviluppo e delle risposte ai bisogni umanitari immediati.

Per quanto riguarda le politiche europee a breve termine, ricorda che la valutazione dello stato di salute della PAC ha costituito una priorità della Presidenza slovena, che ha promosso il raggiungimento di un consenso del Consiglio sulle relative conclusioni, che sono alla base delle proposte della Commissione.

In particolare, si propone di ammodernare e semplificare la PAC, per consentire agli agricoltori di rispondere con prontezza ai segnali di mercato e di soddisfare così la crescente domanda di prodotti alimentari e per fronteggiare le nuove sfide in materia di cambiamenti climatici, energia, risorse idriche. Fra le misure volte al potenziamento della produzione alimentare, ricorda in particolare l'abolizione della messa a riposo dei terreni e l'estinzione graduale delle quote latte.

Si è quindi aperta la prima sessione, dedicata a «L'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola », con l'intervento di Hilka SUMMA, Capo dell'Unità F6 « Bioenergie, biomasse, foreste e cambiamenti climatici della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, sul tema «Opportunità e trappole della produzione di energia verde ».

In particolare, la Signora SUMMA ha illustrato la proposta di direttiva della Commissione europea sulla promozione delle energie rinnovabili (COM (2008) 19), che fa parte delle proposte note come « pacchetto clima-energia », che la Commissione ha presentato il 23 gennaio 2008. La proposta di direttiva, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di

incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, intende fissare obiettivi giuridicamente vincolanti, per ciascuno Stato membro, tali da incrementare la quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico dell'UE, attualmente pari all'8,5 per cento, fino al 20 per cento entro il 2020. La proposta affida agli Stati il compito di elaborare piani d'azione nazionali per definire le modalità per conseguire gli obiettivi. Per il settore dei trasporti l'obiettivo minimo per ciascuno Stato è del 10 per cento di biocarburanti sul totale dei consumi di combustibili per autotrazione entro il 2020. La proposta detta rigorosi criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti, volti ad assicurare un livello minimo di riduzione di gas serra, ad evitare la perdita di terre destinate a preservare la biodiversità o a catturare carbonio, a garantire il rispetto dei requisiti ambientali per l'agricoltura, a promuovere biocarburanti di seconda generazione (prodotti da scarti e residui e da materie prime non alimentari).

Sono stati quindi illustrati gli impatti della proposta di direttiva sull'uso della terra e sui mercati. Dai dati sul potenziale produttivo di biomassa in Europa emergerebbe che le disponibilità sono maggiori di quanto richiesto dagli obiettivi fissati per il 2020 e quindi tali da non esercitare una pressione eccessiva sull'uso della terra. La previsione è che - tenuto conto dell'incremento dei biocarburanti di seconda generazione e delle nuove politiche agricole – gli obiettivi fissati avranno un impatto ragionevole e gli agricoltori avranno modo di adeguarsi. Le prospettive potrebbero essere diverse se si realizzasse un effetto combinato con le più attive politiche degli USA. Quanto agli effetti sui prezzi, si sottolinea che attualmente la produzione agroenergetica europea non assume un rilievo tale da incidere sui prezzi. Infine, sono state evidenziate le ricadute economiche e sociali positive delle energie rinnovabili, in termini di sviluppo economico ed occupazione, soprattutto nelle aree rurali.

In conclusione, la Commissione europea ritiene che le energie rinnovabili siano un elemento chiave per un futuro sostenibile in quanto consentono la riduzione delle emissioni e maggiore sicurezza energetica, offrono nuove opportunità per le economie rurali, si basano su un grande potenziale di biomassa, gli obiettivi possono essere raggiunti senza incidere negativamente sulla produzione alimentare. La produzione di biomassa sarà in ogni caso trainata dalla domanda e orientata al mercato, mentre la PAC potrà offrire un quadro di sostegno generale agli agricoltori, allo sviluppo rurale, alla ricerca.

Nel successivo dibattito, nel quale sono intervenuti rappresentanti dei Parlamenti di diversi Paesi, è stata sottolineata in particolare l'esigenza di ricercare un equilibrio tra la produzione alimentare e quella energetica, per garantire una base produttiva sufficiente ai bisogni alimentari e per evitare le possibili conseguenze negative di un aumento marcato della redditività delle produzioni energetiche. In questo quadro, è stata affermata altresì l'esigenza di un intenso sostegno ai settori più sensibili dell'agricoltura e della promozione delle produzioni alimentari di qualità.

Replicando alle questioni poste, la dottoressa SUMMA ha assicurato che l'Unione è consapevole dei problemi relativi ai biocarburanti, ma ritiene che se non vi è una prospettiva redditizia e una normativa di orientamento, non vi saranno investimenti e ricerca per tecnologie più avanzate. In ogni caso, la proposta di direttiva pone requisiti stringenti per le produzioni bioenergetiche.

È successivamente intervenuto Jože VERBIČ, dell'Istituto agricolo della Slovenia, che ha svolto un intervento sugli impatti delle misure per ridurre le emissioni di gas serra in agricoltura sulla sicurezza alimentare e sulla competitività dell'agricoltura europea, sottolineando che, se i cambiamenti climatici sono

imputabili ai gas serra, una riduzione degli stessi va nel senso della sicurezza alimentare. In ogni caso, ha rilevato che gli effetti dei gas serra si manifestano globalmente e richiedono una soluzione globale. Ha quindi illustrato i dati sul contributo del settore agricolo alle emissioni (9,2 per cento nell'Europa-27, con oscillazioni dei singoli Stati dal 3 al 26 per cento), e sui grandi passi in avanti fatti dal 1990 (-20 per cento).

È stata poi segnalata la necessità che le pratiche agricole raggiungano una migliore efficienza ambientale, specie con la riduzione delle emissioni di metano (da allevamenti bovini) e di protossido di azoto (da concimi azotati e proteine animali). Tra le misure utilizzabili a tal fine, è stato posto l'accento soprattutto sulla necessità di ridurre la domanda di vitelli, ottimizzandone il ciclo riproduttivo, e di perseguire un sistema produttivo fondato sullo scambio di azoto tra produzioni vegetali e zootecnia, che riduca le perdite di azoto.

In generale, l'oratore ha manifestato l'opinione che le misure per ridurre le emissioni contribuiscano a migliorare la competitività e la sicurezza alimentare. Ha tuttavia ricordato al contempo che i principali ostacoli alla diffusione delle migliori pratiche dipendono dal carente trasferimento di conoscenze agli agricoltori e alle comunità rurali, a causa di una sostanziale disgregazione dei servizi pubblici di consulenza in molti paesi europei.

Si è quindi svolto un dibattito nel quale sono intervenuti diversi rappresentanti parlamentari, che hanno evidenziato in particolare la necessità di evitare riduzioni della produzione, bilanciando gli obiettivi di riduzione delle emissioni e sostenendo gli agricoltori ad applicare correttamente la PAC.

Nella seconda sessione, dedicata a « Il futuro della politica agricola comune e la sicurezza alimentare », è intervenuta Mariann FISCHER BOEL, Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, in merito agli ultimi sviluppi sul processo

di verifica dello stato di salute della politica agricola comune (PAC).

Dopo aver ricordato le recenti iniziative europee volte a mitigare gli effetti del rincaro degli alimentari a livello mondiale, si è soffermata sulle cause di tale rincaro, rilevando che la produzione di biocarburanti non può considerarsi elemento trainante, perché l'UE usa meno dell'1 per cento della sua produzione di cereali per produrre etanolo e anche i più consistenti programmi USA hanno un impatto complessivamente modesto. La crescente domanda di cibo dei Paesi emergenti è stata molto importante, ma certamente anche queste popolazioni hanno diritto di mangiare carne e latticini. Dal lato dell'offerta, le avversità climatiche hanno colpito duramente le produzioni. Altri fattori sono l'aumento del prezzo del petrolio, il rallentamento della crescita della produzione di cereali, il deprezzamento del dollaro, forti movimenti dei mercati finanziari, le restrizioni all'esportazione da parte dei paesi fornitori.

Il Commissario Fischer Boel ha quindi sottolineato che gli alti prezzi agricoli sono un problema globale, che richiede una soluzione globale; la PAC può dare un utile contributo alla sicurezza alimentare, ma vi sono alcune scelte da evitare.

In primo luogo, l'Europa non deve tirarsi fuori dal commercio mondiale in una sorta di autosufficienza. È necessario un ragionevole livello di protezione, secondo la posizione dell'UE nei negoziati mondiali sul commercio. L'UE è un grande importatore di derrate agricole e intende permettere importazioni senza dazi dai Paesi più poveri, ma è anche un grande esportatore: appare quindi giustificato un sistema commerciale ragionevolmente aperto. In secondo luogo, non si devono forzare le decisioni degli agricoltori per aumentare la produzione, in quanto i mercati che funzionano bene allocano le risorse meglio degli amministratori. In terzo luogo, non si deve lasciare tutto al mercato, che non può fornire beni quali un adeguato livello di attenzione per le campagne. Inoltre, gli agricoltori europei hanno bisogno di difese contro le crisi, le avversità atmosferiche o le epidemie animali, che possono colpire seriamente il nostro potenziale produttivo.

Attraverso la verifica dello stato di salute della PAC, la Commissione propone di fare almeno tre cose importanti, che possono consentire all'agricoltura di rispondere più rapidamente e in modo più efficiente alla domanda, di sopravvivere agli *shock* e di venire incontro alle aspettative del pubblico: eliminare gli ostacoli che impediscono agli agricoltori di rispondere ai segnali di mercato; rendere più efficiente e semplice il sistema di sostegno e più orientato alla competitività; aiutare le aziende nelle aree rurali ad affrontare nuove sfide, come i cambiamenti climatici.

Quanto alle quote latte, il Commissario Fischer Boel ha ricordato che tale sistema dovrà cessare nel 2015, ma la Commissione ha proposto di alleggerirlo prima di allora, per dare ai produttori la possibilità di collocarsi sui mercati dei Paesi emergenti: oltre all'aumento delle quote del 2 per cento di quest'anno, si è previsto un ulteriore aumento dell'1 per cento all'anno dal 2009 al 2013.

La messa a riposo obbligatoria delle terre arabili è un altro vincolo che non ha più senso in termini di mercato e deve essere abolito. D'altro canto, ha prodotto benefici ambientali, che devono essere mantenuti, attraverso requisiti di condizionalità o incentivi per analoghe misure a scopi ambientali.

Le proposte della Commissione incidono anche su altri strumenti di mercato, introdotti per controllare l'offerta, che tuttavia ha cessato di essere un problema.

Le proposte in tema di pagamento unico tendono a incrementare l'orientamento al mercato dei produttori e a garantire giuste forme di sicurezza. Nella grande maggioranza dei casi, il disaccoppiamento aiuta gli agricoltori a rispondere rapidamente e accuratamente ai bisogni del mercato. Pertanto, si dovrebbe giungere al disaccoppiamento totale, salvi i casi

in cui l'accoppiamento parziale appare la migliore difesa contro seri problemi economici, sociali o ambientali. Il pagamento unico svolge anche un ruolo, da sviluppare, nel sostenere la sicurezza degli agricoltori durante le crisi.

Lo strumento di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente agli Stati membri di trattenere fino al 10 per cento del massimale nazionale per i pagamenti diretti in un settore per destinarlo a misure ambientali ovvero di miglioramento della qualità o della commercializzazione dei prodotti agricoli in quello stesso settore. Gli Stati membri giudicano però queste regole troppo limitative e hanno chiesto maggiore flessibilità; per esempio, lo strumento potrebbe essere usato per misure di gestione dei rischi, di assicurazione per le calamità naturali o di sostegno per le emergenze fitosanitarie. D'altra parte, si deve evitare che attraverso questo strumento si facciano passi indietro dal disaccoppiamento o dalla semplificazione della PAC.

Il Commissario europeo ha quindi evidenziato che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per lo stile di vita europeo e per l'agricoltura. L'agricoltura europea ha fatto molto, riducendo le emissioni del 20 per cento dal 1990, ma deve fare di più e deve certamente adattarsi ai cambiamenti già manifestatisi. Allo stesso modo, occorre intervenire con urgenza sulle risorse idriche, di cui l'UE spreca il 20 per cento. Infine, è giusto supportare l'uso efficiente delle varie forme di energia rinnovabile, compresi i biocarburanti, soprattutto quelli di seconda generazione, in quanto ciò può aiutare l'agricoltura a disporre di energia senza incidere fortemente sui mercati alimentari.

Infine, l'oratore ha sottolineato che la nuova PAC può dare un sensibile contributo alla sicurezza alimentare, ma questa sfida ha carattere globale. C'è un forte potenziale produttivo in molte parti del mondo, che, in qualche caso, potrà essere stimolato spontaneamente dagli alti prezzi, mentre in molti altri casi richiede richiede ricerca e investimenti per pervenire a

migliori sementi, migliori pratiche colturali, migliori infrastrutture e accesso ai fertilizzanti.

In termini politici, l'Europa deve lavorare per rafforzare l'approccio alla sicurezza alimentare, un approccio basato su mercati funzionanti, su sostegni appropriati e reti di sicurezza, su un azione sulle sfide come i cambiamenti climatici. La nuova PAC può dare un sensibile contributo a questo lavoro, ma gli squilibri nei mercati agricoli e alimentari hanno causato problemi a livello globale e a livello globale si devono trovare le soluzioni.

Si è quindi aperto un dibattito, nel quale è stata richiamata, in linea generale, l'esigenza di seguire criteri di gradualità nella riforma della PAC, per dare modo ai produttori di adeguarsi e di evitare il rischio che, nella nuova situamodello zione. il agricolo europeo esponga il consumatore al rischio di insufficienza dell'offerta, di prezzi crescenti, di crisi sanitarie. È stata inoltre affermata la necessità di garantire forme di sostegno alle zone più svantaggiate o colpite dai cambiamenti climatici o di fronte alle crisi, nonché di prevedere standard qualitativi e certificazioni per i prodotti importati.

Mariann FISCHER BOEL, replicando, si è soffermata sul tema delle quote latte, ricordando che molti Paesi nello scorso autunno hanno chiesto l'aumento delle quote per far fronte all'aumento dei prezzi. Da allora, quando si è parlato di un aumento del 2 per cento, la situazione è cambiata e in Consiglio si è registrata una minore disponibilità in tal senso. In ogni caso, ritiene che ci voglia tempo perché l'aumento del 2 per cento produca i suoi effetti. L'aumento della quota non implica che lo Stato debba distribuirla, potendo conservarla nella riserva nazionale, ma se intende farlo sarebbe meglio privilegiare i giovani, chi investe e ha intenzione di proseguire l'attività. Le proposte avanzate costituiscono un atterraggio morbido fino al 2015 e vengono incontro alle esigenze dei diversi Paesi, consentendo la pianificazione necessaria per gli investimenti. In alcune zone svantaggiate, la produzione di latte potrebbe incontrare difficoltà e richiede interventi. A tal fine, un sostegno può essere trovato nello strumento di cui all'articolo 69.

Quanto ai pagamenti diretti, gli Stati membri possono riconsiderare le scelte del 2003 e passare dal modello storico al modello regionale, anche perché in futuro sarà difficile giustificare perduranti differenze negli aiuti. La modulazione (risparmi sui pagamenti diretti e maggiore spesa sullo sviluppo rurale) è uno strumento per perseguire anche altre finalità sul piano del clima, della biodiversità, ma non porterà riallocazione di risorse: quello che si risparmierà sul primo pilastro rimarrà nei singoli Stati. Per le zone svantaggiate si potranno trovare misure speciali.

Ricorda infine che l'UE ha programmi anche per la qualità e la sicurezza degli alimenti importati.

Il dottor Emil ERJAVEC, dell'Università di Lubiana, già membro della delegazione slovena per i negoziati di adesione all'UE, ha inteso fornire un « Contributo al dibattito sul concetto di PAC». In proposito, ha ricordato che gli obiettivi del Trattato di Roma sono scomparsi dal gergo della politica agricola europea, dove, dal vertice di Lussemburgo del 1997, sono stati introdotti i nuovi obiettivi del modello europeo: agricoltura sostenibile e multifunzionalità dell'agricoltura (l'agricoltura deve cioè garantire anche altri beni pubblici che il mercato non è in grado di garantire, quali i benefici legati all'ambiente, al paesaggio rurale, allo sviluppo rurale).

Ha poi sottolineato che l'obiettivo tradizionale della PAC di garantire un reddito equo agli agricoltori va oggi valutato alla luce del fatto che i piccoli agricoltori stanno scomparendo, che nell'Europa rurale del Sud e dell'Est permangono aree di povertà, mentre gran parte dei fondi va a un piccolo numero di grandi aziende. La PAC ha inoltre tradizionalmente tralasciato i consumatori, per i quali è importante poter disporre di cibo a prezzi ragionevoli, di qualità e sicuro. Per quanto riguarda la multifunzionalità, occorre chiedersi se la PAC remunera in modo adeguato i nuovi compiti, in mancanza di basi scientifiche e in presenza di un forte peso dei diritti storici. Ha osservato poi che il sostegno ai biocarburanti, orientato in modo non corretto, potrebbe distrarre l'agricoltura dalla produzione alimentare, in una situazione di scarsità delle superfici coltivabili.

In conclusione, la PAC appare orientata troppo verso gli interessi di specifici gruppi di agricoltori, mentre gli altri obiettivi sono indicati, ma non sostenuti da specifici strumenti.

A giudizio dell'oratore, il futuro della PAC deve essere riorientato ad una visione dell'agricoltura come produttiva di beni pubblici e come fondamento di una politica per la qualità della vita. Occorre anzi trovare un nuovo nome a questa politica, per sottolinearne la novità. Il sistema attuale dei pagamenti diretti non è sostenibile: sarebbe necessario riunire tutti i pagamenti in un sistema piramidale, con alla base la remunerazione delle funzioni agricole e al vertice la remunerazione per i servizi aggiuntivi. La politica degli interventi di mercato deve essere decentrata anche a livello regionale, mentre la politica di sviluppo rurale, che si basa troppo sulle grandi fattorie, non incide sulla povertà. La modulazione non è equa e non offre risposte alle nuove sfide della redistribuzione. Occorre una chiara distinzione tra le politiche regionali e rurali. Dal punto di vista finanziario, la tendenza ad una diminuzione dei fondi destinati al primo pilastro non è arrestabile, ma una soluzione potrebbe essere trovata nel cofinanziamento dello sviluppo rurale.

Occorre sbloccare la PAC dalle pressioni interne (interessi dei gruppi agricoli, posizione degli Stati pagatori, rigidità amministrative e complessità dei processi decisionali, visione di Parigi-Bruxelles) e dalle pressioni esterne (liberalizzazione del commercio internazionale, interessi

ambientali e dei consumatori). La PAC dovrà essere improntata dalla visione dell'Europa-27 e da nuovi assetti di interessi (agricoltori-consumatori-contribuenti; aree rurali-urbane; aree ricche-povere), da nuovi e chiari obiettivi, da misure maggiormente orientate dal criterio di fornire beni pubblici, da più efficienti risorse di bilancio (cofinanziate).

Per la sicurezza alimentare, ritiene infine che l'Europa possa contribuire alla soluzione del problema globale, assumendosi le sue responsabilità verso i paesi poveri, soprattutto con nuovi investimenti in agricoltura.

È infine intervenuta Suzana DJOR-DJEVIC-MILOSEVIC, del Gruppo di lavoro permanente sullo sviluppo rurale e regionale dell'Europa del Sud-Est, Repubblica di Serbia, che ha illustrato la posizione dei Balcani occidentali sulla PAC, ricordando che il Gruppo di lavoro permanente per lo sviluppo rurale dell'Europa del Sud-Est è stato istituito durante il Forum della politica agricola 2005, sulla base dell'Agenda 2004 di Lipsia e del comune desiderio di stabilire un'organizzazione informale per lo sviluppo rurale sostenibile. Esso è costituito dai rappresentanti delle istituzioni governative responsabili dello sviluppo rurale nei rispettivi Paesi e fornisce una piattaforma per lo scambio di esperienze e la mutua assistenza dei paesi interessati.

Si è quindi soffermata sui lenti progressi intervenuti in quell'area con l'aumento delle produzioni e della loro qualità, con il miglioramento della sicurezza alimentare, con la reintroduzione di un commercio regionale, con il risanamento della catena alimentare. Tuttavia, permane il degrado delle risorse naturali, si intensifica lo spopolamento delle aree rurali, con l'invecchiamento delle comunità rurali e il peggioramento della qualità della vita.

È stato quindi rilevato che i Paesi dei Balcani occidentali hanno ancora potenzialità: terra disponibile e buona, una tradizione alimentare, alta biodiversità, acqua. Nella prospettiva dell'adesione all'UE, mancano tuttavia la stabilità politica e un quadro giuridico adeguato alle realtà locali, mentre continua la fuga dei cervelli. I Balcani occidentali vedono la PAC favorevolmente, in quanto considerano pericoloso starne fuori, ma ritengono che dovrebbe essere modificata nel senso di essere meno costosa e di non provocare problemi agli agricoltori, ma rapidi benefici. Questi Paesi vogliono entrare nell'UE, ma hanno bisogni immediati da soddisfare. Nella fase attuale, soffrono del fatto

che il processo di adesione è imprevedibile e provoca tensioni nell'opinione pubblica e nei politici, mentre la PAC appare troppo complicata, come un « bersaglio in movimento ».

Nel corso del successivo dibattito, al quale hanno partecipato alcuni rappresentanti dei Parlamenti nazionali, è stata infine particolarmente sottolineata l'esigenza di politiche dirette ad evitare lo spopolamento rurale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. S. 949	
Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	133
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	135
AUDIZIONE:	
Audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele FITTO, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza (Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

S. 949 Governo, approvato dalla Camera. (Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di ieri.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere presentata nella seduta del

29 luglio 2008 (vedi allegato al resoconto della seduta del 29 luglio 2008).

Il senatore Walter VITALI (PD) manifesta il convinto orientamento contrario sul complessivo impianto del provvedimento. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 60 del decreto-legge, che contempla norme ritenute palesemente incostituzionali, come le previsioni che autorizzano il Governo a modificare con decreto ministeriale poste di spesa fissate per legge. Sostiene che la pur opportuna riforma della normativa sulla contabilità non può avvenire con lo strumento della decretazione d'urgenza. Avanza rilievi critici sulla portata delle norme afferenti al comparto degli enti locali, per i quali il decreto-legge riduce notevolmente le risorse finanziarie ed i margini di autonomia nella gestione di politiche di spesa. Rileva che, anche in relazione alla soppressione dell'Ici, sembra delinearsi una tendenziale sostituzione delle entrate proprie dei comuni con trasferimenti statali, il che costituisce un passo indietro, una evidente contraddizione rispetto al tanto declamato federalismo fiscale di cui sono fautori diversi rappresentanti del Governo. Valuta negativamente le disposizioni del testo in materia di sanità, che appaiono ledere le competenze regionali e ne comprimono le risorse finanziarie, nonché le disposizioni sull'edilizia abitativa, che incidono anch'esse su profili di competenza delle autonomie territoriali.

Il senatore Giuseppe ASTORE (IDV) esprime rilievi fortemente critici sul provvedimento in esame. Valuta negativamente le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge sul piano casa, con particolare riferimento alle misure di riduzione di risorse già assegnate alle amministrazioni locali; cita al riguardo l'aspetto negativo che tali norme determinano in una regione come il Molise, cui vengono inopinatamente sottratte ingenti risorse. Evidenzia che anche la misura di soppressione dell'Ici si colloca in un quadro di incisiva erosione delle risorse del meridione d'Italia.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che sia riformulato il comma 8 dell'articolo 61 del testo in relazione alla percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici, affinché possa essere ridotta o eliminata la quota dell'aliquota destinata all'apposito capitolo dell'entrata al bilancio dello Stato.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, dichiara di condividere l'osservazione testè formulata dal senatore Vaccari; riformula quindi la proposta di parere da lui predisposta al fine di recepire nel medesimo parere l'osservazione anzidetta (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Ugo LISI, indi del presidente Davide CAPARINI. — Interviene il Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele FITTO, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Raffaele FITTO fornisce elementi informativi sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD), Ugo LISI (PdL), Mauro PILI (PdL), Luciano PIZZETTI (PD), Lorenzo RIA (PD) e Isidoro GOTTARDO (PdL), nonché i senatori Walter VITALI (PD), Mariangela BASTICO (PD), Giuseppe ASTORE (IDV) e Gianvittore VACCARI (LNP).

Il ministro Raffaele FITTO fornisce quindi ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. S. 949 Governo, approvato dalla Camera.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzadella finanza pubblica perequazione tributaria, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 9 luglio 2008 alle Commissioni V e VI della Camera; valutate altresì le modifiche apportate al testo originario del decreto-legge nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure standard per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali un profilo di competenza di non marginale rilievo:

considerate le previsioni di cui all'articolo 6-ter, che istituisce la « Banca del

Mezzogiorno S.p.A. », che avrà come soci fondatori regioni ed enti locali meridionali, nonché le previsioni di cui all'articolo 6-quater in materia di concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari;

valutate le previsioni di cui all'articolo 23-bis, che disciplina il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo il principio generale della gara e regolando le situazioni in deroga che « non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato», al fine di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione; segnalato che la Corte costituzionale non considera la materia strettamente riconducibile alla predetta competenza legislativa statale in tema di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in quanto attiene a servizi di rilevanza economica, né a quella in tema di « funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », bensì ascrive la materia afferente ai servizi pubblici locali alla competenza statale sulla « tutela della concorrenza »;

considerato l'articolo 38 del decretolegge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando criteri di semplificazione;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge sulla percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare le norme che recano riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, nonché la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali;

preso atto della soppressione, nel corso dell'esame alla Camera, delle disposizioni che prevedevano il controllo della Corte dei conti sulle gestioni pubbliche delle amministrazioni regionali, nonché, all'articolo 81, delle norme in tema di coltivazioni petrolifere che introducevano una ulteriore aliquota di produzione *royalty*, da corrispondere esclusivamente allo Stato, a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi.

evidenziati gli articoli 77-bis e 77-ter, recanti norme, rispettivamente, in materia di Patto di stabilità degli enti locali e Patto di stabilità interno per le regioni, nonché le previsioni di cui all'articolo 77-quater, recante modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa; valutato che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 27 dell'articolo 77-bis sono qualificate « principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di prevedere, all'articolo 13, una clausola di salvaguardia delle prerogative regionali anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine alle modalità di cessione delle unità immobiliari;

b) valuti altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;

- c) la Commissione valuti l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;
- d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, in relazione alle norme recanti riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva

attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;

- e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di abrogare il comma 8 del-l'articolo 61, ovvero di sopprimere il previsto versamento nella misura dell'1,5 per cento all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, al fine di determinare un minore costo, per l'ente locale, dell'opera pubblica;
- f) valuti altresì l'opportunità di prospettare, in relazione agli articoli 77-bis e 77-ter, una impostazione flessibile delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle condivise e garantendo la continuità triennale dello stesso patto di stabilità.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

SOMMARIO

Elezione del Vicepresidente	138
AVVERTENZA	138

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 18.35.

Elezione del Vicepresidente.

Margherita Boniver, *presidente*, ricorda che il Comitato è convocato per l'elezione del Vicepresidente, essendosi dimesso da tale carica il deputato Fabio Rampelli.

Fa presente che risulterà eletto il componente del Comitato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Avverte che ognuno riceverà una scheda sulla quale potrà esprimere una sola preferenza.

Non essendo presente il Segretario del Comitato, onorevole Ida D'Ippolito Vitale, invita l'onorevole Sandro GOZI (PD) a svolgere il ruolo di segretario al fine di procedere alla chiama dei componenti del Comitato per la votazione.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

1168611t1	12
Votanti	12
Hanno ottenuto voti:	

Ivano Strizzolo Schede bianche

Droconti

Proclama, quindi, eletto vicepresidente del Comitato il deputato Ivano Strizzolo che rivolge un ringraziamento per la fiducia accordatagli.

3

La seduta termina alle 18.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del ministro dell'interno Roberto Maroni in merito alle misure avviate per migliorare l'efficacia della normativa in materia di immigrazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario del Governo, Gennaro Monaco, su questioni concernenti la scomparsa dei minori (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera e conclusione)	139
Sulla pubblicità dei lavori	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza del presidente Alessandra MUSSOLINI. — Interviene il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Gennaro Monaco.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Commissario straordinario del Governo, Gennaro Monaco, su questioni concernenti la scomparsa dei minori.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alessandra MUSSOLINI, presidente, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il Commissario Gennaro MONACO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD), l'onorevole Anita DI GIUSEPPE (IdV), la senatrice Luciana SBARBATI (PD), la presidente Alessandra MUSSOLINI, la senatrice Laura ALLE-GRINI (PdL) e l'onorevole Sandra ZAM-PA (PD).

Il commissario Gennaro MONACO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, presidente, ringrazia il commissario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIONTA DELLE ELEZIONI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Franco Cardiello, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Salerno (proc. n. 5191/06 RGNR) (Esame e conclusione)	4
Comunicazioni del presidente	5
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4ª Senato)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze sulle tematiche d'interesse del personale militare	6
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, sulle linee programmatiche del suo dicastero (Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
INTERROGAZIONI:	
5-00001 Tommaso Foti: Sulla chiusura della via per la chiesa parrocchiale di Vicobarone di Ziano Piacentino	25
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	30
5-00165 Viola: Sul presidio delle forze dell'ordine in alcune località balneari per il periodo	
estivo	26 32
RISOLUZIONI:	
7-00013 Volontè: Per la pubblicità dei compensi dei dipendenti o consulenti dei Ministeri e delle società partecipate dai Ministeri (<i>Discussione e rinvio</i>)	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica del Trattato di Lisbona. Emendamenti C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	29
AVVERTENZA	29
II Giustizia	
COMITATO RISTRETTO: Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 35 Brugger, C. 407	
Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, C. 1252 Mussolini e C. 1440 Governo	34
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana e dell'Ordine dei giornalisti in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali	34
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 406 Contento, C. 1415 Governo e C. 1510 Tenaglia (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	35
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 1424 Governo, C. 574 De Corato e C. 952 Pelino (Seguito esame e rinvio)	35
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	36
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori del Comitato	37
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Professor Giuliano Amato sugli sviluppi istituzionali dell'Unione europea in relazione al loro rapporto con gli ordinamenti nazionali, alla luce del <i>referendum</i> irlandese sul Trattato di Lisbona	39
SEDE REFERENTE:	
Ratifica Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla Costruzione di un nuovo tunnel. C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e C. 932 Delfino (Esame e rinvio)	39
Ratifica II Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea. C. 1558 Governo, approvato dal Senato (Esamo a rimio)	42
Senato (Esame e rinvio)	42

Ratifica Convenzione Italia-Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 1559 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	45
AVVERTENZA	47
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Bruxelles (24-26 giugno 2008) in occasione della riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo (Svolgimento e conclusione)	48
ALLEGATO (Comunicazioni)	49
V Bilancio, tesoro e programmazione SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica del Trattato di Lisbona. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007. C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	53
Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997. C. 1558 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	55
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre 2002. C. 1559 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	55
VI Finanze	56
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00243 Soglia: Applicazione della normativa in materia di eliminazione dell'obbligo di fideiussione nel caso di rateazione di debiti tributari	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	70
5-00270 Fluvi: Esclusione dalla ripartizione della quota del 5 per mille per meri vizi di forma .	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	72
RISOLUZIONI:	
7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	59
7-00019 Soglia: Applicazione degli indici ISTAT ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)	59
ALLEGATO 3 (Nuovo testo approvato della risoluzione)	74

SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel. C. 1557 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	62
Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea. C. 1558 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	64
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Repubblica italiana e la Repubblica islandese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. C. 1559 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	65
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, la ripartizione delle somme, il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge concernente il fondo per l'offerta formativa. Atto n. 17 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	76
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	83
RISOLUZIONI:	
7-00026 De Torre: Misure per la scolarizzazione dei minori rom e sinti (Discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)	77
ALLEGATO 2 (Nota del Sottosegretario Giuseppe Pizza)	84
ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione)	87
AVVERTENZA	82
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00268 Mariani: Ammodernamento della strada statale E45	89
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	94
5-00269 Libè: Lavori su alcuni tratti viari nel comune di Parma	90
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	96
SEDE REFERENTE:	
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani e C. 438 Lupi (Seguito dell'esame e rinvio)	90
Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (Seguito dell'esame e rinvio)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica Accordo Italia-Francia relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel. C. 1557 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	97
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	100
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche (Deliberazione)	99
ALLEGATO 2 (Programma)	101

X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante commissariamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Atto n. 18 (Esame e rinvio)	103
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. C. 1519 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	108
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	117
SEDE REFERENTE:	
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti. C. 1297 Damiano e C. 1367 Cazzola (Esame e rinvio)	111
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi	116
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	118
Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	118
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
XIII Agricoltura	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei Paesi candidati all'adesione (Lubiana, 2 giugno 2008)	122
ALLEGATO (Relazione alla Commissione presentata dal deputato Zucchi)	125
Su un incontro con l'Ambasciatore del Canada per la conservazione della pesca (Roma, 22 luglio 2008)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. S. 949 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5ª Commissione del Senato) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	133
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	135

AUDIZIONE:	
Audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele FITTO, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza (Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
Elezione del Vicepresidente	138
AVVERTENZA	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario del Governo, Gennaro Monaco, su questioni concernenti la scomparsa dei minori (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera e conclusione)	139
Sulla pubblicità dei lavori	139

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

